SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

273° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	ϵ
2ª - Giustizia	»	42
3ª - Affari esteri	»	61
4 ^a - Difesa	»	65
5 ^a - Bilancio	»	72
6 ^a - Finanze e tesoro	»	78
7 ^a - Istruzione	»	82
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	99
10 ^a - Industria	»	102
11 ^a - Lavoro	»	106
12 ^a - Igiene e sanità	»	115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	119
Commissione speciale		
Materia d'infanzia	Pag.	153
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	157
RAI-TV	»	165
Riforma amministrativa	»	167
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	171
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	175
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	178
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	179
CONTOCATIONI	D	100

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

102^a Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21^a, 0043°)

Il PRESIDENTE informa che, in data 23 febbraio 1998, il senatore Vittorio Cecchi Gori ha trasmesso una lettera con la quale chiede che la Giunta proceda all'esame della richiesta di deliberazione da lui avanzata in relazione ad una indagine avviata nei suoi confronti dall'Ufficio inquirente della Federcalcio, e deferita alla Giunta il 17 dicembre 1997. Il senatore Cecchi Gori ha inoltre depositato una lettera, a lui trasmessa dal segretario della Commissione d'Appello Federale, con la quale egli viene informato che, nella riunione del 5 marzo 1998, tale organo esaminerà il ricorso per revocazione presentato dall'Associazione Calcio Fiorentina avverso le sanzioni inflitte nei suoi confronti.

Il senatore PALUMBO ritiene necessario informare quanto prima la Commissione d'Appello Federale che la Giunta è in procinto di esaminare la questione sollevata dal senatore Cecchi Gori, affinchè non si determini un'interferenza tra l'esercizio della giustizia sportiva e la tute-la della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, da parte di questa Camera. Nell'affidare al Presidente la scelta dello strumento considerato più idoneo a far pervenire alla Commissione d'Appello Federale l'auspicio che la riunione prevista per il 5 marzo p.v. venga posticipata, suggerisce che la Giunta proceda all'audizione del senatore Cecchi Gori nella seduta di giovedì 26 febbraio p.v.

Il senatore GRECO fa presente che sarebbe di fondamentale importanza per l'esame della questione da parte della Giunta, l'acquisizione degli atti dell'indagine avviata a carico del senatore Cecchi Gori dall'Ufficio inquirente della Federcalcio. Il senatore PASTORE rileva che il procedimento a carico del senatore Cecchi Gori è nella fase dell'appello e che quindi si rende necessario intervenire con estrema tempestività per evitare che, su tale questione, si formi il giudicato.

Il senatore VALENTINO ritiene che il senatore Cecchi Gori, ricevuto l'invito da parte della Giunta a rilasciare dichiarazioni ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, possa poi provvedere ad informare di tale circostanza la Commissione d'Appello Federale.

Dopo un quesito posto dal senatore FASSONE, al quale fornisce risposta il PRESIDENTE, la Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Palumbo di invitare il senatore Cecchi Gori a fornire chiarimenti alla Giunta ai sensi del citato articolo 135, comma 5, del Regolamento, nella seduta di giovedì 26 febbraio p.v.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal dottor Giuseppe Arlacchi, deputato all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 14293/95 R.G. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (R135 000, C21ª, 0034°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 26 giugno 1997 e proseguito nelle sedute del 1° e 3 luglio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che il Presidente del Senato, il 17 giugno 1997, ha deferito alla Giunta la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'allora senatore Giuseppe Arlacchi, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma, per dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di un'intervista giornalistica, pubblicata sul quotidiano « la Repubblica» il 18 aprile 1995, quando egli rivestiva la carica di deputato.

Il 31 luglio 1997, l'Assemblea ha preso atto delle dimissioni dalla carica di senatore presentate dal dottor Arlacchi, sussistendo l'incompatibilità – accertata dalla Giunta – tra il mandato parlamentare e l'ufficio che lo stesso andava ad assumere presso le Nazioni Unite.

Il Presidente chiama quindi la Giunta a pronunciarsi sulla questione della competenza a dichiarare la sussistenza della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla posizione di coloro che, al tempo del giudizio, appartengono a un ramo del Parlamento diverso da quello di cui erano membri al momento del fatto, o non siano più parlamentari. Ricorda poi che il Presidente del Senato ha invitato la Giunta ad esprimersi – previa assunzione di contatti con la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati – sulla citata questione della competenza, in relazione ad una questione sollevata dal senatore Russo Spena, per dichiarazioni rese quando ricopriva la carica di deputato. Nella seduta del 20 gennaio scorso, la

Giunta ha espresso l'orientamento di ritenere che la suddetta competenza spetti alla Camera alla quale il parlamentare apparteneva al momento del fatto e, nella successiva seduta dell'11 febbraio, la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha condiviso tale conclusione.

Dopo un intervento del senatore FASSONE, volto a sottolineare l'importanza che le Giunte dei due rami del Parlamento assumano le medesime determinazioni sul punto, la Giunta delibera, all'unanimità, di riferire all'Assemblea nel senso di ritenere competente sulla questione posta dal dottor Giuseppe Arlacchi l'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 18, nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica pro tempore, nonchè del signor Francesco Vittorio Ambrosio

(R135 000, C21^a, 0047°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 novembre 1997 e proseguito nelle sedute dell'11 e del 18 dicembre 1997, del 15 e 29 gennaio e del 19 febbraio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il dottor Paolo Cirino Pomicino è stato ascoltato dalla Giunta nella seduta del 25 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, FASSONE, GRECO, PASTORE, VALENTINO, BERTONI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi, con separate votazioni, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, e nei confronti del signor Francesco Vittorio Ambrosio.

Il senatore Fassone è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

223^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il sottosegretario all'Interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

- (983) PELELLA. Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale
- (2312) CORTIANA. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
- (2448) BIANCO ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale
- (2510) BOSI ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (Rinvio dell'esame congiunto)

Il relatore PARDINI comunica di aver predisposto il testo unificato dei disegni di legge, per cui è opportuno stabilire un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il presidente VILLONE manifesta il proprio rammarico per il passaggio alla sede referente dei disegni di legge e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 10 marzo, alle ore 13. Conviene la Commissione.

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il senatore PINGGERA fa presente che egli intenderebbe ripresentare al testo unificato del relatore gli emendamenti già predisposti al disegno di legge n. 2425.

Il presidente VILLONE, rilevato che il termine era scaduto il giorno precedente, rinvia ogni decisione al riguardo ad un momento successivo, quando la Commissione avrà adottato un orientamento sulla procedura da seguire.

Il relatore GUERZONI manifesta la propria sorpresa per il notevole numero di emendamenti presentati al testo da lui predisposto, considerato che buona parte delle proposte emendative originarie erano state da lui recepite in questo ambito. Suggerisce comunque di procedere all'illustrazione degli emendamenti stessi e, quanto agli emendamenti del senatore Pinggera, non ha nulla in contrario alla loro trattazione.

Il senatore BESOSTRI nota che per una quota degli emendamenti, i rispettivi presentatori dovrebbero verificare la loro opportunità.

Il presidente VILLONE invita i senatori a soffermarsi sulle questioni di maggior rilievo e consente quindi alla ripresentazione degli emendamenti del senatore Pinggera.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il senatore TABLADINI pone in rilievo l'esigenza che il testo del relatore venga precisato in alcuni punti onde evitare che le varie autorità competenti si attengano a orientamenti diversi. Illustra quindi gli emendamenti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 7.3, 7.4, 8.1, 13.1, 13.2, 14.1, 15.1, 16.1. Si sofferma in particolare sull'emendamento 7.2, insistendo sulla necessità di adottare misure idonee di vigilanza nei confronti degli stranieri richiedenti asilo.

Il senatore SPERONI dà conto dell'emendamento 7.1 ed interviene inoltre sull'emendamento 8.1, sostenendo l'equivocità dell'espressione «socio-politica», la quale potrebbe alludere anche a situazioni diverse dalla persecuzione politica.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 2.3, diretto a prescrivere la contestualità di tre requisiti quali gli atti discriminatori e il rischio attuale e concreto sia per la dignità personale che per l'integrità fisica; l'emendamento propone anche una qualificazione normativamente precisa del rifugiato, da seguire eventualmente come criterio interpretativo. Dato per illustrato l'emendamento 3.1, espone il contenuto dell'emendamento 3.5 e successivamente dà per illustrati gli emendamenti 5.2, 5.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8.2 e 11.1. L'emendamento 11.2, inoltre, ha lo scopo di sollecitare un chiarimento sulla situazione cui rinvia la disposizione in esame. Dà infine per illustrato l'emendamento 18.1.

Il senatore MAGNALBÒ rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C01^a, 0081^o)

Il presidente VILLONE avverte che nella seduta convocata per domani, mercoledì 25 febbraio alle ore 15, la Commissione esaminerà il disegno di legge n. 3088 per la valutazione dei presupposti costituzionali, proseguirà la trattazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in materia di diritto di asilo e procederà anche all'esame del disegno di legge n. 1388-bis, sulle elezioni degli enti locali. Sarà eventualmente discusso anche il disegno di legge n. 2944, in tema di autenticazione delle firme degli elettori.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 983, 2312, 2448 E 2510

Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di diritto pubblico

Art. 1.

- 1. Sono riconosciuti «Enti di interesse pubblico»: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), l'Unione italiana cechi (UIC), L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione nazionale mutilati per servizio l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFASS).
- 2. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono, rispettivamente, i compiti di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, al decreto del Capo dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e alla legge 21 marzo 1958, n. 335, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; esse sono consultate a livello centrale e periferico in occasione della presentazione di provvedimenti legislativi riguardanti la categoria dei disabili.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2425, 203 E 554

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «lo Stato italiano», con le seguenti: «La Repubblica».

1.1 Lubrano di Ricco

Al comma 1, sopprimere le parole: «su base individuale».

1.3 Lubrano di Ricco

1.4 (Identico all'em. 1.3)

DIANA Lino

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

- 1. Il diritto d'asilo è garantito:
- a) allo straniero o all'apolide che, trovandosi fuori dal paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, abbia il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
- b) allo straniero o all'apolide che è effettivamente impedito, nel paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale,

nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Allo straniero o apolide, di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo *status* dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».

2.6 Marchetti

Al comma 1, sostituire le parole: «Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito» con il seguente periodo: «Ha diritto di asilo, nel territorio della Repubblica».

2.7 Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «al quale è riconosciuto», fino a: «14 febbraio 1970, n. 95, e», aggiungere, alla fine della lettera a), il periodo: «A detto straniero o apolide è riconosciuto, nei modi stabiliti dalla presente legge, lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95».

2.11 Lubrano di Ricco

2.12 (Identico all'em. 2.11) DIANA Lino

2.15 (Identico all'em. 2.11) PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI

Al comma 1, lettera b), primo rigo, sopprimere le parole «o non voglia».

2.1 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed».

2.2 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Costituzione italiana», sostituire la parola: «ed», con la seguente: «ovvero».

2.4 Besostri

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed esposto», con le seguenti: «o esposto».

2.7 Lubrano di Ricco

2.13 (Identico all'em. 2.7)

DIANA Lino

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Costituzione italiana», sostituire le parole da: «ed esposto», fino alla fine, con le seguenti: «e il mancato riconoscimento dei diritti democratici comporti limitazioni persistenti alla libertà personale ovvero costituisca concreto pericolo per la vita propria o di familiari e parenti».

2.5 Besostri

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a causa di situazioni di guerra o guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell'ordine pubblico».

2.9 Lubrano di Ricco

2.15 (Identico all'em. 2.9)

DIANA Lino

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad atti discriminatori di tale gravità da mettere a repentaglio la sua dignità personale e la sua integrità fisica. Nella presente legge, con il termine di »rifugiato« si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».

2.3 Pastore, Maggiore

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) Lo straniero che, non avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, è stato obbligato a lasciare il paese d'origine o, se apolide, il paese di residenza abituale, a causa di conflitti bellici, gravissimi disordini di natura politica, etnica o religiosa o violazioni estese dei diritti umani».

2.10 Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) allo straniero o all'apolide che non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, non essendogli assicurati in detto paese i diritti e le libertà riconosciuti nella "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1º febbraio 1995 ed autorizzata alla ratifica dalla legge n. 302 del 28 agosto 1997, in vigore dal 1º marzo 1998».

2.8 Lubrano di Ricco

2.14 (Identico all'em. 2.8) DIANA Lino

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.».

3.5 Lubrano di Ricco

3.15 (Identico all'em. 3.5)

DIANA Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «È presieduta da un prefetto» con le seguenti: «è presieduta da un magistrato nel grado di consigliere di cassazione».

3.25 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

- «3. La commissione si articola in tre sezioni, ciascuna delle quali è composta da:
- a) un magistrato di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura tra quelli di riconosciuta competenza ed esperienza nei procedimenti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana e di applicazione delle convenzioni internazionali, con funzioni di presidente;
- b) un prefetto o un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, designato tra le persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, con funzioni di vicepresidente;
- c) un funzionario del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, designato dal Ministro dell'interno tra i funzionari della polizia di Stato esperti nella polizia dell'immigrazione o nell'applicazione degli accordi internazionali;
- d) un funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, designato dal Ministro degli affari esteri tra le persone esperte nell'applicazione degli accordi internazionali e nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere;
- e) un docente universitario o ricercatore qualificato, designato dal Consiglio universitario nazionale tra le persone di riconosciuta competenza in materia di protezione dei diritti dell'uomo e di disciplina della condizione giuridica dello straniero;
- f) un qualificato esperto in materia di tutela dei diritti umani designato dall'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati tra gli appartenenti ad organizzazioni non governative di tutela dei diritti fondamentali della persona umana o dei diritti dello straniero».

3.6 Lubrano di Ricco

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente comma devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello *status* di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell'ambito delle stesse».

3.12 Lubrano di Ricco

3.22 (Identico all'em. 3.12)

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire le parole: «designato dal Ministro dell'interno» con le seguenti: «designato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

3.7 Lubrano di Ricco

3.17 (Identico all'em. 3.7)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo le parole: «supplente per ogni componente della Commissione», aggiungere il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani».

3.8 Lubrano di Ricco

3.18 (Identico all'em. 3.8)

DIANA Lino

Al comma 4, quinto rigo, dopo la parola: «esperto», inserire la seguente: «di chiara fama».

3.1 Pastore, Maggiore

Al comma 4, sostituire la parola: «designato», con le seguenti: «su designazione del consiglio italiano per i rifugiati».

3.3 Lubrano di Ricco

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Partecipa al consiglio di presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, con funzioni consultive».

3.2 Marchetti

3.5 (Identico all'em. 3.2)

Lubrano di Ricco

3.24 (Identico all'em. 3.2)

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Sostituire il comma 7 (soppresso) con il seguente:

«7. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un corretto svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha sede in Roma, ma per gravi motivi le sue sezioni possono riunirsi altrove per l'audizione dei richiedenti asilo. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consultivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.11 Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I membri della Commissione non sono revocabili e, per tutta la durata del loro incarico, sono collocati fuori ruolo, se dipendenti dello Stato, ovvero in aspettativa, se docenti universitari o ricercatori e, a pena di decadenza, non possono esercitare alcuna attività professionale, nè ricoprire cariche elettive o altri uffici pubblici. Essi ricevono una retribuzione pari a quella spettante ai magistrati di Cassazione».

3.14 Lubrano di Ricco

3.23 (Identico all'em. 3.14)

DIANA Lino

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Partecipano al consiglio di presidenza anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4, a turno e, con funzione consultiva, un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.».

3.10 Lubrano di Ricco

3.20 (Identico all'em. 3.10)

DIANA Lino

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «assiste ai lavori un rappresentante del Consiglio italiano per i rifugiati».

3.4 Lubrano di Ricco

Al comma 11-bis premettere le seguenti parole: «I componenti di ciascuna sezione sono delegati ad effettuare il pre-esame della domanda di asilo di cui all'articolo 7. In via eccezionale,».

3.9 Lubrano di Ricco

3.19 (Identico all'em. 3.9)

DIANA Lino

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al rappresentante diplomatico o consolare italiano nel paese di cittadinanza o di residenza abituale;»

4.8 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «prima dell'ingresso nel territorio dello Stato» con le seguenti: «in occasione dell'ingresso nel territorio dello Stato».

4.28 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione;».

4.9 Lubrano di Ricco

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «alla questura del luogo di dimora» con le seguenti: «eccezionalmente, qualora l'ingresso temporaneo sul territorio nazionale sia stato autorizzato per altra ragione, alla questura del luogo di provvisoria dimora».

4.1 TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Qualora la domanda si asilo sia notificata anche verbalmente dall'interessato al comandante di vettore aereo o navale diretto in Italia, sia italiano sia straniero, e questi ne dia tempestiva comunicazione alle autorità italiane, il vettore è esentato dalle sanzioni previste dalla legislazione in vigore per il trasporto di persone prive della documentazione prescritta».

4.15 Lubrano di Ricco

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato di cittadinanza o di dimora;

b-ter) al comandante di nave o aeromobile italiana in navigazione».

4.6 Marchetti

4.13 (Identico all'em. 4.6)

Lubrano di Ricco

4.20 (Identico all'em. 4.6)

DIANA Lino

4.26 (Identico all'em. 4.6)

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 2, dopo la parola: «organizzazioni» aggiungere le seguenti: «o il cui intervento viene richiesto o sollecitato dal richiedente asilo».

4.29 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo straniero ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la completa esposizione dei motivi soggettivi e oggettivi posti a base della domanda, ha il diritto di produrre o indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere liberamente nella propria lingua e di ottenere informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre».

4.16 Lubrano di Ricco

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.5

Pastore, Maggiore

Al comma 2, dopo le parole: «agli stessi fini sono ammesse», inserire le seguenti: «gli avvocati di fiducia dello straniero, nonchè».

4.17

Lubrano di Ricco

4.24 (Identico all'em. 4.17)

DIANA Lino

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole da: «se autorizzati», fino a: «organizzazioni».

4.11

Lubrano di Ricco

Al comma 3, terzo rigo, sostituire le parole: «invita lo straniero ad eleggere domicilio», con le seguenti: «autorizza lo straniero a soggiornare».

4.2

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 3, dopo le parole: «eleggere domicilio nel territorio dello Stato», inserire le seguenti: «ai soli fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge».

4.12

Lubrano di Ricco

4.19 (Identico all'em. 4.12)

DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b-bis) l'autorità che riceve la domanda provvede all'audizione del richiedente l'asilo e successivamente trasmette verbale alla Commissione centrale per la decisione. Qualora la Commissione ritenga che sussistano motivi per il riconoscimento del diritto d'asilo, richiede al Ministero degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente nel territorio della Repubblica. Nell'ipotesi indicata al comma 4, lettera b-ter), e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica, ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti dal presente comma».

4.7 Marchetti

4.14 (Identico all'em. 4.7)

Lubrano di Ricco

4.21 (Identico all'em. 4.7)

DIANA Lino

4.27 (Identico all'em. 4.7)

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorità di Pubblica sicurezza dispone i controlli necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo».

4.3

TABLADINI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con facoltà di adeguare l'elezione di domicilio alla dimora effettiva con lettera raccomandata all'autorità che ha ricevuto la domanda d'asilo».

4.30 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 6, aggiungere, in fne, le seguenti parole: «articoli 7 e 11», inserire le seguenti: «L'Autorità di Pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino allo spirare del predetto termine».

4.4 Tabladini, Speroni, Tirelli

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento inteso a definire le misure con le quali le donne richiedenti asilo possano avvalersi di una assistenza adeguata e specifica per la presentazione e la verbalizzazione della richiesta d'asilo».

4.31 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: «maggiorenne», con le seguenti: «di età non inferiore agli anni 18».

5.2 Pastore, Maggiore

Al comma 1, terzo rigo, sostituire le parole: «entro il quarto grado», con le seguenti: «entro il terzo grado».

5.1 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 2, sostituire le parole: «territorialmente competente», con le seguenti: «del luogo di presentazione della domanda».

5.3 Pastore, Maggiore

Art. 7.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nelle more del pre-esame, il richiedente asilo è trattenuto e vigilato in apposito centro di accoglienza stabilito in prossimità del posto di frontiera o della questura».

7.2 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «o, su indicazione», fino a: «di cui all'articolo 4, comma 2».

7.1 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè l'avvocato di fiducia dello straniero. Il pre-esame si svolge secondo i principi del contraddittorio e mediante domande che possono essere poste anche da ciascuno degli intervenuti».

7.30 Lubrano di Ricco

7.49 (Identico all'em. 7.30)

DIANA Lino

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pre-esame della domanda è svolto, ove esistano, presso i centri di informazione e tutela alla frontiera».

7.12 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino allo svolgimento del pre esame il richiedente l'asilo è sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità di frontiera o della questura, tenuto conto delle circostanze del caso».

7.5 Pastore, Maggiore

Al comma 2-bis, lettera b) sostituire le parole: «abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello stato sino alla frontiera italiana», con le seguenti parole: «nel quale abbia trascorso più di tre mesi, durante i quali, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, avrebbe potuto richiedere asilo alle autorità di quello Stato in base alla legislazione vigente e alla prassi amministrativa ivi praticata».

7.34 Lubrano di Ricco

Al comma 2-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se risulta, sulla base di elementi concreti ed attuali, che nel territorio di tale Stato egli sarà di nuovo ammesso in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei suoi fondamentali diritti, sarà protetto contro il rischio di invio in uno Stato rischioso per la sua vita, sicurezza e incolumità, potrà regolarmente soggiornare e riceverà un trattamento conforme alle norme internazionali sulla protezione dei diritti inviolabili della persona umana e sulla protezione dei rifugiati».

7.33 Lubrano di Ricco

7.50 (Identico all'em. 7.33)

DIANA Lino

Dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater: È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della Commissione centrale di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla presente legge, qualora la legislazione vigente nello Stato responsabile dell'esame della domanda, ai sensi delle convenzioni internazionali di cui al comma 2-ter, non preveda alcuna forma di protezione per la specifica situazione dichiarata dal richiedente».

7.19 Lubrano di Ricco

7.36 (Identico all'em. 7.19)

DIANA Lino

Al comma 3, sostituire le parole: «il delegato della Commissione centrale», con le seguenti: «il componente o il delegato della Commissione centrale».

7.20 Lubrano di Ricco

7.37 (Identico all'em. 7.20)

DIANA Lino

Al comma 3, sopprimere le parole: «o dell'Organizzazione dallo stesso indicata».

7.3 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 3, sostituire le parole da: «tenuto conto» fino alla fine, con le seguenti: «nel rispetto dei criteri di cui alla Risoluzione del Consiglio dei ministri responsabili dell'immigrazione del 1 dicembre 1992 e della Risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle garanzie minime per le procedure d'asilo, nonchè delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 11, quando:

- a) ha basato la sua domanda su una falsa identità o su documenti contraffatti, se continua a sostenerne l'autenticità anche a seguito di contestazioni;
- b) ha fraudolentemente eluso gli obblighi fondamentali imposti dalle procedure nazionali in materia di richiesta d'asilo;
- c) ha fatto richiesta di asilo esclusivamente al fine di bloccare l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, se in precedenza ha avuto ampia possibilità, in condizioni di libertà, di presentarla».

7.21 Lubrano di Ricco

7.38 (Identico all'em. 7.38)

DIANA Lino

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

- «a) risulti, sulla base di elementi concreti ed attuali, che lo straniero dopo l'ingresso nel territorio italiano abbia distrutto, alterato o occultato il proprio passaporto o documento di viaggio o, in mancanza, abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire le proprie generalità;
- b) una domanda di asilo presentata in Italia dalla medesima persona sia stata in precedenza dichiarata infondata o inammissibile o respinta, esclusi i casi di annullamento delle precedenti decisioni, e lo straniero non alleghi alla nuova domanda nuovi elementi di prova scoperti ovvero fatti nuovi sopravvenuti dopo la data in cui ha avuto conoscenza della decisione definitiva relativa alla precedente domanda di asilo;
- c) i motivi addotti a sostegno della domanda sono fondati soltanto su circostanze prodotte fraudolentemente dopo l'espatrio ovvero sono provate soltanto mediante elementi di prova falsi o contraffatti senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel pae-

se di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2;

d) la domanda di asilo è presentata dallo straniero al solo fine di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato che sia stato comunicato all'interessato in momento anteriore a quello in cui è stata presentata la domanda senza che comunque risultino altri elementi che facciano ritenere che nel paese di origine o di provenienza sussista alcuna delle circostanze indicate all'articolo 2».

7.35 Lubrano di Ricco

7.52 (Identico all'em. 7.35)

DIANA Lino

*Al comma 3-*bis, *sostituire la parola*: «può», *con la seguente*: «deve».

7.6 Pastore, Maggiore

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: «ove necessario».

7.8 Marchetti

7.23 (Identico all'em. 7.8)

Lubrano di Ricco

7.40 (Identico all'em. 7.8)

DIANA Lino

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «qualora il richiedente» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento».

7.9 Marchetti

7.41 (Identico all'em. 7.9)

DIANA Lino

Al comma 3-bis, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda deve essere ponderata l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere, in caso di respingimento».

7.54

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

7.24 (Identico all'em. 7.54)

Lubrano di Ricco

Al comma 3-bis, lettera a), sopprimere le parole da: «o un grave», fino a: «all'estero».

7.14 Lubrano di Ricco

Al comma 3-bis, lettera a), dopo le parole: «l'Italia aderisce» aggiungere le seguenti: «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono da ritenersi gravi delitti di diritto comune quelli per i quali l'ordinamento italiano preveda una pena minima superiore ai dodici mesi».

7.4

Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 3-bis, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) sia stato condannato all'estero con sentenza passata in giudicato per delitti contro la vita o connessi al traffico di sostanze stupefacenti o ad associazioni criminali equiparabili a quelle mafiose».

7.15 Lubrano di Ricco

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: «con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale», con le seguenti: «con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale».

7.26 Lubrano di Ricco

7.42 (Identico all'em. 7.26)

DIANA Lino

Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole da: «ovvero quando lo stesso», fino a: «19 marzo 1990, n. 55», con le seguenti: «ovvero quando lo stesso risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche che si siano rese responsabili dei crimini di cui alla lettera F a) dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra».

7.27 Lubrano di Ricco

7.43 (Identico all'em. 7.27)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora l'Italia non sia lo Stato responsabile, ai sensi delle convenzioni internazionali cui aderisce, dell'esame di una domanda ritenuta ammissibile, è avviata immediatamente la procedura di richiesta di ammissione, nel territorio dello Stato responsabile, dello straniero richiedente asilo, secondo quanto previsto da dette convenzioni».

7.28 Lubrano di Ricco

7.44 (Identico all'em. 7.28)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La dichiarazione di manifesta infondatezza diviene esecutiva solo con provvedimento di conferma emanato dalla competente sezione della Commissione centrale. Avverso la conferma della dichiarazione di manifesta infondatezza può essere presentato ricorso al giudice ordinario, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice, in caso di accoglimento, concede autorizzazione provvisoria a soggiornare sul territorio sino alla conclusione del procedimento».

7.22 Lubrano di Ricco

7.39 (Iientico all'em. 7.22)

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire le parole: «In tutti gli altri casi», con le se-guenti: «Salvo che l'interessato abbia comunque titolo a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o che siano verificate le condizioni di cui all'articolo 10, in tutti gli altri casi».

7.29 Lubrano di Ricco

7.45 (Identico all'em. 7.29)

DIANA Lino

Al comma 4, sostituire le parole da: «il funzionario di frontiera», fino a: «provvedimento stesso», con le seguenti: «, ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge «disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero».

4-bis. Il richiedente l'asilo è trattenuto nel centro di cui al comma precedente con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità.

4-ter. La polizia di frontiera trasmette copia degli atti alla Questura competente per territorio e al Pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dal provvedimento di trattenimento presso il centro di cui al precedente comma 4.

4-quater. Il pretore ove ritenga sussistenti i presupposti di cui ai commi 3 e 3-bis convalida il provvedimento della polizia di frontiera nei modi di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile sentito l'interessato. La polizia di frontiera procede allora al respingimento dello straniero ove sussista altro titolo per l'ammissione al territorio. In ogni caso, il provvedimento di trattenimento nel centro, di cui al comma 4, cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato entro le quarantotto ore successive. Il pretore, ove non ritenga sussistere tali presupposti, ordina la Questura di ricevere la domanda d'asilo.

4-quinquies. La permanenza nel centro non potrà protrarsi oltre un periodo di complessivi 20 giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'esecuzione del respingimento.

4-sexies. Nel caso, invece, in cui il pre-esame si compia presso una Questura, il funzionario della Questura provvede alla notifica del provvedimento di inammissibilità al richiedente l'asilo, verso il quale è ammesso ricorso ai sensi del comma 5 del presente articolo».

7.10 Marchetti

7.25 (Identico all'em. 7.10)

Lubrano di Ricco

7.46 (Identico all'em. 7.10)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo le parole: «In tutti gli altri casi» inserire le se-guenti: «ovvero qualora il pre-esame, presso il valico di frontiera, non possa essere effettuato entro due giorni, il funzionario della polizia di frontiera dispone che il richiedente asilo sia trattenuto per il tempo strettamente necessario e con le procedure o garanzie previste, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge "Disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero"».

7.53

Pasquali, Magnalbò, Siliquini

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in lingua comprensibile al destinatario».

7.16 Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di asilo è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio. La presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il TAR decide con ordinanza entro e non oltre quindici giorni».

7.11 Marchetti

7.31 (Identico all'em. 7.11)

Lubrano di Ricco

7.47 (Identico all'em. 7.11)

DIANA Lino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il TAR decide con ordinanza entro 10 giorni. Il ricorso è esente da imposte di bollo e diritti di iscrizione a ruolo. A tale ricorso si applicano le disposizioni sul gratuito patrocinio vigenti per i cittadini italiani».

7.18 Lubrano di Ricco

Al comma 5, dopo la parola: «respingimento», sopprimere la parola: «non».

7.17 Lubrano di Ricco

Al comma 5, sostituire le parole: «non sospende», con le seguenti: «non può sospendere».

7.7 Pastore, Maggiore

Art. 8.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «socio-politica» con la seguente: «politica».

8.1

Tabladini, Speroni, Tirelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'esercente la potestà genitoriale o tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente».

8.2 Pastore, Maggiore

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ogni altro fatto che l'imputato voglia esporre».

8.5 Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz, Meloni

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, ove presenti, del delegato dell'ACNUR e della persona che assiste lo straniero».

8.3 Lubrano di Ricco

8.4 (Identico all'em. 8.3)

DIANA Lino

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «La commissione centrale» inserire le seguenti: «integrata con un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale».

9.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «che non può protrarsi comunque oltre sessanta giorni dall'audizione».

9.2 Lubrano di Ricco

Al comma 4, sopprimere le parole: «in forma sintetica».

9.9 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La decisione è comunicata, contestualmente alla notifica, con lettera raccomandata all'associazione umanitaria con sede più vicina al luogo in cui si trova il richiedente».

9.3 Lubrano di Ricco

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «notificazione,» inserire le seguenti: «salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e».

9.1 Marchetti

9.2 (Identico all'em. 9.1)

Lubrano di Ricco

9.4 (Identico all'em. 9.1)

DIANA Lino

Al comma 6, sostituire le parole: «ai quali sia stato rifiutato lo status di rifugiato» con le altre: «ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo».

9.5 Lubrano di Ricco

9.7 (Identico all'em. 9.5)

DIANA Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In ogni caso la Commissione nazionale per il diritto d'asilo può rivedere la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti prodotti o indicati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l'assiste».

9.3 Lubrano di Ricco

9.6 (Identico all'em. 9.3)

DIANA Lino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È vietato in ogni caso l'invio dello straniero verso un paese nel quale egli fondamentalmente indica di essere perseguitato».

9.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, MELONI

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: «in via eccezionale».

10.1 Marchetti

10.2 (Identico all'em. 10.1)

Lubrano di Ricco

10.6 (Identico all'em. 10.1)

DIANA Lino

Al comma 2, sostituire le parole: «per il medesimo motivo» con le altre: «per motivi umanitari».

10.12 Lubrano di Ricco

10.8 (Identico all'em. 10.12)

DIANA Lino

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 16 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 17».

10.13 Lubrano di Ricco

10.9 (Identico all'em. 10.9)

DIANA Lino

Al comma 3, sostituire le parole da: «in Paesi» fino a: «beneficiato» con il seguente periodo: «nel Paese di provenienza che non consentano il rimpatrio».

10.10 Lubrano di Ricco

Al comma 3, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino a: «abbiano ottenuto».

10.3 Lubrano di Ricco

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere» con : «è».

10.4 Lubrano di Ricco

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora, per gravi e fondati motivi di carattere umanitario o sulla base delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione, sia impossibile il rimpatrio di un cittadino straniero e all'interessato non possano essere applicate disposizioni più favorevoli, è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio previsto dal comma 2».

10.7 Lubrano di Ricco

10.11 (Identico all'em. 10.7)

DIANA Lino

Art. 11.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «che ha competenza esclusiva».

11.1 Pastore, Maggiore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per motivi di giustizia», con le seguenti: «a norma dell'articolo 10, comma 2».

11.2 Pastore, Maggiore

Al comma 3, sostituire le parole: «in via immediata» con le seguenti: «entro il termine indicato dalla sentenza».

11.3 Marchetti

Al comma 3, sostituire le parole: «in via immediata» con le seguenti: «entro quindici giorni».

11.4 Lubrano di Ricco

11.11 (Identico all'em. 11.4)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo le parole: «In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3» inserire le seguenti: «, salvi i casi di forza maggiore».

11.5 Lubrano di Ricco

11.9 (Identico all'em. 11.5)

DIANA Lino

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Qualora il procedimento» fino alle parole: «commissione centrale».

11.6 Lubrano di Ricco

11.10 (Identico all'em. 11.6)

DIANA Lino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di annullamento della decisione della Commissione la sentenza definitiva del giudice che dichiara l'esistenza delle circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento dell'asilo sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione».

11.7 Lubrano di Ricco

11.12 (Identico all'em. 11.7)

DIANA Lino

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-ter. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti nel presente comma sono esenti da ogni imposta o tributo».

11.8 Lubrano di Ricco

11.13 (Identico all'em. 11.8)

DIANA Lino

Art. 12.

Al comma 2, sostituire le parole: «Il rifugiato» con le altre: «Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo».

12.2 Lubrano di Ricco

12.3 (Identico all'em. 12.2)

DIANA Lino

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il permesso di soggiorno è revocato nel caso in cui la commissione centrale accerti la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo».

12.1 Pastore, Maggiore

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «prima di ogni scadenza quinquennale» con le altre: «prima della scadenza».

13.3 Lubrano di Ricco

13.4 (Identico all'em. 13.3)

DIANA Lino

Al comma, sopprimere il secondo periodo.

13.1 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione», con le altre: «conferma, su richiesta, il permesso di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione. Tale permesso è rinnovabile periodicamente finchè sussistano le condizioni presupposto del riconoscimento del diritto d'asilo».

13.2 Tabladini, Speroni, Tirelli

Art. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 11».

14.2 Pastore, Maggiore

Al comma 2, primo rigo, sostituire le parole: «qualora accerti che non sussistono più le condizioni» con le altre: «verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni»; sostituire le parole da: «ovvero qualora ricorrano» fino a: «Ginevra», con le altre: «e l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra»; sostituire le parole: «può dichiarare» con le altre: «riscontrata la cessazione delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto d'asilo o l'eventuale verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, la Commissione centrale dichiara».

14.1 Tabladini, Speroni, Tirelli

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo. «In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno».

14.6 Lubrano di Ricco

Sopprimere il comma 5.

14.4 Pastore, Maggiore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Contro la decisione negativa di verifica e contro quella che accerta l'estinzione del diritto di asilo è ammesso ricorso al TAR del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla notifica della decisione».

14.3 Pastore, Maggiore

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

14.5 Pastore, Maggiore

Art. 15.

Al comma 1, sopprimere, in fine, il seguente periodo: «I predetti punti di accoglienza destinati ai richiedenti asilo non potranno essere messi a disposizione degli stranieri giunti alla frontiera per motivi diversi da quelli contemplati dalla presente legge».

15.1 Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere la parola: «amministrativo» e sostituire le parole: «con esclusione del tempo» con le altre: «incluso il tempo».

15.2 Lubrano di Ricco

15.3 (Identico all'em. 15.2) DIANA Lino

15.4 (Identico all'em. 15.2) MARCHETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture».

15.4 Lubrano di Ricco

Art. 16.

Al comma 1, sostituire la parola: «rifugiato» con le altre: «titolare del diritto di asilo». Conseguentemente, riformulare la rubrica dell'articolo.

16.2 Lubrano di Ricco

16.3 (Identico all'em. 16.2)

DIANA Lino

Al comma 1, dopo la parola: «Il rifugiato» aggiungere le seguenti: «e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria».

16.5 Lubrano di Ricco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, e qualora ciò risponda a inderogabili esigenze di equità o ragioni umanitarie, può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli indicati nel presente comma».

16.3 Lubrano di Ricco

16.4 (Identico all'em. 16.3)

DIANA Lino

Al comma 4, dopo le parole: «lavoro subordinato», inserire le seguenti parole: «ivi compreso il diritto alle forme di assunzione obbligatoria riservate agli invalidi riconosciuti».

16.2 Lubrano di Ricco

Al comma 6, dopo le parole: «familiari ricongiunti», inserire le seguenti: «entro il terzo grado».

16.1

TABLADINI, TIRELLI, SPERONI

Art. 17.

Sopprimere il comma 4.

17.1

PASTORE, MAGGIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

- 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo delle associazioni e degli organismi umanitari. L'iscrizione all'Albo è disposta con decreto ministeriale su istanza delle associazioni aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 266 del 1991 o degli organismi internazionali operanti in Italia, previa dimostrazione dell'attività svolta nel settore negli ultimi tre anni.
- 2. Le associazioni e gli organismi internazionali di cui al precedente comma possono esercitare le facoltà previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 241 del 1990, possono intervenire davanti alla giurisdizione amministrativa nei giudizi per l'annullamento di atti amministrativi adottati in violazione della presente legge».

17.0.1 Lubrano di Ricco

Art. 18.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente».

18.1 Pastore, Maggiore

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

235^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

e della petizione n. 167 ad essi attinente (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 febbraio scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 11 del disegno di legge n. 2570 assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Su proposta del relatore FOLLIERI, che intende avvalersi di una breve pausa di riflessione per approfondire alcuni profili problematici sottesi all'articolo in esame, si conviene di accantonare tutti gli emendamenti ad esso relativi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore GRECO illustra l'emendamento 13.1, sottolineando l'inopportunità di prevedere una soglia minima della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'ar-

ticolo 13. Illustra quindi l'emendamento 13.4 volto a evitare che nella materia in questione la sanzione penale possa venire mantenuta anche se in via residuale e subordinata. Aggiunge poi la sua firma agli emendamenti 13.3 e 13.11 e rinuncia ad illustrarli. Rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti 13.5, 13.7 e 13.8, gli ultimi due fra loro di contenuto identico.

Il senatore VALENTINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 13.2 e 13.10.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 13.6 che è volto a riformulare in maniera tecnicamente più corretta la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13.

Il relatore FOLLIERI ritira l'emendamento 13.9 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.10, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario AYALA invita il senatore Greco a modificare l'emendamento 13.1 nel senso di prevedere un minimo per la sanzione amministrativa pecuniaria, fissandolo in una somma inferiore a lire un milione.

Il senatore RUSSO suggerisce che il limite minimo potrebbe essere fissato in lire 300 mila.

Prendendo atto degli interventi, il senatore GRECO modifica l'emendamento 13.1, riformulandolo nell'emendamento 13.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 13.1 (nuovo testo), 13.2, 13.5 e 13.6. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 13.10, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Posto ai voti è approvato l' emendamento 13.1 (nuovo testo). Recependo un suggerimento del senatore BERTONI, il senatore BUCCIERO modifica l'emendamento 13.2, riformulandolo nell'emendamento 13.2 (nuovo testo), che posto ai voti è approvato.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 13.3.

Il senatore RUSSO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 13.4 ritenendo opportuno il mantenimento della sanzione penale nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13.

Il senatore GRECO modifica l'emendamento 13.4 sostituendo, ovunque ricorra, la parola «divieto» con l'altra «divieti» e sottolinea che

tale proposta emendativa prevede la sostituzione della sanzione penale, nei casi di cui alla citata lettera c), con una sanzione amministrativa particolarmente elevata.

Il relatore FOLLIERI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 13.4, sottolineando come tale scelta sia essenzialmente dovuta a ragioni di coerenza con l'impostazione in generale da lui seguita nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo e finalizzata a consentire un processo di depenalizzazione quanto più ampio possibile.

Posto ai voti, l'emendamento 13.4 è respinto.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 13.5 e 13.6.

È, quindi, respinto l'emendamento 13.7 di contenuto identico all'emendamento 13.8.

Il senatore RUSSO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 13.10, sottolinea che la previsione di un limite temporale di soli tre anni per la conservazione dei nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista appare eccessivamente riduttiva. Sarebbe preferibile che non venisse fissato alcun termine o che venisse previsto un termine di durata più lunga.

Dopo una precisazione del presidente SENESE, il senatore BUC-CIERO modifica l'emendamento 13.10 sostituendo le parole «3 anni » con le parole «5 anni».

Segue, quindi, un breve intervento del senatore MELONI, il quale, tra l'altro, invita a tener presenti il richiamo, alla lettera d), all'archivio di cui alla lettera e) del comma 1.

Prende quindi la parola il senatore BERTONI, il quale, dopo aver ricordato che si è in sede di esame di una legge di delegazione e che a tale dato di fondo occorrerebbe attenersi nella formulazione delle disposizioni dell'articolato rileva, con specifico riferimento all'emendamento 13.10 come da ultimo modificato, che l'introduzione di un termine di cinque anni implicherebbe inevitabili problemi sul piano applicativo a fronte del fatto che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13, prevede, come sanzione accessoria, il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni.

Il senatore BUCCIERO ritira quindi l'emendamento 13.10

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 13.11

Con l'astensione dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale annunciata dal senatore BUCCIERO, viene successivamente posto ai voti ed approvato l'articolo 13 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore GRECO aggiunge la sua firma all'emendamento 14.1 e illustra gli emendamenti 14.1 e 14.2, di identico contenuto, richiamando l'attenzione sui problemi applicativi che potrebbero derivare dall'articolo 14 nella formulazione contenuta nel testo in esame.

Segue, sugli aspetti sollevati dal senatore GRECO, una breve precisazione del senatore BERTONI.

Il senatore GRECO passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 14.6 di cui è cofirmatario, inteso a mantenere la perseguibilità di ufficio per il reato di furto aggravato di cui all'articolo 625 del Codice penale.

Il senatore FASSONE, a sua volta, dà conto dell'emendamento 14.3, premettendo che esso si limita, con aggiustamenti migliorativi, a proseguire lungo la linea tracciata dal testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento il quale, con l'articolo 14 in esame rende il furto perseguibile a querela di parte. Tuttavia – prosegue il senatore Fassone – poichè il riferimento alla figura del solo furto semplice di cui all'articolo 624 del codice penale, come fattispecie perseguibile a querela di parte, non gli appare realizzare una riforma efficace ed incisiva, in considerazione della impercettibile frequenza della fattispecie in questione, l'emendamento da lui presentato si propone di intervenire sul furto aggravato enucleando tra le diverse aggravanti quelle che – a suo avviso – potrebbero risultare di minore allarme sociale e rendendole conseguentemente perseguibili a querela. Inoltre, la proposta di modifica si propone di ridisegnare la disciplina della querela rispetto alla fattispecie presa in considerazione, rendendo al cittadino querelante meno onerosa la relativa procedura oltre che ad essere configurata in modo da escludere che la procedibilità a querela precluda l'espletamento di indagini o l'arresto in flagranza, ricorrendo i presupposti di legge.

Il senatore MELONI dà, poi, per illustrato l'emendamento 14.4.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 14.5 – di cui è cofirmatario – dopo aver espresso, comunque, non poche perplessità rispetto al testo proposto per l'articolo 14 del provvedimento in titolo, in particolare richiamando l'attenzione della Commissione sulle prevedibili conseguenze che tale disposizione non potrà che determinare in certe regioni d'Italia esponendo l'eventuale querelante a sicuri atti di intimazione. Tale aspetto – precisa il senatore Bucciero – non potrà pertanto che fungere da deterrente rispetto all'avvio dell'azione penale. Tale considerazione rassegna in particolare all'attenzione del senatore Fassone.

Il senatore BERTONI aggiunge, quindi, la propria firma all'emendamento 14.7 e lo dà per illustrato.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 14.2 ed altresì la firma all'emendamento 14.1; preannunzia di essere favorevole all'emendamen-

to 14.3, qualora esso venisse riformulato dal relatore espungendo, al comma 1, il riferimento alle aggravanti previste dai nn. 2 e 4 dell'artico-lo 625 del codice penale nonchè eliminando i commi 3 e 4 i quali intro-durrebbero – a suo giudizio – disposizioni di difficile realizzazione, oltre a riguardare materia sostanzialmente estranea al provvedimento in esame.

Il senatore VALENTINO dichiara che potrebbe accettare, pur con molte riserve, il testo proposto per l'articolo 14 ma non intende votare a favore delle proposte di modifica di tale articolo volte ad estendere al furto aggravato la procedibilità a querela trattandosi – tra l'altro – di fattispecie che involgono pene che si attestano anche intorno ai cinque anni e rivelano certamente una proclività a delinquere che non va sottovalutata.

Il senatore BERTONI invita comunque a considerare che la procedibilità a querela non elimina la punibilità del reato e rammenta che nei fatti si è spesso costretti presentare denunzia per il concreto avvio delle indagini. Con particolare riguardo, poi, all'emendamento 14.3 riterrebbe opportuna una rimeditazione del testo proposto per quanto attiene i previsti commi 3 e 4 dell'emendamento medesimo, laddove essi appaiono introdurre solo per il furto una disciplina speciale della querela, che andrebbe, in ogni caso, armonizzata con quella di altri reati, come quelli di falso, pure procedibili a querela. Per quanto riguarda, invece, i rapporti fra fattispecie di reato aggravata, nella configurazione prevista dal comma 1 dell'emendamento 14.3 e le aggravanti di cui agli articoli 61 e 112 del codice penale, menzionate al comma 2, occorrerebbe precisare quale ne sia la corretta lettura. Infatti se il collegamento fra il comma 1 e il comma 2 dovesse essere inteso nel senso che la procedibilità d'ufficio ricorre nelle ipotesi di aggravanti meno rilevanti di cui al comma 2, si potrebbe obiettare che la scelta appare poco equa, atteso che, al contrario, sarebbe più grave la fattispecie di cui al comma 1 nelle previste ipotesi di furto aggravato che sarebbe invece perseguibile a querela di parte. Diverse considerazioni varrebbero, invece, qualora l'intendimento della proposta di modifica fosse di considerare complessivamente sia le aggravanti specifiche che quelle generiche al fine della perseguibilità di ufficio. In conclusione il senatore Bertoni auspica la riformulazione della proposta eliminando i commi 3 e 4 e riscrivendo i commi 1 e 2.

Il senatore VALENTINO osserva che la querela di parte si espone anche al rischio di indicare come colpevole chi tale potrebbe non essere e, quindi, richiede di essere adeguatamente meditata dal querelante.

Il sottosegretario AYALA ricorda che in tal caso soccorre la possibilità di presentare querela contro ignoti.

Il presidente SENESE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 13,15.

236^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14 del disegno di legge n. 2570 assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Il senatore PERA dà atto dell'alto livello che ha contrassegnato il dibattito avviatosi nella seduta antimeridiana sull'articolo in esame e, alla luce del quale, ritiene di poter affermare che esso ha evidenziato come la fattispecie del furto aggravato – in particolare – necessiti, in alcune circostanze aggravanti, di essere rivisitata. Purtroppo – egli rileva – non si può al tempo stesso non osservare che è in atto una divaricazione fra il crescente allarme sociale che talune aggravanti del furto rivestono e la effettiva capacità di repressione del sistema giudiziario. L'intento depenalizzatore corrisponderebbe, in conseguenza, ad uno stato di fatto che ha reso, in concreto, non più obbligatorio l'esercizio dell'azione penale per il reato in parola, spostando la tutela penalistica verso altre situazioni considerate più rilevanti, come è avvenuto per i reati di corruzione. Il senatore Pera prosegue osservando che le considerazioni svolte dal senatore Valentino in merito al fatto che la pena prevista per il reato di furto aggravato possa raggiungere un livello considerevolmente alto sono da condividere ma, ritiene, realisticamente, che non si possa che prendere atto della situazione reale e, pertanto, si dichiara disponibile a valutare gli emendamenti relativi alla natura delle aggravanti al fine, principalmente, di realizzare il massimo di sinergia possibile fra il prevedibile allarme sociale provocato e la effettiva perseguibilità penale.

Il senatore RUSSO ritiene che anche l'estensione della perseguibilità a querela costituisca uno strumento di politica giudiziaria da valutare positivamente per deflazionare il carico giudiziario . Dà atto al senatore Pera che molte delle considerazioni da lui svolte sono ampiamente condivisibili, tuttavia gli appare prevalente la considerazione che, attualmente, la non effettiva perseguibilità del furto sia un problema che realisticamente non si possa sottacere. Non sarà peraltro la penalizzazione della fattispecie a risolvere tale aspetto che riguarda, piuttosto, mezzi e strumenti a disposizione dell'apparato repressivo statale. Anche per quanto attiene al problema della notevole entità delle pene comminate, il senatore Russo ritiene che esso vada valutato, considerando che nel sistema vigente vige il principio del bilanciamento fra aggravanti e attenuanti. In merito all'emendamento 14.3 esso gli appare rappresentare una soluzione adeguata, anche se è comunque disponibile ad approfondirne taluni aspetti. Infatti, condivide le considerazioni svolte dal senatore Bertoni nella seduta antimeridiana in merito al rapporto fra articolo 625 e le aggravanti di cui agli articoli 61 e 112 del codice penale. Infine si dichiara favorevole anche ad una riformulazione dell'emendamento 14.3 che ne elimini i commi 3 e 4 al fine di predisporre una disciplina generalizzata della perseguibilità a querela, che si ispiri alla proposta racchiusa nell'emendamento 14.3.

Il senatore CALLEGARO è contrario all'introduzione della perseguibilità a querela di parte del reato di furto, considerando che esso è diventato una piaga sociale che colpisce duramente le classi più deboli e che viene perpetrato nella generale indifferenza degli organi che dovrebbero difendere i cittadini. Ritiene, inoltre, che gli interventi di modifica proposti alla disciplina vigente non potrebbero che avvalorare un clima di sfiducia nei confronti delle forze dell'ordine senza, sicuramente, raggiungere i decantati effetti deflattivi sul carico penale. Comunque preannunzia la propria disponibilità a valutare, in subordine, eventuali modifiche all'emendamento 14.3.

Prende la parola il senatore FASSONE, il quale ritiene opportuno premettere che l'articolo 14 in esame e gli emendamenti ad esso riferiti affrontano il problema di un'estensione della perseguibilità a querela di parte e non quello di una depenalizzazione in senso proprio. Ciò premesso, ritiene che, alla luce delle ipotesi in cui la normativa vigente già prevede la perseguibilità a querela di parte, un'estensione di tale strumento anche nell'ambito specifico riguardante il reato di furto possa senz'altro essere preso in considerazione.

Più in particolare, precisa poi che nell'emendamento 14.3 egli non ha voluto ampliare la perseguibilità a querela anche alle ipotesi di furto aggravato, in quanto ricorrono le circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, considerando che si sarebbe potuta determinare una soluzione complessivamente non equilibrata. Infine, in considerazione dei ri-

lievi emersi nel corso della discussione, modifica l'emendamento in questione eliminando i commi 3 e 4, inserendo al comma 2 dopo le parole «si procede tuttavia d'ufficio quando» le altre «nelle anzidette ipotesi di cui all'articolo 625» e sopprimendo al comma 1 le parole «2, 4,».

Il senatore BERTONI preannuncia il suo voto contrario all'emendamento 14.3, nella formulazione risultante dalle modifiche da ultimo apportate dal presentatore, in quanto ritiene che escludere la perseguibilità a querela di parte per le ipotesi di furto aggravato ai sensi degli articoli 61 o 112 del codice penale nel momento in cui, invece, tale forma di perseguibilità verrebbe introdotta per alcune delle ipotesi di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale determinerebbe un' ingiustificata disparità di trattamento e quindi una possibile violazione dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione. Si sarebbe infatti di fronte ad una soluzione che manterrebbe la procedibilità d'ufficio in casi che sono puniti in maniera più lieve rispetto a quelli per i quali si introdurrebbe la perseguibilità a querela.

Conclude osservando che, da un punto di vista sistematico e al di là dei profili di merito, sarebbe preferibile che qualsiasi intervento modificativo per ciò che attiene il regime della procedibilità venisse inserito direttamente nell'ambito del codice penale.

Dopo interventi del senatore RUSSO, del relatore FOLLIERI e della senatrice SALVATO, prende nuovamente la parola il senatore FAS-SONE il quale si riserva di presentare una eventuale ulteriore riformulazione dell'emendamento 14.3 che, recependo le indicazioni testè emerse, preveda la perseguibilità a querela di parte anche nelle ipotesi di furto aggravato ai sensi degli articoli 61 e 112 del codice penale.

Il senatore GRECO osserva che la lettera c) del comma 1 dell'emendamento 16.0.1 prevede esplicitamente la possibilità di delegare il Governo ad ampliare i casi di procedibilità a querela di parte in riferimento a condotte analoghe a quelle per le quali si procede d'ufficio e che non siano di rilevante gravità. In considerazione degli elementi emersi nel corso della discussione odierna, ritiene che si potrebbe valutare un eventuale accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14, per esaminarli in un momento successivo in raccordo con quanto verrà deciso dalla Commissione in merito alla proposta emendativa contenuta nella citata lettera c) del comma 1 dell'emendamento 16.0.1.

Il senatore MELONI evidenzia alcune difficoltà di ordine applicativo connesse con la formulazione dell'emendamento 14.3, come da ultimo modificato dal presentatore, e richiama inoltre l'attenzione sull'opportunità di un intervento volto a sopprimere alcune delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale. Modifica da ultimo l'emendamento 14.4 riformulandolo nell'emendamento 14.4 (nuovo testo).

Dopo un breve intervento del presidente SENESE, prende la parola il sottosegretario AYALA il quale sottolinea che l'andamento della discussione odierna dimostra che addentrarsi nel complesso sistema di circostanze aggravanti delineato dagli articoli 61, 112 e 625 del codice penale implica inevitabilmente rilevanti difficoltà. Più in generale, è indubbio che l'intera materia dei reati contro il patrimonio meriterebbe senz'altro un intervento di riforma sostanziale che porti alla definizione di nuovo assetto normativo che sia adeguato all'attuale quadro costituzionale e che ponga rimedio a tutti gli inconvenienti derivanti dalla sopravvivenza di disposizioni ormai superate. L'oratore ritiene in conclusione che sarebbe preferibile che l'articolo 14 venisse approvato nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e che qualsiasi ulteriore intervento in tema di estensione della procedibilità a querela di parte venisse delegato al Governo.

Dopo brevi interventi del presidente SENESE e del senatore GRE-CO, prende la parola il relatore FOLLIERI il quale rileva come l'articolo 14 del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento implichi, nella sua attuale formulazione, la certa estensione della perseguibilità a querela di parte sia alle ipotesi di furto semplice, sia alle ipotesi di furto aggravato. Il relatore sottolinea infatti che, come si desume dalla lettura dell'articolo 582 del codice penale, quando il legislatore prevede un regime di procedibilità a querela per il reato semplice, tale regime deve intendersi riferito anche alle ipotesi aggravate a meno che dallo stesso legislatore non venga esplicitamente stabilito il contrario. Ciò posto, ritiene che la Commissione debba prendere atto di come, nella concreta prassi giudiziaria, il reato di furto praticamente non sia quasi più perseguito. Tale circostanza costituisce un elemento decisivo a favore dell'impostazione fatta propria dall'altro ramo del Parlamento. Per tali motivi il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 14.4 (nuovo testo) il quale si limita ad esplicitare la portata dell'articolo 14 del testo in esame. In subordine, il relatore ritiene che potrebbe prendersi in considerazione anche l'emendamento 14.3 nella riformulazione che il senatore Fassone si è riservato di presentare. Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti il relatore esprime un parere contrario.

Da ultimo, richiama l'attenzione sull'esigenza di introdurre nel disegno di legge in esame una disposizione transitoria, analoga all'articolo 99 della legge n. 689 del 1981, che disciplini l'applicazione delle nuove ipotesi di procedibilità a querela di parte con riferimento ai reati commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che determineranno agli stessi l'estensione di tale forma di procedibilità.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.30 Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca, Lubrano di Ricco, Manconi, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 11. *I*. Non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa le violazioni previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dalla legge n. 64 del 1974, dal primo comma dell'articolo 20, lettera *a*) legge 28 febbraio 1985, n. 47. È conseguentemente modificato l'articolo 1-*se*-*xies* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
- 2. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa della sospensione dell'ordine professionale e dall'albo dei costruttori le violazioni previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria estingue il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, previa acquisizione dei pareri favorevoli previsti nei casi di specie.
 - 4. Il ripristino dello stato dei luoghi estingue il reato.

11.1 Greco, Centaro

Al comma 1, nell'alinea, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «otto».

11.2 Pastore, Centaro

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «quattro mesi» con le parole: «otto mesi».

11.3 Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «di salvaguardia» aggiungere le parole: «dell'ambiente e».

11.4 FASSONE

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «trasformare in violazioni amministrative» con le altre: «abrogare le fattispecie penali che prevedono».

11.5 Lauro

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «concreto».

11.40 IL GOVERNO

Al comma 1, nelle lettere a) e b)sostituire le parole: «urbanistica e ambientale»con le parole: «a difesa dell'ambiente e del territorio».

11.6 FASSONE

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«e) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

11.7 Lauro

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) in materia di tutela della programmazione urbanistica e di conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, è determinata l'estinzione del reato in caso di riduzione in pristino o di rilascio successivo di autorizzazione in sanatoria».

11.8 Greco, Centaro

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) stabilire le modalità di esecuzione da parte del pubblico ministero delle sentenze emesse dal Giudice a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

11.9 Meloni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- 1-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire cinque milioni i reati previsti dalle seguenti norme:
- «*a*) articoli 21, commi 1 e 2, 23 e 23-*bis*, della legge 10 maggio 1976, n. 319, limitatamente all'effettuazione di scarichi comunque adeguati ai limiti fissati nella legge, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;
- b) articolo 18, commi 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 limitatamente alle ipotesi di scarico di acque, conformi per le loro caratteristiche ai limiti fissati nella legge, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- c) articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, limitatamente allo scarico di acque, adeguato ai limiti fissati nella legge, ma privo della relativa autorizzazione;
- d) articolo 24, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente all'ipotesi in cui il nuovo impianto attivato sia conforme ai requisiti della legge e comma 3, limitatamente all'ipotesi in cui i dati relativi alle emissioni siano in linea con le previsioni normative, nonchè articolo 25, comma 6, limitatamente alla modifica non producente variazioni sostanziali nella qualità delle emissioni:
- e) articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, limitatamente all'eliminazione degli olii usati come combustibile, qualora sia intervenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
 - f) articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- g) articoli 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 5 novembre 1971, n.1086».

1-ter. Per la violazione di cui al comma 1-bis possono essere previste sanzioni accessorie idonee a prevenirle.

11.20 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «1-bis. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzione pecuniaria pari all'ammontare dell'analoga sanzione penale ed in assenza di essa non inferiore a lire dieci milioni i reati previsti dalle seguenti norme:
- *a)* legge n. 319 del 10 maggio 1976, articoli 21, commi 1 e 2, 23 e 23-*bis*, limitatamente alla effettuazione di scarichi comunque adeguati ai limiti di legge senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;
- b) decreto legislativo n. 133 del 27 gennaio 1992, attuazione delle direttive CEE n. 464 del 1976, n. 176 del 1982, n. 513 del 1983,

- n. 156 del 1984, n. 491 del 1984, n. 347 del 1988 e n. 415 del 1990 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, articolo 18, commi 1 e 2 limitatamente alle ipotesi di scarico di acque comunque allineate per le loro caratteristiche ai limiti di legge senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;
- c) decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, articolo 18, comma 1, attuazione della direttiva (CEE) n. 68 del 1980, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (limitatamente allo scarico di acque a norma di legge ma privo della relativa autorizzazione);
- d) decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988, attuazione delle direttive CEE nn. 779 del 1980, 884 del 1982, 360 del 1984 e 85/203 del 1985 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 24, comma 2 limitatamente ai casi in cui non sia stata conseguita l'autorizzazione alla realizzazione e l'attività corrisponda ai requisiti di legge; comma 3, limitatamente ai casi di ritardi giustificabili e comunque fermo restando la rispondenza delle emissioni dei valori di legge e comma 4, limitatamente alle inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa dettate dalla pubblica amministrazione nell'ambito della sua specifica potestà di controllo e che non costituiscano comunque violazione di prescrizioni di legge nazionali, nonchè articolo 25, comma 6, limitatamente alle modifiche che non producono variazioni sostanziali nelle qualità delle emissioni;
- e) decreto legislativo n. 95 del 27 gennaio 1992, attuazione delle direttive (CEE) n. 439 del 1975 e (CEE) n. 101 del 1987, relative alla eliminazione degli oli usati, articolo 14, comma 4, limitatamente ai casi in cui sussista comunque l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e le attività indicate vengano svolte senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione ma siano comunque conformi alle norme di legge;
- f) decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1988, attuazione della direttiva CEE n. 827501 relativa ai rischi di incentivi rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge n. 183 del 1987, limitatamente all'articolo 21, commi 1, 2 e 5.

11.10 Centaro, Greco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: «supera i valori limite di emissione» e prima delle parole: «di immissione» sostituire la lettera «e» con la lettera «o».

11.11 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

- 1. Non costituiscono reato e sono soggetti alla sanzione amministrativa le fattispecie di cui agli articoli 21, commi 1 e 2, 22, 23, 23-bis, della legge 10 maggio 1976, n. 319, limitatamente all'effettuazione di scarichi comunque conformi ai limiti di legge, in assenza della relativa autorizzazione, semprechè questa sia concedibile. Resta comunque sottoposta a sanzione penale l'effettuazione di scarichi quando l'autorizzazione sia stata negata o revocata.
- 2. Non costituiscono altresì reato e sono soggette alla sanzione amministrativa tutte le fattispecie in materia di scarichi, smaltimento dei rifiuti industriali concernenti:
- a) la mancata o tardiva tramissione di documentazione o invio dei dati riferiti a censimenti catastali o di analisi chimiche, rilievi strumentali;
- b) la gestione formalmente difforme dalle prescrizioni dettate dall'autorizzazione;
- c) il ritardato ottenimento di autorizzazione a fronte di attività comunque ammesse nei limiti prescritti dalla legge;
- d) mancato o tardivo esercizio di attività collaterali che non costituiscono comunque pericolo, offesa o inquinamento dell'ambiente.

11.0.1 Centaro, Greco

Art. 13.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «non inferiore a lire un milione e».

13.1 Greco

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «un milione» con l'altra: «trecentomila».

13.1 (Nuovo testo) Greco

Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine le parole: «e di svolgere l'ufficio di amministratore di società».

13.2 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, lettera b) aggiungere alla fine le parole: «e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».

13.2 (Nuovo testo) Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Sopprimere la lettera c).

13.3 Centaro

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere per la violazione del divieto di cui alla lettera b) una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a due milioni e non superiore a trenta milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta, e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza nonchè il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni».

13.4 Greco

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «del divieto» con le altre: «dei divieti».

13.5 Pastore, Centaro, Greco

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «estendendola» a: «trattaria» con le seguenti: «prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre Banche».

13.6 Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.7 Pastore, Centaro, Greco

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

13.8 Greco

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista ovvero che hanno utilizzato illecitamente, altri strumenti di pagamento contravvenendo alle clausole contrattuali poste a tutela della fede pubblica;».

13.9 IL RELATORE

Al comma 1, lettera e) aggiungere dopo la parola: «inseriti» le parole: «e conservati per un periodo non superiore a tre anni dall'ultima annotazione».

13.10 Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «di cui alla lettera e) con le altre: «informatico tenuto dalle camere di commercio».

13.11 PASTORE, CENTARO

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1 Centaro

Sopprimere l'articolo.

14.2 Greco

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. Il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, anche se aggravato ai sensi dell'articolo 625 nn. 2, 4, 6, 7 e 8, è perseguibile a querela di parte.
- 2. Si procede tuttavia d'ufficio quando ricorrono una o più circostanze di cui agli articoli 61 e 112 del codice penale, ovvero quando il reato è connesso con altro per il quale si procede d'ufficio.

- 3. La querela non è soggetta ad oneri di alcun genere. Essa non impedisce l'adozione del decreto penale di condanna, salva dichiarazione contraria del querelante, e non comporta condanna alle spese o rifusione dei danni in capo al querelante in misura diversa da quanto previsto per il denunciante.
- 4. La procedibilità a querela non preclude l'espletamento di indagini nè l'arresto in flagranza, ricorrendo i presupposti di legge, ma in questo caso l'avente diritto deve essere interpellato e dichiarare la sua volontà, anche senza formalità, entro ventiquattro ore dall'avvenuto arresto».

14.3 FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «codice penale» inserire le altre: «anche se concorre una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale».

14.4 Meloni

Al comma 1, dopo le parole: «codice penale» inserire le altre: «anche se concorrono una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 61, 110 e 625 del codice penale».

14.4 (Nuovo testo) MELONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, a meno che non ricorrano le circostanze aggravanti».

14.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, VALENTINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «è perseguibile d'ufficio il reato di cui all'articolo 625 del codice penale».

14.6 Pastore, Centaro, Greco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle fattispecie aggravate di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 e 5 del codice penale».

14.7 Salvato

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità e di sanzioni sostitutive)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni sola o congiunta a pena pecuniaria), nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonchè al pagamento a titolo di sanzione non penale di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, ragguagliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;
- b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'ambito di applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle disposizioni penali menzionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;
- c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte analoghe a quelle per le quali si procede di ufficio e che non siano di rilevante gravità;
- d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:
- 1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;
- 2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai soggetti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quiquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

- 3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;
- 4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;
- 5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospendibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice».

16.0.1 IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

104^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente PORCARI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,16.

IN SEDE REFERENTE

(2914) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italo-francese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997

(2915) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione con esiti separati)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il relatore, senatore CORRAO, ricorda di aver rivolto alcuni quesiti al Governo nel corso della precedente seduta; domanda altresì se sia noto l'ammontare degli investimenti effettuati dall'industria cinematografica nazionale, da quando nel 1966 furono firmati i primi accordi di coproduzione con la Francia e con la Spagna.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene assurdo che si debba discutere di un argomento come la coproduzione cinematografica nella Commissione affari esteri, che si vede costretta a esaminare accordi internazionali nelle materie più disparate, quasi potesse avere una competenza onnicomprensiva. In realtà accordi come quelli in esame non dovrebbero neppure essere sottoposti al Parlamento, se l'insipienza degli uffici governativi non portasse a prevedere con una legge la copertura di oneri di infima entità. È auspicabile che, nell'ambito delle riforme istituzionali ovvero con più semplici accorgimenti dettati dal buon senso, si possa evitare in futuro l'autorizzazione parlamentare per la ratifica dei trattati che non abbiano una straordinaria valenza politica.

Il presidente PORCARI ricorda che, nell'ordinamento vigente, devono essere assegnati alla Commissione tutti i disegni di legge relativi alla ratifica di accordi internazionali. Dichiara peraltro di condividere l'auspicio che l'intera materia sia riconsiderata, anche al di là delle innovazioni già presenti nel testo della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Il senatore ANDREOTTI fa presente che è stata recentemente avanzata una proposta volta a introdurre una sorta di silenzio-assenso per la ratifica degli accordi internazionali, nel senso che il Parlamento avrebbe a disposizione quindici giorni, a decorrere dalla pubblicazione dell'accordo, per richiedere che esso gli sia assegnato ai fini di una discussione prima della ratifica.

Il senatore MARTELLI dichiara di condividere le perplessità e i dubbi espressi dal relatore, sperando che essi non disturbino troppo i promotori dei due accordi in esame.

Il sottosegretario SERRI pone in risalto anzitutto le principali modifiche che i due accordi in esame recano ai precedenti accordi di coproduzione con la Francia e con la Spagna. In particolare, l'apporto minimo del coproduttore minoritario è diminuito dal 30 al 20 per cento, con la possibilità di ulteriori riduzioni nel caso di coproduzioni multilaterali ovvero per le opere il cui costo supera una determinata soglia. È poi previsto che la commissione mista possa riunirsi, in aggiunta agli incontri periodici, anche quando si debbano assumere appropriate iniziative al fine di garantire il funzionamento equilibrato degli accordi.

Assicura poi che, nel corso di un'esperienza trentennale, non sono mai sorti problemi di compatibilità con la normativa comunitaria sulla concorrenza. Inoltre fa presente al relatore che i finanziamenti statali sono limitati alla quota italiana delle coproduzioni e, pertanto, ciò non comporta un depauperamento del fondo destinato all'incentivazione dell'industria cinematografica internazionale.

Il relatore CORRAO prende atto delle risposte del rappresentante del Governo, che peraltro non lo convincono del tutto, poichè il sostegno alle coproduzioni dei due paesi costituisce in ogni caso un'alterazione della concorrenza e, per quanto riguarda la quota minoritaria, non sono chiare le ragioni per cui si è ritenuto di abbassare il limite minimo al 20 per cento. Ribadisce poi la sua proposta di affidare a un ristretto numero di funzionari la rappresentanza dell'Italia in tutte le commissioni miste o paritetiche che gestiscono accordi di coproduzione con i paesi europei.

Pur con le riserve testè espresse, ritiene che siano prevalenti le ragioni a favore di una ratifica degli accordi in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione dei disegni di legge nn. 2914 e 2915, nonchè di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(2993) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA, il quale ricorda che l'accordo in esame è volto a permettere allo Stato di San Marino di avere uno scalo per l'esercizio dei servizi aerei sul territorio italiano. Con lo scambio di lettere fra i due Governi è stato risolto l'unico problema di natura fiscale legato all'esenzione dell'IVA – che non è stata concessa – per i vettori aerei; esso, rimuovendo l'ostacolo giuridico, rimanda ad un Protocollo aggiuntivo la definizione dei dettagli operativi e pertanto, vista la necessità della soluzione del caso che vede la Repubblica di San Marino geograficamente impossibilitata ad altra ipotesi, auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

La senatrice DE ZULUETA chiede al Governo di fornire elementi chiarificatori dei rapporti generali fra Italia e San Marino in materia fiscale, data l'importanza della questione tuttora aperta e non risolta fra i due Stati, che sembra rendere problematica la collaborazione soprattutto nel campo dell'informazione bancaria legata alla lotta al riciclaggio del denaro sporco.

Il sottosegretario SERRI, non avendo nulla da aggiungere sull'accordo specifico, ne raccomanda la sollecita approvazione, promettendo al contempo di far pervenire alla Commissione le informazioni richieste.

Il presidente PORCARI, ricordati i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

(3003) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore VOLCIC ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione costituisce un passo verso la conclusione di una tormentata storia delle minoranze italiane rimaste divise fra la Croazia e la Slovenia. Dal primo memorandum d'intesa con i due paesi, che la Slovenia non firmò nel 1992 impegnandosi comunque a rispettarne i principi, il Governo ha cercato di preservare il carattere sostanzialmente unitario delle due componenti della minoranza italiana, che si trovò divisa in due Stati legati tra loro da complicati rapporti. L'accordo in esame prevede che gli italiani possano cambiare la residenza e godano della mobilità di lavoro fra le due Repubbliche, le quali a loro volta – vale in questa sede per la Croazia - si impegnano a garantire libertà e salvaguardia contro le discriminazioni. Particolarmente importante è l'estensione dei diritti degli italiani delle zone A e B a coloro che vivono in tutta la Croazia, nonchè il riconoscimento dell'Unione Italiana come ente dotato di personalità giuridica, che rappresenta la minoranza italiana. Per converso l'Italia si impegna a concedere alla minoranza croata in Molise la tutela delle sue specificità culturali, mentre manca qualsiasi riferimento a comunità croate in altri territori. Ricorda infine che l'onere veramente esiguo servirà a coprire un ventaglio di strumenti a disposizione delle minoranze etniche per rinsaldare la sopravvivenza del legame culturale e pertanto raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento.

Il presidente PORCARI domanda se, oltre l'Unione Italiana, esistano altre organizzazioni analoghe.

Il senatore VOLCIC ricorda brevemente la storia della minoranza italiana, dalle prime opzioni a favore del regime di Tito alle successive generazioni, che si sono trovate via via riunite sotto questa unica organizzazione che ha cambiato atteggiamento progressivamente, perdendo i connotati titoisti e avviando rapporti culturali con l'università popolare di Trieste sino a costituire oggi un punto di riferimento non condizionato da parti politiche.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede se vi sia anche in Dalmazia una minoranza italiana.

Il relatore VOLCIC ricorda che l'unica città a maggioranza italiana fu Zara ma che i suoi abitanti sono poi emigrati e non è più possibile parlare di una minoranza italiana vera e propria.

Il sottosegretario SERRI concorda con l'esaustiva relazione e sollecita l'approvazione del provvedimento, ricordando che la Croazia ha ratificato l'accordo, dopo un travagliato esame parlamentare.

Il presidente PORCARI rinvia il seguito dell'esame, in mancanza della trasmissione dei prescritti pareri.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

103^a Seduta

Presidenza del Presidente GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2999) DOLAZZA. – Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa

(2160) MANCA ed altri. – Modifiche dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa

(Esame del disegno di legge n. 2999, congiunzione con il disegno di legge n. 2160 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2160, congiunzione con il disegno di legge n. 2999 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2160 sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il senatore UCCHIELLI riferisce sommariamente sul disegno di legge n. 2999, dando altresì conto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 1ª Commissione. Propone, quindi di procedere congiuntamente all'esame di questo provvedimento con il disegno di legge n. 2160.

La Commissione conviene.

Il relatore UCCHIELLI, quindi, dato conto del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione verso il disegno di legge 2160, e considerata la complessità della materia, propone di integrare la

composizione del Gruppo di lavoro, istituito nella seduta del 14 gennaio, chiamando a farne parte un rappresentante per Gruppo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del relatore, pur se invita a ridurre al massimo i tempi di lavoro di tale Gruppo. Il Presidente poi, acquisite le designazioni, chiama a far parte del Gruppo di lavoro, coordinato dal relatore Ucchielli, in aggiunta ai senatori Dolazza, Manca, Pellicini, Petrucci e Russo Spena, i senatori Fumagalli Carulli, Robol, Gubert, De Santis, Semenzato ed Agnelli.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato e riprenderà non appena ultimati i lavori del Gruppo di lavoro.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di A/R SM Marina 1/98 relativo all'acquisizione di un'unità maggiore (n. 208)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con osservazioni) (R139 b00, C04ª, 0026°)

Il relatore UCCHIELLI riferisce, proponendo in primo luogo di chiamare la nuova unità maggiore della Marina militare «Luigi Einaudi». Rileva poi che nel nuovo scenario geo-strategico internazionale continuano a evidenziarsi frammentazioni e contrasti di interesse che rischiano di svilupparsi in modo incontrollato e di costituire ostacoli al progetto di conseguimento di un assetto internazionale stabile e pacifico. Permangono infatti gli effetti negativi generati dal nazionalismo etnico più esasperato, alimentato dalle ideologie religiose che trovano terreno fertile nelle crisi economiche degli Stati interessati da tale fenomeno. Prova ne sono le crisi verificatesi negli ultimi anni nelle aree periferiche della ex Unione Sovietica, dei Balcani, dei paesi medio-orientali, delle aree del Golfo arabico, del corno d'Africa e del nord Africa. Le ricorrenti crisi inducono inoltre i paesi delle aree a rischio a dotarsi di strumenti militari di rilievo.

In tale contesto si inquadra la politica estera nazionale che pone l'attiva partecipazione italiana nell'ambito delle iniziative della comunità internazionale e del loro sviluppo sul piano militare attraverso le alleanze costituite. Il possibile insorgere di crisi che possono minacciare interessi dei Paesi occidentali in aree anche lontane da quelle metropolitane e la nuova tipologia della minaccia ha fatto evolvere il concetto strategico dell'alleanza atlantica e non ultimo dell'UEO, con uno spostamento di enfasi dalla difesa collettiva verso la sicurezza collettiva, comportando un'accresciuta esigenza di ricorso all'intervento militare in supporto delle azioni diplomatiche. Le forze navali, tenuto conto della loro capacità di rapida dislocazione anche in aree ove non sia previsto supporto logistico, della flessibilità e della capacità di assicurare la loro visibilità,

rappresentano uno strumento essenziale di sostegno e di forza per le iniziative politico-diplomatiche nella gestione e controllo delle crisi.

Appare logico prevedere che lo strumento aeronavale nazionale sarà chiamato sempre più ad assolvere compiti in contesti sia nazionali che internazionali connessi a tale politica. L'assolvimento di questi compiti non può prescindere dalla disponibilità continua di idonee capacità di comando e controllo e di una adeguata forza aeronavale anfibia.

È nel nuovo contesto delle operazioni interforze che sarà sempre più sentita l'esigenza di poter disporre di forze aeromarittime con capacità di intervento a braccio lungo sul mare e dal mare. Il dispositivo aeronavale costituisce infatti un vero e proprio valore aggiunto e spesso risulta l'unico fattore abilitante per consentire allo strumento militare di esercitare influenza sugli avvenimenti a terra.

Le esperienze maturate negli ultimi anni in operazioni internazionali e multinazionali a carattere umanitario e di *peace-keeping* hanno ampiamente confermato come solo unità maggiori, come la Garibaldi, posseggano le potenzialità necessarie ad esercitare funzioni di comando e controllo oltre ad una adeguata componente di volo in grado di integrare e rendere più flessibili e credibili le capacità di proiezioni dal mare di forze anfibie o anche solo terrestri.

Pertanto, tenuto conto che le unità anfibie attualmente disponibili non sono numericamente sufficienti, che soltanto la nave Garibaldi dispone di una capacità di comando e controllo in grado di far operare aeromobili ad ala fissa, che inoltre il disarmo della nave Vittorio Veneto nei primi anni del 2000 ridurrà ulteriormente le capacità di comando e controllo ed elisbarco, deve essere considerata esigenza primaria dello strumento militare nazionale, quella di disporre entro i primi anni del prossimo secolo, di almeno una nuova unità che consenta di ridurre ed eliminare tali carenze. In termini operativi si configura l'esigenza di un'unità polivalente con adeguate capacità di trasporto e sbarco nonchè elisbarco di forze (anfibie e non) e relativi mezzi operativi e di supporto, adeguate capacità di comando e controllo, nonchè idonea all'imbarco di una componente aerea organica composta da velivoli ad ala rotante e ad ala fissa. I contratti di fornitura saranno prevalentemente in ambito nazionale e conseguentemente il materiale di prevista acquisizione all'estero sarà molto limitato – nell'ordine di grandezza del 3 per cento -. Il programma prevede inoltre l'impiego di circa 12 mila unità lavorative all'anno, il che equivale all'impiego lavorativo di circa 2000 persone per sei anni.

Il relatore propone infine di esprimere un parere favorevole osservando che il Governo valuti con attenzione la scelta dell'impresa cantieristica alla quale affidare la realizzazione dell'unità maggiore e la localizzazione delle imprese alle quali affidare le forniture delle strutture accessorie, anche in relazione alle possibili ricadute economiche e sociali dell'investimento previsto e per le sue opportunità occupazionali.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore RUSSO SPENA il quale osserva che il progetto in discussione per la nuova unità maggiore si riferisce alla realiz-

zazione di una nave porta aeromobili di circa 20 mila tonnellate di dislocamento, capace di trasportare una componente aerea di composizione variabile comprendente aerei a decollo verticale e/o elicotteri oltre ad una forza di sbarco di circa 500 uomini. Il progetto riguarda una nave ibrida che combina le funzionalità di due unità normalmente presenti nelle forze anfibie maggiori: la LHA, porta-elicotteri d'assalto, e la LPD nave con bacino allagabile. La nuova unità maggiore dispone infatti di un bacino allagabile a poppa, dove possono essere trasportati sia mezzi da sbarco che veicoli a cuscino d'aria che possono uscire in mare e raggiungere la spiaggia tramite una rampa prodiera apribile. La nave potrà inoltre assumere il ruolo di sede di comando di una forza operativa combinata per la condotta di operazioni di combattimento complesse. Il costo del progetto è di circa 1500 miliardi nei quali non sono tuttavia compresi i costi della componente di volo.

La nuova unità maggiore – prosegue il senatore – arriva alla discussione in Parlamento dopo un lungo dibattito svoltosi all'interno della Marina militare e anche sulla pubblicistica specializzata, a proposito della configurazione che avrebbe dovuto assumere la nave destinata a sostituire l'incrociatore Vittorio Veneto. Il punto di discussione principale riguardava il tipo di nave da costruire: se una unità porta aeromobili pura oppure una unità ibrida a vocazione prevalentemente anfibia.

Le Marine NATO in anni recenti hanno avviato una serie di iniziative rivolte al potenziamento delle rispettive capacità anfibie e ad una migliore integrazione tra loro attraverso una serie di iniziative congiunte sia nell'ambito della NATO che in ambito UEO, sia infine su base bilaterale e multilaterale nazionale.

Il senatore prosegue rilevando che attualmente le forze anfibie italiane sono costituite per quanto riguarda la componente terrestre dal raggruppamento San Marco di base a Brindisi e dalle unità della 3^a divisione navale sempre di Brindisi. In particolare le navi San Marco, San Giusto e San Giorgio rappresentano la componente navale della nostra forza anfibia. Nei mesi scorsi si era avanzata la possibilità di costituire una brigata anfibia interforze unendo sotto un unico comando il raggruppamento San Marco e il reggimento Lagunari Serenissima dell'esercito attualmente dipendente dal comando forze di proiezione di Milano. Notizie di stampa davano addirittura conto della prevista data di costituzione della nuova unità (metà dello scorso settembre) ed anche un nome (14ª brigata anfibia). Di tale progetto non si è tuttavia più saputo nulla, pare per dissensi tra Esercito e Marina. La decisione di sostituire il Vittorio Veneto con una nave avente capacità anfibia delinea lo strumento militare navale fortemente connotato in senso offensivo e di proiezione della forza. Per la nostra Marina si tratta di uno dei più radicali mutamenti di fisionomia e capacità operative intervenute nel secondo dopoguerra. Tutto ciò premesso, vi possono quindi essere due ordini di osservazioni uno di carattere tecnico, l'altro di carattere politico-militare. Il primo riguarda l'opportunità di costruire una nave ibrida metà portaeromobile e metà nave-bacino. La Marina italiana tradizionalmente realizza unità che sovraccarica di funzioni e armamenti, soluzioni ibride che spesso non hanno dato buoni risultati. La nuova unità maggiore sembra purtroppo muoversi su questa linea.

Sul piano politico-militare la scelta di realizzare una nave da assalto anfibia definisce una politica militare aggressiva con capacità di proiezione in teatri lontani la cui utilità e ragionevolezza sono discutibili. Per tali ragioni il Gruppo di Rifondazione Comunista è contrario al programma proposto dal Governo.

Il senatore MANCA si sofferma brevemente sulle caratteristiche della nuova unità maggiore, rilevando che il programma prevede l'acquisizione di una nave flessibile, semplice ed economica che abbia le caratteristiche proprie delle unità anfibie e quelle più specifiche a carattere aero-navale. Si tratta di un programma condivisibile da un punto di vista tecnico, pur se occorre valutare se sia stata prevista in modo specifico la sua difendibilità. Da questo punto di vista si richiama a quanto sostenuto dall'ammiraglio Mariani che durante la sua audizione della scorsa settimana ha affermato che la nuova unità maggiore, oltre alla copertura delle altre navi impegnate sarà dotata di un formidabile sistema missilistico anti-aereo e anti siluro coniugato con gli *standards* di sicurezza più elevati. Poichè l'ammiraglio Mariani ha assunto in tal modo responsabilità precise in merito alla difendibilità della nave, la sua parte politica esprime sul programma parere favorevole.

Il senatore PERUZZOTTI, premesso che le esigenze della Marina sono state trascurate per troppi anni, sottolinea la necessità di dotare quella Forza armata dei mezzi tecnologici più moderni, tra i quali si inquadra la nave in titolo. Esprime comunque perplessità circa la veridicità delle cifre indicate e chiede che venga prestata la massima attenzione alla lievitazione dei prezzi, eventualmente attraverso l'istituzione di un organismo *ad hoc*.

Il senatore PALOMBO ricorda le linee di sviluppo degli ultimi due decenni della Marina militare e le incertezze in sede di bilancio per la Difesa: ne trae spunto per lamentare le difficoltà nelle quali si trova ad operare quella Forza armata, per la quale era stato originariamente prevista la costruzione di due unità maggiori. Propone, pertanto, di sostenere il Programma in titolo. Ricorda che anche le Marine di altri Paesi si dibattono in problemi pesanti di bilancio, ma inferiori a quelli italiani: il nostro Governo non è obbligato ad assumere impegni internazionali precisi e vincolanti, moralmente e politicamente, se poi non è in grado di adempiervi per mancanza di mezzi. Chiede di sapere perchè la Marina e il Governo hanno soppresso la costruzione della vera «Unità maggiore» che doveva essere in grado di assicurare la proiezione di forza in mare aperto. Altresì chiede di sapere perchè la Marina e il Governo lasceranno il Paese sprovvisto di Unità maggiori, considerato che la Garibaldi non può dividersi in tre e che fra dieci anni sarà oltre i tre quarti della sua vita operativa e completamente superata per le esigenze nazionali a causa della sua piccola piattaforma.

La tentazione sarebbe nel senso di esprimere un parere negativo, però, considerate le condizioni in cui versa il nostro naviglio e il valore dei suoi marinai, sarebbe letale per la nostra gloriosa Marina non esprimere un parere favorevole all'approvazione del Programma.

Il senatore MANFREDI, in parziale dissenso dal collega di Gruppo, senatore Manca, mostra qualche perplessità, giacchè al Programma non sono state presentate possibili alternative concrete. La soluzione prospettata impone al Parlamento una via obbligata, che pur potrebbe non essere del tutto convincente sul piano operativo, già solo per il rischio di momenti di *black-out* funzionale, legati alle periodiche revisioni che si renderanno necessarie nell'arco di vita della nave. Chiede di sapere se non sarebbe stato preferibile progettare, in luogo di un'unica unità maggiore, una pluralità di navi, pur di minor stazza, tra loro intercambiabili.

Il senatore MANCA chiede di sapere se il Programma sia stato sottoposto al Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Il sottosegretario BRUTTI offre assicurazioni al riguardo.

Replica il sottosegretario BRUTTI, definendo compatibile la progettata unità navale con il dispositivo militare italiano, sia in contesto NATO, sia al di fuori di esso (come lo sarebbe stato, ad esempio per l'intervento in Albania). Ciò premesso, reputa scarsamente fondate molte delle obiezioni formulate.

Difende le potenzialità di questa nave che contribuisce a dare credibilità ed autorevolezza all'azione internazionale del Governo italiano. Accoglie con favore la proposta della denominazione, suggerita dal relatore, per attribuire alla nave il nome del primo Presidente della Repubblica.

Replica il relatore UCCHIELLI ribadendo quanto da lui affermato all'inizio dell'esame del provvedimento. Conferma la sua opinione favorevole al Programma in titolo ed auspica l'approvazione di parere favorevole con le osservazioni formulate in ordine alla lievitazione dei prezzi e l'auspicio della denominazione prospettata.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RUSSO SPENA ribadisce la sua contrarietà al Programma in titolo.

Il senatore LORETO esprime un giudizio positivo per l'elevata qualità del dibattito odierno e preannuncia il suo voto favorevole. Auspica però, che nell'avvenire l'esposizione delle caratteristiche dei nuovi strumenti militari avvenga non solo ed esclusivamente da parte dello Stato maggiore dell'Arma competente, ma anche da altri tecnici della Difesa, in modo da introdurre una visione interforze.

Con riferimento ai costi preventivati reputa comprensibile l'insorgere di pur limitate lievitazioni di costi. Sottolinea, al contempo, la necessità di tutelare i livelli occupazionali nei cantieri che contribuiranno alla produzione della nave a «compensazione» di drastici tagli subiti dalla revisione dell'area tecnico-industriale.

Posta ai voti, la proposta favorevole al Programma con le osservazioni dianzi precisate è approvata con un voto contrario e un'astensione.

Il presidente GUALTIERI si rallegra per la coincidenza del voto favorevole al Programma con il passaggio delle consegne, che avverrà domani, fra i Capi di Stato Maggiore della Marina, uscente ed entrante.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

113^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

La seduta inizia alle ore 12,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C05^a, 0013^o)

Il senatore VEGAS rileva che alcune informazioni apparse sulla stampa in merito alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e alle misure in materia sanitaria inducono a supporre che la manovra approvata per il 1998 comporti effetti finanziari sul bilancio dello Stato di entità diversa da quanto inizialmente quantificato. Sottolinea, quindi, che sarebbe opportuno che la Commissione chiedesse al Ministro del tesoro indicazioni sull'efficacia delle misure di contenimento adottate nella scorsa sessione di bilancio.

Il presidente COVIELLO ritiene che la presentazione di un'interrogazione al Ministro del tesoro – che potrebbe eventualmente essere svolta in Commissione – , consentirebbe di acquisire tutte le informazioni necessarie relativamente al rilevante problema segnalato dal senatore Vegas.

MATERIE DI COMPETENZA

Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea (Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio) (R050 001, C05^a, 0002^o)

Il relatore MORANDO sottolinea, nell'individuare in via preliminare il rilievo politico dello studio presentato dal Tesoro nel gennaio 1998 al Consiglio ECOFIN, che tale documento non può essere considerato un puro esercizio accademico – in quanto predisposto dal Ministero del tesoro e ricevuto da un soggetto istituzionale – ma non può neanche essere definito un programma di politica economica, poichè esplicitamente utilizza ipotesi e non pone obiettivi, e perchè, comunque, il periodo cui si riferisce non coincide con quello del Governo e della legislatura. A suo avviso, il documento deve essere considerato uno studio politicamente impegnativo sulla sostenibilità del debito pubblico italiano e sulla possibilità di mantenere nel tempo il rispetto dei parametri di Maastricht. Pur sottolineando che esso non deve essere presentato come una prova supplementare chiesta all'Italia per la partecipazione all'Unione monetaria e che la collocazione interna del nostro debito e numerosi studi confermano la sostenibilità del debito pubblico italiano, rileva che l'eccezionalità dei risultati raggiunti, purtroppo estremamente recenti, sembra richiedere un impegno esplicito al mantenimento di tali parametri. Osserva che il documento predisposto dal Ministero del tesoro è finalizzato a dimostrare che il Paese può raggiungere in tempi ragionevoli un rapporto debito/PIL in linea con le indicazioni di Maastricht e che il Governo si impegna a perseguire tale obiettivo; rileva, peraltro, che anche il progetto di riforma dell'articolo 81 della Costituzione, formulato dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, evidenzia che l'obiettivo di risanamento è largamente condiviso ben oltre i limiti della attuale maggioranza.

Il relatore evidenzia che il documento individua il cambiamento nella gestione della finanza pubblica e l'inizio della nuova cultura della stabilità a partire dai primi anni '90, come dimostrato dall'andamento di ciascuna delle variabili rilevanti per la partecipazione all'Unione europea. Ricorda che un unico momento di pausa rispetto al processo di convergenza si è manifestato nel 1995, probabilmente in ragione della fase di instabilità politica. Esamina, quindi, i vari parametri sui quali si basa il Patto di convergenza – inflazione, rapporto disavanzo/PIL, rapporto debito/PIL, tasso di cambio – esponendo i risultati raggiunti negli scorsi anni e, soprattutto, valutando la possibilità di mantenerli nel tempo.

Per quanto riguarda il tasso di inflazione, ricorda che il valore di consuntivo relativo al 1997 è inferiore a quanto richiesto dal Trattato; nel valutare la sostenibilità di tale risultato nel tempo, ricorda che le dinamiche inflattive manifestatesi nel corso del 1992 e del 1995 in occasione della svalutazione della lira, non dovrebbero riproporsi grazie alla stabilità della lira che dal 1996 ha oscillato all'interno della banda ristretta. Anche gli adeguamenti delle aliquote dell'IVA e delle altre imposte indirette – cui si può, peraltro, verosimilmente ricondurre il recente dato del mese in corso – resi necessari dall'esigenza di armonizzazione delle politiche fiscali e del risanamento, hanno comportato aumenti una tantum dell'indice, ma non sembrano avere innescato processi inflattivi. Segnala che, a suo avviso, il contenimento dell'inflazione è attribuibile al successo della politica di concertazione, che dal luglio 1993 caratterizza le relazioni sindacali. La prosecuzione della concertazione diventa dunque condizione essenziale per il contenimento del processo inflattivo; occorre tenere conto al riguardo che, come evidenziato da tutte le parti sociali, esiste una minaccia derivante da una particolare configurazione della politica della riduzione dell'orario di lavoro, tale da comportare un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto, da cui potrebbe conseguire un'inflazione da costi, cui deriverebbe la richiesta di adeguamenti salariali, originando così pericolose dinamiche dell'inflazione. Segnala quindi che la condizione essenziale per la sostenibilità del risultato in termini di inflazione, consiste nel formulare una progetto di riduzione dell'orario di lavoro che consenta il miglioramento della competitività e dell'efficienza, in modo tale da determinare il mantenimento della politica di concertazione.

Per quanto riguarda il percorso di convergenza nei saldi di finanza pubblica ricorda che due sono i parametri rilevanti: il rapporto disavanzo/PIL, per il quale viene indicato esplicitamente il limite del 3 per cento, e il rapporto debito/PIL, per il quale viene stabilito un valore indicativo del 60 per cento, tenuto conto peraltro, della tendenza. Ricorda che la forte attenzione rivolta negli anni scorsi al primo di questi parametri ha prodotto il successo del 1997, anno in cui il rapporto è in linea con quanto richiesto dal trattato di Maastricht. Per quanto riguarda la sostenibilità nel tempo del risultato raggiunto, sottolinea che essa è resa subordinata alla riduzione della spesa per interessi, anche se, a suo avviso, l'elemento più rilevante è rappresentato dal denominatore del rapporto, cioè il prodotto interno lordo, la cui dinamica, in quanto influenzata dalle politiche economiche, diventa un punto cruciale nell'esame da svolgere. A tale riguardo, ricorda che le previsioni di crescita per il 1997 sono state confermate e che, quindi, sembra iniziata una fase di crescita sufficientemente stabile; ne consegue che le ipotesi adottate dal documento per il triennio 1998-2000, basate sul mantenimento dell'attuale tasso di crescita dei consumi e su una ipotesi di forte crescita degli investimenti, sono realizzabili. Per quanto riguarda la spesa da investimenti rileva, che una dinamica sostenuta, già in atto per gli investimenti privati, dovrebbe essere perseguita anche per gli investimenti pubblici, che sarebbe auspicabile tornasse al livello del 1993. Segnala, peraltro, che una decisione relativa alla spesa pubblica per investimenti può essere realizzata solo tenedo conto delle decisioni adottate in merito al livello della pressione fiscale. Sulla base dell'attendibilità delle ipotesi di crescita del PIL, sottolinea che il mantenimento del rapporto disavanzo/PIL al livello richiesto dal trattato di Maastricht sembra possibile, anche in presenza di fasi cicliche negative. Esiste un unico elemento di rischio, come dimostrato dallo stesso studio del Tesoro, che è rappresentato dalla spesa pensionistica.

Il RELATORE affronta quindi il tema del rapporto debito/PIL, relativamente al quale sottolinea la necessità di verificare se la riduzione iniziata nel 1997 possa continuare nel tempo, consentendo di raggiungere il livello del 60 per cento richiesto dal Trattato. Data la struttura del debito, solo un rilevante aumento dei tassi di interesse, a suo avviso, potrebbe compromettere la tendenza alla riduzione; tenuto conto peraltro dell'adozione della moneta unica, le differenze dei tassi di interesse dipenderanno solo dal disavanzo di ciascun paese, parametro che, come precedentemente evidenziato, sembra in linea con i parametri comunitari. Rilevato che il documento del Tesoro propone vari esercizi di simulazione, sulla base di due scenari e di una serie di ipotesi in merito alle variabili coinvolte, osserva che l'ipotesi relativa alla crescita del PIL è in linea con le tendenze attuali, mentre sembra poco verosimile il suo

mantenimento per un periodo così prolungato (anche se negli USA, paese simile al futuro assetto dell'UE, negli anni '80 si è avuto un analogo ciclo di sviluppo). Per quanto riguarda l'ipotesi relativa all'avanzo primario, pari al 5 per cento, sottolinea che esso è inferiore a quello programmatico previsto nel DPEF per il triennio 1998-2000 e ricorda peraltro che sempre nel DPEF l'avanzo primario tendenziale è pari al 4 per cento circa negli anni 1999 e 2000. A suo avviso, quindi, l'ipotesi di un avanzo primario pari al 5 per cento, in linea con le previsioni del DPEF per il triennio, rappresenta invece una condizione meno sostenibile per gli anni successivi, perchè comporta un livello di avanzo complessivo piuttosto rilevante. Sembrerebbe più ragionevole ipotizzare un disavanzo complessivo pari al rapporto disavanzo/PIL richiesto dal trattato di Maastricht, lasciando che l'avanzo primario si determini di conseguenza, sulla base della spesa per interessi. Alcune simulazioni effettuate dal Servizio del bilancio del Senato sulla base di queste ipotesi confermano che si realizza comunque una diminuzione del rapporto debito/PIL e si ha quindi la convergenza del rapporto verso i valori richiesti dall'adesione all'Unione monetaria. Sulla base di questi esercizi, risulta peraltro evidente che la riduzione dell'avanzo primario può avvenire solo dopo che la riduzione dei tassi di interesse abbia espletato completamente il suo effetto sulla spesa per interessi; sottolinea, a tale riguardo, che la dimensione dell'avanzo primario necessaria per consentire la riduzione del rapporto debito/PIL, dipende in modo sostanziale dal tasso di crescita del PIL in relazione al livello del tasso di interesse.

Evidenzia quindi che il mantenimento della politica di rigore è condizione necessaria per consentire la riduzione al 60 per cento del rapporto debito/PIL e che, in tale contesto, la politica delle privatizzazioni rappresenta, comunque, uno strumento fondamentale nel perseguimento dell'obiettivo indicato. Ricorda brevemente, peraltro, che l'accelerazione delle privatizzazioni deve avvenire nell'ottica della tutela dei piccoli risparmiatori e di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Per quanto riguarda il tasso di cambio, il relatore sottolinea che dal 1996 la lira ha avuto un'oscillazione stabile all'interno della fascia ristretta delle monete. In merito alla sostenibilità della stabilità del cambio, fa presente che il tasso di cambio reale è tornato al livello registrato nel 1993 e che nel 1997 si è registrato un rilevante avanzo delle partite correnti; la considerazione che il livello dei tassi di interesse di lungo periodo è inferiore alla media europea e che le turbolenze sui mercati asiatici non hanno influito sulla stabilità della nostra moneta, sono tutte conferme sulla possibilità di mantenere un tasso di cambio stabile.

Segnala, infine, che le diverse analisi relative alla sostenibilità dei risultati del risanamento – che appaiono realistiche solo a condizione che sia perseguito e realizzato un miglioramento del tasso di occupazione – rendono necessario promuovere interventi in grado di creare nuovi posti di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

114^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUL RECENTE DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONSERVAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 31 DICEMBRE 1997 (A007 000, C05ª, 0014°)

Il presidente COVIELLO informa la Commissione che in data 20 febbraio 1998 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono stati conservati in bilancio 16 mila e 200 miliardi di lire di residui, pari al 68,3 per cento del totale delle disponibilità preesistenti. Ricorda che la Commissione, esaminando tale materia, aveva approvato una relazione in cui si auspicava che il Governo completasse la procedura sui residui di stanziamento determinando la cancellazione di circa il 30 per cento del loro ammontare. Esprime, pertanto, soddisfazione per la decisione assunta dal Governo.

IN SEDE REFERENTE

(2886) COVIELLO ed altri: Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento

(2975) VEGAS ed altri: Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il sottosegretario SALES informa la Commissione che il Governo nel corso della prossima settimana avanzerà una propria proposta sulla materia oggetto dei disegni di legge in titolo o nella forma di un disegno di legge o di un documento che sarà inviato al Parlamento. Precisa quindi che nella recente riunione del CIPE, che si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato ribadito che l'agenzia che si vuole istituire è soltanto uno strumento dell'intervento da attuare a favore delle aree depresse: la strategia cui saranno ispirate le politiche

pubbliche, invece, non potrà essere definita che dal Governo. È stato anche chiarito che il CIPE è l'organo titolare di tale potere di indirizzo, in quanto esso costituisce la sede di valutazione e di decisione cui partecipano tutti i Ministri a vario titolo competenti alla delineazione delle politiche per il Mezzogiorno. Si deve escludere, infatti, che le scelte riguardanti lo sviluppo delle aree depresse possano essere considerate un problema settoriale.

Precisa inoltre che dovrà essere affrontata la questione concernente talune difficoltà procedurali nell'attuazione della cosiddetta programmazione negoziata, attraverso la individuazione più precisa degli ambiti di competenza dei patti territoriali e dei contratti d'area e mediante una connessione tra essi e gli altri strumenti di finanziamento dello sviluppo.

Il senatore AMORENA considera contraddittorio il comportamento del Governo che, dopo aver deciso di rimettere al Parlamento ogni valutazione in ordine ai problemi ancora aperti sulla materia affrontata dai disegni di legge in titolo, sembra ora voler tornare sui propri passi, preannunciando la presentazione di una propria iniziativa.

Il presidente COVIELLO ritiene invece che il Governo, attraverso le dichiarazioni rese dal sottosegretario Sales abbia tenuto conto di quanto era emerso nel dibattito che si è svolto presso la Commissione nelle sedute della scorsa settimana. In effetti, da parte di molti Commissari è stata sottolineata l'esigenza che il Governo definisse una propria linea sulle materie concernenti l'intervento a favore delle aree depresse ed in particolare sugli enti di promozione dello sviluppo. Da ciò non deriva una chiusura della discussione, quanto piuttosto un ulteriore approfondimento dei temi in esame e l'avvio di una proficua collaborazione tra Parlamento e Governo su una materia di fondamentale interesse.

Con riferimento agli strumenti della cosiddetta programmazione negoziata, ricorda che essi furono definiti nella legge collegata alla finanziaria per il 1997 e che la Commissione sta svolgendo, anche sui problemi relativi alla loro attuazione, una indagine conoscitiva.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

122^a Seduta

Presidenza del Presidente ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2979) Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto

(Parere alla 2ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 febbraio scorso.

Proseguendo nel dibattito, interviene il senatore ALBERTINI, il quale condivide l'indirizzo di modifica del regime sanzionatorio penale degli illeciti tributari, in ragione della scarsa efficacia della disciplina vigente ai fini di una sempre più serrata lotta all'evasione fiscale. Infatti, al di là di alcuni provvedimenti posti in essere dal Governo, la sua parte politica giudica ancora largamente insufficiente l'azione antievasiva del governo Prodi. Ai fini di un rilancio della lotta all'evasione, egli giudica apprezzabile la limitazione del provvedimento di delega a quei comportamenti di rilevante offensività nei confronti dell'erario, ma ritiene opportuno calibrare il carattere di offensività anche rispetto alla tutela dei diritti di tutti i contribuenti. Condivide infine anche l'intento di deflazionare i procedimenti giudiziari, sempre in vista di una concentrazione sui fenomeni evasivi di più rilevanti dimensioni.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge delega, conviene con il senatore Bosello, – del quale non condivide la proposta politica complessiva – sulla necessità di qualificare la rilevante offensività degli illeciti tributari attraverso la previsione di soglie; e purtuttavia non ritiene il disegno di legge delega lo strumento più adatto per disciplinare specificamente questa parte della normativa.

Per quanto riguarda, invece, l'indicazione delle fattispecie rilevanti ai fini penali, propone di aggiungere anche la sottrazione al pagamento o alla riscossione delle ritenute fiscali e previdenziali da operare sui lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro. Tale proposta è motivata dalla considerazione, esposta in precedenza, che la sanzione penale deve essere posta anche a tutela di un interesse generale che supera l'interesse dell'erario. La sua parte politica ritiene inoltre essenziale prevedere uno specifico indirizzo al Governo affinchè, per quanto riguarda gli illeciti più gravi, si preveda un inasprimento delle sanzioni penali, anche rispetto alle pene detentive previste attualmente. Condivide, infine, i rilievi già avanzati circa la necessità di modificare il punto e) del comma 2, laddove la previsione della non punibilità di chi si avvale del cosiddetto diritto di interpello è ancorata esclusivamente al dettato normativo dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991. Da ultimo, ritiene preferibile non modificare la vigente disciplina relativa all'individuazione della competenza territoriale del giudice.

Il senatore BOSELLO chiede conferma al Sottosegretario del fatto che, come è stato ipotizzato da alcuni, la mancata previsione di soglie di punibilità nel disegno di legge è dovuta alla non univocità di vedute emerse in sede di commissione ministeriale che ha redatto il disegno di legge.

Il sottosegretario MARONGIU conferma la dichiarazione del senatore Bosello.

Interviene quindi il senatore ROSSI, il quale dichiara la netta contrarietà dei senatori della Lega Nord per la Padania indipendente allo strumento della delega legislativa. La sua continua riproposizione da parte del Governo espropria nei fatti il Parlamento nelle proprie prerogative di discussione, esame ed elaborazione delle leggi.

Interviene in replica la relatrice SARTORI, la quale riassume le questioni emerse dal dibattito. Per quanto riguarda la determinazione delle soglie di punibilità, chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo circa il mantenimento delle attuali soglie ovvero la loro elevazione. Per quanto riguarda la competenza territoriale del giudice, andrà valutata la possibilità di modificare la normativa in considerazione del fatto che, in alcuni casi, il criterio del luogo dell'accertamento dell'illecito tributario può creare degli equivoci. Un ulteriore punto che andrà valutato riguarda la dichiarazione annuale semplicemente infedele, chiarendo fin da adesso che la sanzione penale non dovrebbe riguardare i meri errori formali. Per quanto riguarda, invece, il ricorso allo strumento della legge delega, ribadendo quanto già affermato in sede di relazione, sottolinea la necessità di contemperare le esigenze di valutazione e esame dei provvedimenti da parte del Parlamento, con quella di assicurare una rapida definizione degli stessi.

Interviene in replica il sottosegretario MARONGIU, il quale rileva che la motivazione di fondo che ha indotto il Governo a predisporre il disegno di legge in esame risiede nel giudizio di larga insufficienza del regime sanzionatorio penale vigente, rispetto a un'efficace lotta all'evasione. Attualmente i giudizi penali relativi agli illeciti tributari sono costosi, lunghi e quasi mai raggiungono lo scopo principale di colpire i fenomeni di maggiore rilevanza. Va chiarito peraltro, e sono questi i principi fondamentali che hanno guidato il Governo, che nel settore penale tributario il giudice non può essere un sostituto del funzionario tributario, che l'accertamento d'imposta non deve essere effettuato in sede penale, che i meri adempimenti fiscali devono trovare la loro sanzione esclusivamente nella sede tributaria, che la sanzione penale, inoltre, deve essere riservata a vere e proprie manifestazioni di criminalità fiscale e che la connotazione necessaria di questo tipo di criminalità non può che essere la rilevanza economica dell'evasione. Il Sottosegretario passa quindi ad illustrare gli obiettivi fondamentali del disegno di legge, riassumibili nella considerazione che il sistema penale tributario deve consistere in un numero limitato di fattispecie e, che esso va orientato verso l'abbandono di fattispecie a contenuto meramente formale, con lo spostamento della rilevanza penale della fattispecie al momento della dichiarazione; esso deve inoltre prevedere una sanzione per la violazione degli obblighi della dichiarazione, con una disciplina sanzionatoria più grave nelle ipotesi di condotta ripetuta e sistematica, così come deve prevedere sanzioni per la fattispecie di dichiarazioni mendaci e per ogni comportamento che si estrinsechi nell'uso di documentazione falsa. La sanzione penale, inoltre, deve riguardare l'omessa presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta e deve quindi, da ultimo, sanzionare penalmente i comportamenti fraudolenti a danno dell'Erario. Un ulteriore obbiettivo è quello di inserire clausole generali di ravvedimento operoso e cause di non punibilità in relazione alle ipotesi di collaborazione del contribuente indagato. Infine, è necessario costituire un sistema esaustivo, con la contemporanea previsione di abrogazioni di norme penali tributarie attualmente vigenti, valutando altresì il raccordo tra il sistema delle pene accessorie previste con la gravità delle fattispecie stesse.

Per quanto riguarda la valutazione del Governo circa le proposte di modifica che potranno costituire oggetto del parere, il Sottosegretario dichiara il consenso ad una modifica del punto e) del comma 2, prevedendo che la non punibilità per il soggetto che si sia uniformato al parere reso dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive sia svincolata da una rigida previsione del dettato normativo dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991. Un ulteriore aspetto riguarda la possibilità di inserire l'abolizione del principio di ultrattività della norma penale tributaria previsto dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, armonizzando la disciplina tributaria al regime penale generale.

Per quanto riguarda, infine, la determinazione delle soglie per individuare le fattispecie economicamente significative da sottoporre alla sanzione penale, egli ritiene che vadano indicate una soglia minima – per escludere l'intervento penale nei casi economicamente non significativi –, una soglia percentuale – che assuma come base il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari evasi e l'entità

dei componenti reddituali e il volume d'affari dichiarati – e una soglia massima, oltre la quale scatta la sanzione penale, indipendentemente dal valore percentuale assunto dal rapporto tra valori dichiarati e valori evasi.

Per quanto riguarda, infine, la competenza territoriale, dichiara che gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali appaiono al momento non univoci, anche se le ragioni che fanno preferire l'indicazione della competenza territoriale secondo il criterio del luogo dove è avvenuto l'accertamento sembrano al momento prevalere.

Il Presidente ANGIUS rileva la qualità e l'approfondimento che hanno caratterizzato l'esame del disegno di legge in titolo, che sicuramente potranno contribuire a modificare la disciplina tributaria in vista di un nuovo rapporto tra il fisco e il contribuente.

Rileva peraltro con rammarico che la pur rispettabile valutazione del senatore Rossi in merito allo strumento della legge delega e il richiamo da lui fatto alla tutela delle prerogative parlamentari, sia in qualche modo in contraddizione con l'orientamento scelto dalla Lega Nord di sottrarsi sistematicamente ad ogni valutazione di merito, scegliendo quindi di non dare un contributo che potrebbe essere in alcuni casi apprezzabile, e di praticare un ostruzionismo generalizzato che rischia di mettere in forse proprio le prerogative parlamentari che si intendono difendere. Delle due l'una, o muta tale atteggiamento di assoluto ostruzionismo, oppure non ci si potrà opporre a modifiche del Regolamento che consentano al Governo e alla maggioranza di realizzare il proprio programma politico.

La relatrice SARTORI preannunzia quindi l'elaborazione di uno schema di parere che tenga conto delle indicazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta antimeridiana di domani, 25 febbraio 1998, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta pomeridiana di giovedì 26 febbraio 1998, già convocata per le ore 15, avrà invece inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

170^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione MASINI.

La seduta inizia alle ore 12,30. (R030 000, C07^a, 0004°)

Il presidente OSSICINI, constatata la mancanza del numero legale, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 12,33.

171^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

I1sottosegretario **GUERZONI** risponde all'interrogazione n. 3-01504 del senatore Michele De Luca, sui requisiti per l'esercizio della professione di assistente sociale. Egli informa anzitutto che il 6 febbraio scorso – al termine di un complesso lavoro svolto dall'apposita commissione ministeriale - è stato finalmente trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere lo schema di regolamento istitutivo dell'esame di Stato sancito, dalla legge n. 84 del 1993, quale requisito indispensabile per l'esercizio della professione di assistente sociale. Il Ministero ha altresì richiesto l'applicazione dei termini abbreviati, per cui è ragionevole attendersi che il Consiglio di Stato si esprima nei prossimi trenta giorni. Al fine di accelerare ulteriormente l'iter, il Ministero ha peraltro già acquisito l'orientamento del Ministero di grazia e giustizia e delle associazioni professionali. È pertanto senz'altro ormai prossima l'indizione della prima sessione di esami di Stato ai fini dell'abilitazione.

L'articolo 17, comma 96, lettera *c*), della legge n. 127 del 1997 (cosiddetta «Bassanini 2»), prosegue il Sottosegretario, conferisce d'altra parte al Governo la potestà regolamentare di riordinare la valutazione dei diplomi rilasciati dalle scuole speciali, nonchè il riconoscimento dei titoli abilitanti. Il disegno di legge recante differimento di termini in materia universitaria, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati (atto Senato n. 2287-*bis*, ora atto Camera n. 4206), contiene invece una disposizione volta a sanare una situazione di oggettiva iniquità verificatasi a causa del mancato rilascio da parte di alcune università del certificato dell'avvenuto completamento degli studi.

Questo insieme di disposizioni, conclude il Sottosegretario, consentirà quindi di dare una adeguata soluzione a tutti i problemi lasciati insoluti dalla legge istitutiva della professione di assistente sociale.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta resa, non solo per il ritardo con cui il Governo si appresta ad emanare il regolamento istitutivo dell'esame di Stato, ritardo che ha determinato un corrispondente ritardo nell'avvio della professione stessa di assistente sociale, ma anche per il fatto che la soluzione dei problemi inerenti coloro che sono già diplomati è affidata ad un disegno di legge ancora *in itinere*.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni e, in attesa di raggiungere il numero legale indispensabile per l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,30.

AFFARE ASSEGNATO

Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome»

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio) (R050 002, C07^a, 0002^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Nel dibattito sulla bozza di risoluzione presentata dal relatore, interviene il senatore BEVILACQUA, il quale rileva anzitutto che la decisione assunta dal ministro Berlinguer di trasmettere al Parlamento lo schema di decreto legislativo in titolo, benchè a ciò non obbligato da alcuna disposizione legislativa, rientra in una normale dialettica tra Esecutivo e Legislativo e corrisponde oltretutto ad un preciso impegno assunto dal Ministro stesso al Senato, allorquando il Governo pretese che non fossero apportate modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati per le leggi «Bassanini». Ciò non attenua peraltro le precise responsabilità del Ministro, più volte lamentate da questa Commissione, che non tiene nella dovuta considerazione l'esigenza di un più serrato confronto parlamentare diretto.

Quanto al merito dell'atto in titolo, egli si associa alle perplessità del relatore sull'articolo 25-ter, la cui formulazione appare del tutto incongrua. È peraltro preoccupante, prosegue, che su tale formulazione vi sia stato l'assenso del Ministero per la funzione pubblica e di quello del Tesoro. Nè appare condivisibile, prosegue, la scelta di rinviare ad un ulteriore decreto l'individuazione di una serie di parametri, sì da ritardare ulteriormente l'attivazione dei corsi di formazione.

Dopo aver auspicato la precisazione delle modalità conclusive dei corsi stessi, egli lamenta quindi la scarsa chiarezza – con riferimento all'articolo 28-bis – della cadenza periodica con cui saranno svolti i corsi-concorsi per il reclutamento a regime dei dirigenti scolastici.

Il senatore ASCIUTTI illustra il seguente schema di risoluzione, alternativo a quello avanzato dal relatore, da lui presentato insieme al collega Pera:

«La 7ª Commissione permanente,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo sull'istituzione della qualifica di dirigente scolastico presentato dal Governo contiene aspetti apprezzabili nei punti in cui:

introduce anche nel comparto della scuola una figura di responsabile dei risultati del servizio, sulla quale basare l'avvio e lo sviluppo dell'autonomia istituzionale delle scuole e, soprattutto, garantire l'autonomia professionale e la libertà di insegnamento dei docenti dalle interferenze della cultura burocratica e centralistica; qualifica questa figura con alcuni attributi di competenza e precisi poteri e strumenti gestionali pertinenti con il disegno prefigurato dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 e dallo stesso decreto legislativo n. 29 del 1993;

contrariamente al passato e alla pratica negativa dei passaggi automatici di qualifica, condiziona l'attribuzione della dirigenza agli attuali capi di istituto alla frequenza di un corso di alta qualificazione, correttamente sottratto alla gestione diretta dell'amministrazione e affidato invece alle università e ad agenzie pubbliche e private;

introduce nel settore della scuola nuovi e più moderni modelli di selezione, abbandonando quelli di tipo ottocentesco purtroppo ancora utilizzati per una funzione altrettanto preziosa di quella del dirigente, e cioè gli insegnanti;

impegna il Governo

a non neutralizzare gli aspetti positivi contenuti nelle premesse e coerenti con il dettato dei commi 16 e 17 dell'articolo 21 della legge di delega e con il decreto legislativo n. 29 del 1993 con interpretazioni capziose e interessate a restaurare il vecchio centralismo burocratico;

a ribadire, anche nella stesura definitiva del decreto legislativo, che la dirigenza delle istituzioni scolastiche, pur nella sua particolarità tecnica, non è una dirigenza atipica o anomala rispetto a quella di tutte le altre amministrazioni dello Stato, con cui deve confrontarsi con pari dignità per poteri, autonomia decisionale e responsabilità sostanziale, con riferimento anche al sistema degli incarichi a tempo determinato secondo le ultime modifiche e correzioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *b*), della legge n. 59;

a garantire che i decreti e i regolamenti successivi, non ancora sottoposti dal Governo al parere del Parlamento, in particolare quelli relativi al decentramento amministrativo e all'autonomia didattica e organizzativa, siano coerenti con tale impostazione e salvaguardino la figura del dirigente che deve rappresentare con pienezza di prerogative l'istituzione scolastica, le sue risorse e le sue capacità progettuali di fronte agli altri poteri dello Stato, compresi gli enti locali, per un riconoscimento vero dell'autonomia funzionale degli istituti;

a riconoscere agli insegnanti presidi incaricati, che abbiano una adeguata e positiva esperienza nella direzione delle scuole e che debbono frequentare con esito positivo il corso concorso selettivo ai fini del reclutamento nei ruoli dirigenziali, il solo beneficio della esenzione della preselezione coincidente con le prime due fasi concorsuali».

La senatrice PAGANO, premessa una valutazione positiva sullo schema di decreto in titolo, che appare molto rigoroso nelle procedure di reclutamento dei nuovi dirigenti scolastici, fa osservare che il processo autonomistico necessita di figure dirigenziali che siano in grado di dare un contributo più significativo rispetto al passato. Non è tuttavia condivisibile, sotto tale profilo, la proposta del senatore Pera di aprire la dirigenza scolastica a figure professionali esterne al mondo della scuola,

dal momento che il capo di istituto non può che essere l'espressione del progetto educativo dell'istituto stesso. La scuola non è infatti in alcun modo paragonabile ad un'azienda e non può conseguentemente essere diretta da *manager* esterni. Positivo è invece a suo giudizio l'aver previsto che i corsi di formazione possano essere affidati ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati, così come l'aver affidato i compiti di valutazione a nuclei composti da esperti anche non appartenenti all'Amministrazione scolastica.

Quanto al merito dell'articolato proposto, ella invita a porre particolare attenzione all'esigenza di coordinare l'attribuzione della dirigenza con la gradualità del processo autonomistico. Non concorda invece con la proposta contenuta nella bozza di risoluzione illustrata dal senatore Asciutti di attribuire ai presidi incaricati il beneficio dell'esclusione dalle prime due fasi concorsuali. Benchè sia comprensibile l'intenzione di non disperdere esperienze già acquisite, non va infatti dimenticato che tale personale non si è finora sottoposto ad alcuna verifica in ordine alla capacità di dirigere la didattica. A suo giudizio, non possono pertanto individuarsi meccanismi di favore, se non – eventualmente – il riconoscimento di posti riservati in graduatoria ovvero l'attribuzione di un particolare punteggio ai fini dell'inserimento nella graduatoria stessa.

Il senatore LORENZI si dice scandalizzato dallo schema di decreto in titolo. A suo giudizio, l'impostazione del provvedimento è infatti incredibilmente arretrata, confermando del tutto inopportunamente l'inamovibilità della classe dirigente. Al contrario, egli ritiene che i posti di maggior prestigio dovrebbero essere caratterizzati da una corrispondente maggiore precarietà e dovrebbero comunque essere soggetti all'eventualità del fallimento. Ciò è invece del tutto escluso per i dirigenti scolastici, per i quali vengono al contrario confermati i quadri attuali.

Stigmatizza poi la decisione assunta di penalizzare i presidi incaricati che, a differenza di quanto sostenuto da taluni, hanno invece già sostenuto ogni verifica necessaria e rispetto ai quali l'Amministrazione dovrebbe essere già in grado di valutare i risultati conseguiti, eventualmente attraverso l'azione degli ispettori. Si esprime quindi in senso nettamente contrario ad un provvedimento che risulta oltremodo mortificante delle esperienze già acquisite.

Il senatore BRIGNONE concorda sulla inopportunità di «aziendalizzare» il mondo della scuola. Rileva tuttavia che l'attribuzione della dirigenza ai capi di istituto in via prioritaria rispetto alla riforma dei cicli scolastici, il cui esame dovrebbe peraltro iniziare questa settimana presso la Camera dei deputati, appare piuttosto contraddittorio e motivato soprattutto da ragioni economiche, che inducono a concentrare i pochi fondi a disposizione sulla formazione dei dirigenti. Concordando sulle nuove modalità di reclutamento, egli esprime quindi l'auspicio che ciò risulti efficace ai fini di voltare pagina rispetto ad un passato non certo edificante. Sotto questo profilo, non appare peraltro d'aiuto la fissazione di parametri solo numerici per l'individuazione delle condizioni ottimali ai fini del conseguimento dell'autonomia. Oltre ad evidenti considerazioni relative a determinate aree territoriali, nelle quali i suddetti parametri potrebbero risultare assai difficili da raggiungere, non vanno infatti dimenticati l'importanza del progetto educativo di istituto e il servizio reso rispetto al territorio. Alcune deroghe diventeranno pertanto inevitabili; ciò nonostante, il numero delle presidenze non potrà che contrarsi e, in questo senso, non è condivisibile la proposta di favorire i presidi incaricati, i quali – accettando l'incarico stesso – ben conoscevano ciò cui andavano incontro.

Non trovandosi d'accordo su alcuna delle bozze di risoluzione presentate, preannuncia conseguentemente la propria astensione su entrambe le proposte.

La senatrice BRUNO GANERI, premesso di condividere i contenuti dello schema di decreto in esame e l'impostazione della risoluzione presentata dal relatore, interviene per compensare gli accenti a suo giudizio ingenerosi troppe volte emersi nel corso del dibattito sull'atto in titolo. In primo luogo, ricorda che, stante l'ordinamento vigente, che comprende ormai a pieno titolo il conferimento dell'autonomia agli istituti scolastici, non può più prescindersi dall'individuazione di una figura professionale dirigenziale. Tale incarico non può tuttavia essere conferito a persone esterne alla scuola, dal momento che il sistema formativo stesso esclude ogni visione aziendalistica. Nella scuola, la funzione primaria, anche per il dirigente, è infatti quella educativo-didattica, mentre i profili gestionali non possono che venire in subordine.

Dichiara poi di non condividere la valutazione di chi ha equiparato l'inquadramento prefigurato dal provvedimento per i capi di istituto già in servizio ad una sanatoria indiscriminata. L'inquadramento riguarderà infatti personale che già di fatto svolge un ruolo dirigenziale, anche se ancora non può essere tale per il mancato raggiungimento delle dimensioni ottimali connesse al conferimento dell'autonomia.

Quanto infine al ruolo degli ispettori, in più occasioni criticato, ricorda che la maggior parte di essi ha superato prove concorsuali assai selettive, avendo la categoria conosciuto un solo, limitatissimo provvedimento di sanatoria ad opera di Governi passati, che nessuno rimpiange.

Il senatore MELE rivolge un accorato invito, anche al Governo, ad intervenire positivamente sulla scuola, affrontandone le eventuali contraddizioni con lo spirito di risolverle efficacemente. A titolo personale, si esprime poi in senso favorevole alla proposta del senatore Asciutti sui presidi incaricati, ritenendo indispensabile salvaguardare un patrimonio reale della scuola, tanto più considerevole quanto più lo si inscriva nell'ottica dell'autonomia.

Ad integrazione dell'intervento precedente, il senatore BEVILAC-QUA si dissocia a sua volta dall'intento, avanzato da alcuni, di «aziendalizzare» la scuola. Giudica tuttavia incoerente, sotto questo profilo, la previsione di esperti esterni nei nuclei di valutazione.

Si esprime altresì a favore della proposta di riconoscere l'esperienza acquisita dai presidi incaricati.

In considerazione degli interventi svolti, il senatore LORENZI rivendica di aver proposto per primo forme di riconoscimento per l'operato dei presidi incaricati.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDEN-TE rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

163^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Vigevani e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 11.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario VIGEVANI risponde all'interrogazione 3-00501 osservando che le norme per la concessione del credito doganale privilegiato per le importazioni effettuate nella città di Trieste risalgono ad un regio decreto del 1922 ed hanno trovato attuazione con un decreto ministeriale del 1923, ma esse sono state poi confermate dall'articolo 234 del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE. Pertanto, lo speciale regime giuridico previsto per il porto di Trieste è da collegare alla complessa situazione economica e ambientale del capoluogo giuliano, che ha registrato nel tempo una progressiva diminuzione dei traffici portuali anche per effetto della concorrenza particolarmente competitiva dei porti nordici e della ex Jugoslavia. In particolare, le vicende di quest'ultima regione non inducono a ritenere tale situazione superata e proprio per coniugare l'esigenza di rilancio dell'economia triestina con la necessità di tutela degli altri scali nazionali, attualmente il saggio d'interesse è stato ridotto dal 6,25 per cento al 4,25 per cento annuo mentre quello applicato al restante territorio nazionale è stato ridotto dal 6,27 al 5,44 per cento annuo. Ciò posto, il sostegno accordato all'economia triestina non può comunque essere esteso al restante territorio nazionale, ostandovi la vigente normativa comunitaria. Infine, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha comunicato che le problematiche relative al settore portuale e marittimo cui si fa riferimento nella interrogazione hanno trovato adeguata soluzione con la legge n. 647 del 1996.

Il senatore LAURO si dichiara insoddisfatto, tenuto conto che a suo avviso la legge n. 647 del 1996 non ha affatto risolto le problematiche del settore portuale, tanto che perdura un giudizio negativo da parte dell'Unione europea. Inoltre, il Governo dovrebbe procedere senza ulteriore indugio alla individuazione di un'area franca nel porto di Napoli.

Il sottosegretario SORIERO risponde all'interrogazione 3-01597 facendo presente che l'intesa dell'8 agosto 1997, siglata da sei organizzazioni sindacali confederali ed autonome, ma non dal COMU, ha rappresentato un importante momento attuativo del piano di risanamento e ristrutturazione approvato dal Governo con il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per il trasporto su ferro non sono previste riduzioni di chilometri-treno a regime ma solo una rimodulazione del programma di esercizio al fine di renderlo più funzionale alla domanda effettiva, sostituendo in alcune fasce orarie a scarsa frequentazione il servizio su ferro con quello automobilistico. Per quanto attiene ai trasporti su gomma, la rivisitazione dell'offerta è dovuta al venir meno di una serie di corse in conseguenza dei processi di deindustrializzazione verificatisi in quell'area, nonchè al necessario collegamento con il riassetto delle concessioni regionali, al fine di ridurre le sovrapposizioni. La società è comunque disponibile a ricercare tutte le soluzioni compatibili con la legge e con il piano di ristrutturazione approvato dal Governo. In ogni caso, va rilevato che la piattaforma del COMU ha reso difficile la soluzione della vertenza poichè si pone in netta contraddizione con gli obiettivi di economicità e risanamento assegnati dalla legge, che prefigurano una riduzione e non un incremento dei costi del personale e degli organici.

Il senatore CÒ sottolinea la delicatezza della vertenza in atto, giunta ormai ad una fase decisiva. Il COMU sta lottando per riaprire i termini dell'accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali confederali. La delicatezza della questione è data anche dall'ampiezza del bacino di utenza interessato (circa 1 milione di persone) ed involge problematiche di ordine istituzionale quali quella della valutazione dei livelli di comprimibilità del diritto di sciopero (su cui i Presidenti delle Camere hanno già assunto iniziative formali). Esiste poi indubbiamente il problema, la cui soluzione è ormai indilazionabile, del riconoscimento del COMU, sul quale occorre che le organizzazioni confederali facciano un passo indietro.

Per questi motivi si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

Il sottosegretario SORIERO risponde infine all'interrogazione 3-01600, facendo presente che i lavori di manutenzione sulle due piste di volo dell'aeroporto di Palermo sono di prossima realizzazione e richiederanno un periodo di circa novanta giorni. A seguito dell'intendimento espresso dall'Alitalia di trasferire tutto il traffico da Punta Raisi a Trapani Birgi, nel corso di una recente riunione, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo (la GESAP) ha rappresentato l'esigenza di

evitare l'uso alternato delle piste in quanto il trasferimento su Trapani dei voli Alitalia avrebbe determinato ripercussioni economiche ed operative e non avrebbe consentito alla società di fornire assistenza nè all'Alitalia presso l'aeroporto di Trapani nè alle altre compagnie operanti a Palermo. La GESAP si è impegnata a sostenere l'onere economico necessario per rendere operativa come pista di volo la via di rullaggio nonchè a svolgere le indagini tecniche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti per l'utilizzo della infrastruttura come pista di volo. Qualora dette indagini diano esito positivo, la GESAP assicurera in tempi brevi la realizzazione degli impianti necessari per rendere operativa la via di rullaggio come pista di volo. Viene quindi confermato l'impegno ad un efficace smaltimento del traffico aereo e delle attività connesse, seppure con qualche limitazione operativa.

Il senatore D'ALÌ si dichiara insoddisfatto, in quanto il Governo non ha fornito alcuna risposta sul problema principale, che è quello della sicurezza degli impianti. L'utilizzo della via di rullaggio appare infatti pericoloso considerato che quella pista ha un sottosuolo inconsistente dove già in precedenza si sono verificate voragini. Ma anche a voler utilizzare la via di rullaggio, ciò comporterebbe che per circa sei mesi l'aeroporto di Punta Raisi resterebbe senza pista di emergenza, con ulteriori pericoli per la sicurezza degli utenti. Si ha piuttosto l'impressione che la scelta della GESAP di non dirottare i voli su Trapani Birgi sia dovuta a interessi più prettamente economici.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERI-DIANA (A007 000, C08ª, 0026°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2982-B di conversione del decreto-legge sulla telefonia mobile, modificato dalla Camera dei deputati, nonchè con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3075 che è strettamente connesso con il disegno di legge governativo n. 3053 sulla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, già all'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

La sedsuta termina alle ore 11,35.

164^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2982-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore, senatore ERROI, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in esame, la prima delle quali è riferita al comma 1 e sostituisce la data del 1º gennaio 1998 per l'assegnazione ai concessionari GSM delle bande di frequenza con cui iniziare la sperimentazione del servizio DCS 1800 con un termine riferito all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il secondo emendamento, relativo al comma 2, incide su una parte già modificata in prima lettura dal Senato. La Camera dei deputati ha individuato a proposito della domanda per la partecipazione alla gara relativa alla individuazione del terzo gestore e al periodo di sperimentazione, una formulazione che fa riferimento alla fase di prequalifica della gara, ponendo in questo momento la possibilità, per i potenziali nuovi soggetti di questo mercato, di iniziare la sperimentazione a condizione che si impegnino a presentare domanda di partecipazione alla gara medesima. Il terzo emendamento interviene anch'esso in materia di sperimentazione del servizio DCS 1800 specificando che l'impresa alla quale sia stato consentito di iniziare la sperimentazione, qualora rinunci a partecipare alla gara cessi anche la sperimentazione. L'emendamento aggiunge poi un periodo nel quale si equipara la sperimentazione dei potenziali nuovi gestori con quella dei gestori attuali del servizio GSM specificando che ai primi è assegnata una quota di frequenze pari a quella prevista dal decreto per i secondi. Un quarto emendamento specifica che il nuovo entrante abbia il diritto di interconnettersi con le reti nazionali dei gestori GSM al fine di ampliare la copertura della propria rete ed inoltre si demanda al bando di gara l'individuazione delle condizioni di copertura del territorio da parte del servizio DCS 1800, imponendo che all'avvio commerciale di tale servizio tali condizioni siano rispettate sia dal nuovo entrante sia dai gestori attuali. Il quinto emendamento contiene poi disposizioni di carattere programmatico ed indica un nuovo termine (31 maggio 1998) per la conclusione della gara.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BALDINI, dichiarando la soddisfazione del Gruppo di Forza Italia per le modifiche di sostanza approvate dall'altro ramo del Parlamento, annuncia che il suo Gruppo si pronuncerà favorevolmente.

Il senatore CASTELLI, prendendo atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati (che sostanzialmente cambiano il testo del decreto), non può tuttavia esprimere piena soddisfazione per il metodo con il quale si sono svolti i lavori.

Il senatore BORNACIN si associa invece a quanto detto dal senatore Baldini annunciando il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che, nell'apportare le modifiche all'esame della Commissione, la Camera dei deputati ha esercitato una sua legittima funzione. Tuttavia ritiene opportuno sottolineare come non fosse sfuggita a questa Commissione l'opportunità di introdurre nel testo del decreto una data di riferimento in relazione allo svolgimento della gara. Il Governo tuttavia aveva insistito affinchè, in luogo di una modifica al testo del decreto-legge, fosse approvato un ordine del giorno che la Commissione ha votato. Evidentemente alla Camera dei deputati il Governo ha ritenuto accettabile quella modifica che pertanto è stata introdotta nel testo del decreto.

Interviene quindi il senatore FALOMI che, dichiarando il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica, sottolinea come le modifiche apportate dalla Camera dei deputati rispettino lo spirito dell'ordine del giorno approvato dalla Commissione durante la prima lettura del disegno di legge. Auspica infine che il Governo si adoperi affinchè la gara si svolga nei tempi e nei modi previsti.

Il sottosegretario LAURIA sottolinea come le modifiche della Camera si muovano sulle linee direttrici indicate nell'ordine del giorno approvato dal Senato e fa presente che, in sede di esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il Governo ha dovuto prendere atto della necessità di accogliere alcune modifiche al decreto al fine di assicurarne l'approvazione.

Il senatore ROGNONI chiede quindi chiarimenti sull'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al comma 2 dell'articolo 1 che impone che l'avvio commerciale del servizio DCS 1800 per il terzo gestore segua le stesse condizioni dei gestori GSM; ritiene infatti che questo

potrebbe mettere in discussione le asimmetrie che il Senato auspicava fossero introdotte per garantire una parità reale tra tutti i gestori.

Il sottosegretario LAURIA fa presente che questo punto dovrà essere chiarito nel bando di gara.

Il senatore BESSO CORDERO ritiene che i dubbi sollevati dal senatore Rognoni non abbiano avuto una risposta adeguata da parte del Governo e il problema interpretativo dell'emendamento rimane a suo avviso intatto.

Il senatore FALOMI sottolinea che proprio per questo è importante che il Governo tenga conto delle indicazioni dell'ordine del giorno approvato dal Senato.

Il senatore TERRACINI chiede a sua volta chiarimenti sulla norma in questione.

Il senatore CÒ fa presente che il terzo gestore deve essere messo in una situazione di parità sostanziale con gli attuali gestori. La dizione dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati sembra andare invece nella direzione opposta.

Il relatore ERROI ritiene invece che la norma debba essere interpretata in senso opposto rispetto a quello paventato dal senatore Cò.

Il presidente PETRUCCIOLI, infine, ritiene che si potrebbe predisporre un ordine del giorno da presentare in Assemblea che chiarisca l'interpretazione dell'emendamento approvato dalla Camera secondo quanto indicato dal senatore Cò.

I senatori CASTELLI e BOSI annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

La Commissione dà infine mandato al relatore a riferire favorevolmente sulla conversione in legge del decreto-legge n. 455 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere al Presidente di poter svolgere oralmente la propria relazione all'Assemblea.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 000, C08^a, 0014^o)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Baldini ha chiesto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo in relazione alla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3053. Pertanto, limitatamente alla trattazione del predetto provvedimento, sarà assicurata la pubblicità dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

(Discussione e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 3075)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, illustra il provvedimento in titolo volto a dare una soluzione definitiva al problema della diffusione radiofonica delle sedute del Parlamento, ricordando che l'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223 prevedeva che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riservasse una rete radiofonica a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari. Poichè la concessionaria pubblica non era stata in grado di realizzare questa rete, con l'articolo 9 del decreto-legge n. 558 del 1993, il Ministero delle comunicazioni fu autorizzato a stipulare una convenzione con altro concessionario di radiodiffusione in grado di garantire, con gli impianti già disponibili, il servizio sopra ricordato. Con decreto ministeriale del 21 novembre 1994 è stata pertanto approvata una convenzione di durata triennale con il Centro di produzione SpA che è scaduta il 21 novembre 1997. Ricorda inoltre che l'articolo 14 del contratto di servizio con la RAI approvato nell'ottobre 1997 prevede che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si impegni a realizzare la rete radiofonica per la trasmissione delle sedute del Parlamento a partire dal 1 gennaio 1998. Poichè tuttavia il Centro di produzione SpA ha nel frattempo continuato a trasmettere le sedute del Parlamento, il Governo ha presentato il provvedimento in esame volto da un lato a prorogare non oltre il 31 dicembre 1998 la concessione al Centro di produzione SpA (che continuerà a trasmettere le sedute parlamentari secondo le modalità previste dalla convenzione) e dall'altro a sospendere l'efficacia dell'articolo 14 del contratto di servizio con la RAI e stabilire che tale servizio sia svolto da un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire la copertura della maggior parte del territorio nazionale. La scelta del concessionario avverrà mediante una gara da portare a termine entro il 31 dicembre 1998 tenendo conto di alcuni criteri quali precedenti attività di informazione di interesse generale, affidabilità tecnica, minore contributo finanziario, investimenti effettuati nel settore. Il relatore fa presente che intanto sarebbe opportuno garantire a tutti quelli che intendono partecipare alla gara la possibilità di effettuare il servizio. Inoltre, deve essere a suo avviso chiarito il contenuto del comma 5 dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge per non ingenerare confusione nella disciplina di questo settore ed infine ritiene necessario che tra i criteri da prendere in esame vi sia quello della qualità del servizio oltre che dell'economicità dello stesso.

Propone quindi la connessione del disegno di legge in discussione, che potrebbe essere adottato come testo base, con il disegno di legge n. 3075 che disciplina la stessa materia.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

(3075) CASTELLI. – Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari

(Discussione e rinvio. Congiunzione con il disegno di legge n. 3053)

Il senatore BESSO CORDERO illustra brevemente il provvedimento, sottolineando che i principi ispiratori sono quelli della stipula di una convenzione triennale fino all'anno 2001 con un concessionario che trasmetta le sedute del Parlamento e per una copertura di almeno l'80 per cento del territorio nazionale. Anche in questo caso la scelta del concessionario dovrebbe avvenire mediante gara pubblica con requisiti analoghi a quelli previsti dal disegno di legge n. 3053 per un importo della concessione pari a 12 miliardi di lire per il 1998 mentre per gli anni successivi l'importo deve essere fissato dall'Autorità di garanzia per le comunicazioni. Infine, al comma 2, il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione delle sedute.

Propone quindi la congiunzione del provvedimento con il disegno di legge n. 3053.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 B00, C08^a, 0018^o)

Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 B00, C08^a, 0019^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 febbraio scorso.

La Commissione conviene sull'opportunità di effettuare un dibattito congiunto sui due provvedimenti in titolo, fermo restando che essa esprimerà poi due pareri distinti.

Dopo che il sottosegretario ALBERTINI ha avvertito che in sede europea i due provvedimenti hanno trovato sostanziale accoglimento, interviene il senatore CASTELLI, il quale osserva come anche questo Governo, non diversamente da quelli che lo hanno preceduto negli ultimi sei anni, sta perdendo l'occasione di varare finalmente una normativa organica in materia, che potrebbe essere utile in vista della liberalizzazione europea che scatterà dal 31 luglio prossimo, preferendo invece proseguire sulla via di interventi parziali, volti a garantire solo benefici fiscali di tipo provvisorio. Auspica che si addivenga quanto prima ad una inversione di rotta e sotto tale profilo ricorda che il suo Gruppo ha presentato un disegno di legge organico di riforma del settore.

Il senatore VEDOVATO, pur ritenendo anch'egli necessaria una normativa organica, fa presente che con questi provvedimenti finalmente ci si sta avviando proprio in questa direzione. D'altra parte, la liberalizzazione voluta in sede europea è ormai un'esigenza imprescindibile con una scadenza certa e pertanto i decreti in esame, muovendosi in tale direzione, meritano di essere giudicati positivamente, salvo i necessari approfondimenti. Nel merito, ritiene che, per quanto concerne l'accesso alla professione, debba essere risolto il problema della definizione delle attività di trasporto dei rifiuti, che ormai hanno assunto una fisionomia imprenditoriale, pur nella necessità di conservare loro una disciplina specifica. Sul tema della onorabilità, sarebbe forse preferibile richiedere requisiti più specifici in ordine alla elencazione degli eventuali reati commessi ed infine, quanto alla capacità finanziaria, osserva che le disposizioni relative potrebbero essere demandate a decreti ministeriali, per snellire ulteriormente la normativa primaria.

Il senatore LAURO giudica assai negativamente i provvedimenti in esame che, a suo avviso, il Presidente della Repubblica dovrebbe rifiutarsi di firmare. Ed infatti essi non solo non forniscono alcuna garanzia in vista dell'avvio della piena liberalizzazione europea, ma soprattutto rischiano di condannare l'imprenditoria nazionale a non sopravvivere rispetto alla concorrenza europea. Tra l'altro, si registrano eccessi di delega. Più specificamente, esprime critiche sulla decisione di fissare materie di esame per l'accesso alla professione e conclude concordando con il senatore Castelli circa la necessità di varare una normativa organica in materia.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva che il senatore Castelli ha ragione nel ricordare quanto tempo sia stato perso rispetto all'appuntamento della liberalizzazione. Forse però proprio questo Governo e questo Parlamento hanno per primi segnato una inversione di tendenza, pur dovendo scontare i ritardi registrati dalle precedenti gestioni. È prevedibile che vi saranno forti tensioni nel settore a ridosso del mese di luglio prossimo, ma d'altra parte va ricordato che con la legge n. 38 del 1997 sono state introdotte misure che consentono alle aziende in difficoltà al momento della riorganizzazione di usufruire di ammortizzatori sociali. Neppure bisogna dimenticare che i processi di liberalizzazione non seguono mai le stesse strade a seconda dei diversi settori interessati. In questo comparto, è senz'altro necessario creare le condizioni per una migliore efficienza delle aziende e garantire agli interessati un quadro normativo più organico. Per queste ragioni è esigenza imprescindibile

che la Commissione si attivi per cercare di ridurre quanto meno i rischi che verranno dall'avvio della liberalizzazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

146^a seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2938) FUSILLO ed altri. – Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano

(2998) GRECO ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio di oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(3041) MURINEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva

(3050) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il senatore MURINEDDU rileva innanzitutto come nei precedenti interventi in discussione generale si sia fortemente sottolineata l'esigenza di privilegiare il valore della qualità dell'olio di oliva, a tutela sia dei consumatori che dei produttori.

Non appaiono poi del tutto comprensibili le perplessità espresse da una parte del settore industriale circa i danni che potrebbero essere arrecati dall'introduzione di una normativa più severa per quanto concerne la denominazione: «made in Italy».

In particolare, il disegno di legge n. 3041, da lui presentato insieme con altri senatori, prevede che le diciture: «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», «made in Italy» o simili possano essere utilizzate per l'olio extravergine d'oliva, l'olio vergine d'oliva e l'olio d'oliva solo a condizione che l'intero ciclo di produzione, lavorazione e imbottigliamento sia stato svolto nel territorio nazionale. Si vuole una volta per tutte por fine ad effetti ingannevoli sugli stessi consumatori, i quali attualmente non sono messi del tutto nella condizione di verificare la provenienza autentica del prodotto, in quanto le norme ora vigenti consentono alle industrie di mettere sul mercato nazionale ed estero olio etichettato secondo le ricordate diciture «pregiate», ma risultante, invece, dalla miscelazione di oli provenienti da paesi terzi.

Inoltre – sempre nel predetto disegno di legge – si prevede che nella etichettatura e nella stessa pubblicità degli oli citati si debba fare menzione della classificazione di qualità, della provenienza geografica delle olive, del luogo e dello stabilimento che ha effettuato la molitura delle olive e di altri dati ancora; tutti fattori che ormai hanno assunto un rilievo essenziale nella stessa scelta dei prodotti da parte dei consumatori.

In quest'ottica la difesa della qualità assume una precisa valenza ai fini della difesa del prodotto in tutte le sue fasi. Se non si pervenisse a tali risultati, dato che i costi sostenuti dagli olivicoltori italiani sono almeno quattro volte superiori rispetto a quanto avviene in paesi terzi, è facile prevedere la prossima dismissione di colture con gravi danni all'economia agricola.

Per quanto concerne il disegno di legge in materia presentato dal Governo, a suo avviso, il progetto dovrebbe ricomprendere nella normativa concernente il *«made in Italy»* anche gli oli lampanti.

Il senatore BIANCO critica innanzitutto l'origine dei progetti in esame, riscontrabile nelle proteste degli olivicoltori pugliesi e calabresi. Ancora una volta non si vogliono affrontare le ragioni vere della crisi del settore olivicolo, derivante innanzitutto dallo scarso peso politico che ha il Governo italiano nell'ambito dell'Unione europea, come significativamente dimostrato proprio in questo settore dalla riduzione del 28 per cento degli aiuti comunitari ai produttori italiani a seguito dell'applicazione di una normativa comunitaria, che non tiene conto dell'origine delle eccedenze. Tra l'altro la produzione italiana nel 1996 è diminuita rispetto all'anno precedente.

Ma non basta. Sempre rimanendo nelle materie oggetto dei disegni di legge in esame, si chiede cosa abbia fatto il Governo italiano per affrontare seriamente il problema delle frodi e delle sofisticazioni, che non può certo essere risolto nel modo fittizio proposto nei disegni di legge in discussione.

Non si possono comunque affrontare problemi di grande rilievo per l'economia nazionale sull'onda delle proteste e con quello spirito demagogico e populistico che sembra caratterizzare le proposte in esame, sulle quali preannuncia pertanto già sin da adesso un voto contrario.

Il senatore SARACCO – nell'associarsi alle considerazioni del senatore Murineddu – rileva come a poco serva accusare il Governo di scarsa credibilità nell'ambito dell'Unione europea, in quanto in tal modo si introducono solo inutili polemiche, che tra l'altro fanno riferimento a fatti non veritieri, senza certo fornire un contributo proficuo e concreto per la soluzione dei problemi trattati nei disegni di legge in esame.

È auspicabile invece che la Commissione approvi in tempi rapidi una normativa, che possa efficacemente esaltare il marchio del «made in Italy» quale garanzia irrinunciabile dei prodotti nati, lavorati e condizionati interamente nel territorio nazionale.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione generale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09^a, 0067°)

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha ritirato lo schema di decreto interministeriale sul riparto dei fondi del MIPA a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 212), trasmettendo un nuovo schema (n. 221). Pertanto l'esame del precedente atto è cancellato dall'ordine del giorno della Commissione.

MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (A007 000, C09ª, 0067°)

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione di mercoledì e di giovedì prossimi è modificato con l'esame in sede consultiva del nuovo schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998 (n. 221), che sostituisce lo schema di decreto (n. 212) in precedenza posto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA (10^{a})

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

127^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alberto LINA, vice presidente e amministratore delegato della Finmeccanica, accompagnato dai dottori Angelo AIRAGHI, Giancarlo BATTI-STA e Giuseppe BONO.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento

(2975) VEGAS ed altri. – Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale

(Parere alla 5^a Commissione: questione di competenza)

Il presidente CAPONI riferisce sul contenuto dei disegni di legge in titolo, informando, peraltro, che sono in corso di assegnazione altri due disegni di legge in materia, a firma rispettivamente dei senatori Marino ed altri e del senatore Grillo. Non è da escludere, d'altronde, l'imminente presentazione in Parlamento di un provvedimento di iniziativa governativa. Tali disegni di legge hanno per oggetto la riconversione dell'IRI, nonchè il riordino e la riorganizzazione degli enti di promozione industriale nel Mezzogiorno; si tratta di materie, quindi, di indubbia competenza della Commissione industria. Propone quindi di sottoporre al Presidente del Senato un conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

Il senatore MUNGARI concorda con la proposta del Presidente rilevando come l'attività dell'IRI si inquadri fra quelle disciplinate dall'articolo 2195 del codice civile e come, quindi, i profili della sua ristrutturazione non possono non rientrare negli ambiti di competenza della Commissione industria.

Dopo brevi interventi dei senatori LARIZZA, PONTONE, NAVA, WILDE e PALUMBO che concordano a loro volta con la proposta del presidente Caponi, la Commissione unanime delibera di sottoporre al Presidente del Senato il conflitto di competenza nei termini indicati dal presidente Caponi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C10^a, 0018^o)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dell'Amministratore delegato della Finmeccanica

(R048 000, C10a, 0003°)

Dopo brevi parole di saluto del presidente CAPONI, interviene l'ingener LINA, il quale si sofferma preliminarmente sulla situazione economico-finanziaria di Finmeccanica e sul piano di riassetto e rilancio industriale e finanziario adottato a seguito delle difficoltà del Gruppo emerse in sede di valutazione del bilancio per il 1996. Dopo aver rilevato che le tendenze sfavorevoli ivi recepite hanno teso successivamente ad aggravarsi, riferisce sui contenuti del piano di rilancio industriale e finanziario redatto in attuazione delle direttive dell'IRI. Tale piano ha come obiettivo non solo il ripristino della redditività del Gruppo ma anche il conseguimento di una posizione competitiva durevole in settori industrialmente rilevanti, attraverso la condivisione con partners di primaria importanza della gestione delle proprie attività. Del resto, partecipare al processo di concentrazione degli operatori e di globalizzazione del mercato costituisce l'unica possibilità per l'industria europea di sopravvivere. Il problema si pone con particolare evidenza per la Finmeccanica caratterizzata da unità operative di dimensioni troppo contenute.

Conformemente al piano, la Finmeccanica nel corso del 1998 dovrà trasformarsi da conglomerata in *holding*, con la conseguente necessaria acquisizione di risorse finanziarie adeguate. È previsto all'uopo un aumento di capitale di 2.000 miliardi, cui l'IRI parteciperà in rapporto alla

sua quota di possesso pari al 63 per cento. È in corso, peraltro, un monitoraggio stretto da parte dell'Unione europea, dato che la mancata adesione all'aumento di capitale da parte degli azionisti di minoranza potrebbe far configurare l'apporto dell'IRI come aiuto di Stato.

L'amministratore delegato di Finmeccanica passa quindi a considerare la stretegia del Gruppo nel comparto aerospazio e difesa, sottolineando innanzitutto come in tale settore le imprese europee devono misurarsi con la sfida delle mega-imprese statunitensi. Si sofferma al riguardo brevemente sugli elementi che hanno reso possibile la concentrazione industriale che caratterizza il settore negli Stati Uniti, concentrazione avvenuta tramite acquisizioni e fusioni, svolgendo poi alcune considerazioni sulle differenze che presenta l'Europa rispetto all'America. Quanto alla tappa successiva – consistente nella ristrutturazione e razionalizzazione - ricorda come essa stia comportando negli Stati Uniti massicci tagli occupazionali. Rileva al riguardo come in Italia siano stati già tagliati 10.000 posti di lavoro e come, quindi, sotto questo profilo, essa si trovi in una posizione di vantaggio rispetto ad altri Paesi (cita ad esempio la Francia) che devono ancora realizzare il necessario processo di razionalizzazione. La Finmeccanica ha già raggiunto un buon livello di concentrazione su base nazionale, mentre il suo carattere pluri-settoriale le conferisce una forte flessibilità nella scelta di possibili alleanze. Le limitate dimensioni delle singole aree, d'altronde, rendono ancor più urgente e necessaria l'integrazione con partners di maggiore forza e dimensioni. Si riferisce, quindi, alle trattative in corso tra l'industria francese, tedesca ed inglese relative sul futuro Airbus, ritenendo al riguardo necessario superare la situazione di debolezza in cui si trova l'Italia attraverso l'ammissione al tavolo delle negoziazioni: a tale obiettivo il Gruppo sta lavorando con determinazione insieme al Governo italiano.

L'ingegner Lina passa quindi ad elencare le priorità cui Finmeccanica intende orientare la sua strategia nel settore, riconducibili all'ingresso con ruolo *partner* in Airbus; all'accordo con Gec Marconi in campo elettronico; all'integrazione di Agusta con Westland e/o con Eurocoptèr; all'alleanza in campo spaziale con il polo Matra-Marconi Space-DASA o con il polo Alcatel-Thomson Aèrospatiale. Egli fornisce al riguardo una serie di dettagli sullo stato delle trattative con ciascuno dei potenziali *partners* elencati. Conclude, quindi, l'analisi relativa al comparto aerospazio e difesa sottolineando l'importanza – in un settore così delicato e sensibile – di un impegno diretto e continuo del Governo ed elencando le condizioni necessarie a livello politico e legislativo per la realizzazione degli obiettivi citati.

Prosegue, quindi, con l'esame del comparto elettromeccanico, nel cui ambito individua innanzitutto le diverse realtà operative che fanno capo ad Ansaldo Azienda Finmeccanica, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione economico-finanziaria e sul rispettivo organico. Dopo aver svolto una serie di considerazioni sulle prospettive di ciascuna di esse, si sofferma sulle azioni per il risanamento e lo sviluppo del comparto che dovranno concretizzarsi in accordi strutturali di *partnership* di mercato e tecnologica; nella ristrutturazione delle aree per adeguarle alla crescente tensione competitiva; nel risanamento della struttu-

ra patrimoniale e finanziaria. Fornisce, quindi, una serie di informazioni dettagliate sulle strategie di alleanza e sullo stato dei negoziati in corso che configurano la possibilità di una alleanza organica con l'ingresso di DAEWOO al 50 per cento nel capitale di una società che comprenda tutti i settori Ansaldo, ad eccezione delle attività diverse. Conclude rilevando la necessità di una ristrutturazione che assicuri il recupero dell'equilibrio economico-finanziario del comparto e ponga le premesse per la ricostituzione di una situazione di profittabilità, come condizione necessaria per poter attivare gli interventi finanziari dell'azionista, impediti, altrimenti, dai vincoli imposti dalla normativa comunitaria.

Dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea il presidente CAPONI propone che il dibattito sulla relazione svolta dall'ingegner Lina – che ringrazia – possa svolgersi in una prossima seduta da convocare al più presto.

Conviene la Commisione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

197^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GASPARRINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Bonatesta ha aggiunto la propria firma all'interrogazione n. 3-01335 del senatore Curto.

Il sottosegretario GASPARRINI risponde congiuntamente alle interrogazioni 3-00093, del senatore Morando, 3-00618, del senatore Manzi e di altri senatori, 3-00791, del senatore Manzi e di altri senatori, 3-00801, dei senatori Manzi e Marchetti, 3-01206, del senatore Manzi e di altri senatori, 3-01256, del senatore Manzi e di altri senatori, 3-01265, del senatore Manzi e di altri senatori Curto e Bonatesta.

Al riguardo, rileva come nella presente sede non possa prescindersi dalla considerazione del documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, a conclusione dell'indagine conoscitiva da queste svolta sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Si richiama inoltre alle comunicazioni da lei stessa effettuate presso la Commissione lavoro del Senato sulla medesima materia, lo scorso 27 gennaio, nell'ambito di una verifica sull'andamento del fenomeno infortunistico e sullo stato di attuazione delle iniziative annunciate dal Governo. A tale proposito, manifesta apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla stessa Commissione di promuovere una quasi concomitante discussione in ordine agli ambiti di competenza del Ministero della sanità e del lavoro, in considerazione delle

molteplici interconnessioni esistenti tra le rispettive attribuzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Passa quindi ai quesiti posti dagli interroganti, facendo presente che, per una migliore esposizione, nonchè al fine di trattare in maniera più organica la materia, si è ritenuto opportuno formulare una risposta unitaria per la valutazione di tutti gli aspetti sottoposti all'attenzione.

In merito ai rilievi espressi dal senatore Manzi nell'interrogazione 3-01206 sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 nella pubblica amministrazione, segnatamente sul grado di adempimento delle prescrizioni di legge da parte del Ministero del lavoro e dell'INAIL, fa presente che, con riferimento al Ministero, con decreto ministeriale 15 novembre 1995 è stato istituito il Servizio prevenzione e protezione ed è stato nominato il relativo responsabile, mentre con decreto direttoriale 15 maggio 1996 sono stati individuati i responsabili regionali del Servizio prevenzione e protezione presso gli ispettorati regionali del lavoro (oggi direzioni regionali). Inoltre, con decreto ministeriale 5 dicembre 1996 sono stati individuati i datori di lavoro presso la sede centrale e gli uffici periferici del Ministero e, quindi, con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 è stato nominato il medico competente. Infine, il 21 febbraio 1997 sono stati eletti i rappresentanti per la sicurezza relativamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

A tale proposito fa presente che, considerata la presenza capillare sul territorio degli uffici dell'Amministrazione del lavoro, sono stati impegnati, per ispezionare, complessivamente, circa 1400 sedi, nelle quali operano i 16 mila dipendenti del Ministero, oltre ai tecnici dell'Amministrazione centrale, circa 100 ispettori del lavoro -uno per ogni provincia – che possono considerarsi tra i pochi esperti nella materia, nell'ambito della pubblica amministrazione.

Allo stato, risultano prodotti tutti i documenti sulla sicurezza dell'Amministrazione centrale, mentre sono stati completati nel 90 per cento dei casi gli adempimenti relativi alle sedi periferiche.

Per quanto riguarda gli immobili sedi del Ministero, sia a livello centrale che periferico, occorre distinguere, al fine di valutare l'attuazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza, le ipotesi in cui l'Amministrazione risulti proprietaria ovvero quelle in cui sia locataria. Ciò in quanto, come è noto, alcuni interventi – opere strutturali – sono posti a carico del proprietario dell'immobile ed altri – manutenzione, impianto elettrico, riscaldamento, eccetera – a carico del conduttore.

Peraltro, con riferimento alla proprietà è rilevante l'ulteriore distinzione fra proprietà di ente pubblico – beni demaniali statali o comunali, questi ultimi per le sezioni circoscrizionali – e proprietà privata. L'Amministrazione ha già provveduto ad interessare i privati proprietari di quegli immobili che necessitano di opere strutturali e, analogamente, ha inoltrato le corrispettive richieste agli enti pubblici interessati (Provveditorato delle Opere pubbliche, Comuni, INAIL, INPS, INPDAP, eccetera).

Riguardo, infine, ai lavori da eseguirsi a carico del Ministero, in qualità di conduttore, si è provveduto alla esecuzione delle opere nei li-

miti consentiti dai fondi assegnati in bilancio. In particolare, per l'anno 1998, sul relativo capitolo 1097 (manutenzione, riparazione ed adattamento locali relativi impianti) è stata stanziata complessivamente, per tutte le sedi centrali e periferiche, la somma di lire 919.300.000, che sarà spesa secondo un rigoroso piano di priorità in considerazione della limitatezza dei fondi rispetto al numero degli immobili ispezionati risultati carenti sotto il profilo della sicurezza. In proposito ricorda l'accurata ricognizione da parte dei rappresentanti per la sicurezza del Ministero in ordine alle carenze strutturali dei diversi immobili.

Sempre con riferimento alla pubblica amministrazione, ricorda che il Ministero del lavoro sta prestando un'ampia collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica per favorire una migliore attuazione della normativa in argomento. Il Dipartimento ha promosso in proposito due accordi di programma diretti l'uno alla razionalizzazione delle richieste di intervento in materia da parte delle amministrazioni pubbliche, l'altro a promuovere una maggiore informazione e formazione dei lavoratori del settore.

Per quanto riguarda la posizione dell'INAIL in ordine agli adempimenti sulla sicurezza, l'Istituto ha reso noto che sono stati individuati i datori di lavoro con riferimento alle diverse unità produttive, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, gli addetti alla sicurezza, i medici competenti e i lavoratori preposti all'antincendio, evacuazione e pronto soccorso. Sono stati, inoltre, eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e organizzati corsi di formazione per tutti i soggetti coinvolti nella programmazione in materia. Risultano redatti i documenti di valutazione del rischio e definiti i relativi piani di intervento.

Vanno segnalate infine le iniziative intraprese dall'Istituto con lo specifico intento di verificare e sanare quelle situazioni di difficile accessibilità e vivibilità, all'interno dei propri uffici, per i soggetti portatori di *handicap*.

Viene infine in considerazione il problema delle disponibilità finanziarie in materia di sicurezza anche sotto il profilo della inadeguatezza dei fondi per le campagne di informazione. In questo senso, concorda con le valutazioni formulate dal Presidente della Commissione lavoro del Senato, circa la necessità di impegnare tempestivamente le dotazioni dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro per evitare che esse siano stornate a favore di altre amministrazioni.

Con riferimento poi alle interrogazioni 3-00791 e 3-00801, presentate dal senatore Manzi, fa presente che il settore edilizio è, insieme a quello agricolo, al centro dell'attenzione del Governo per la situazione particolarmente grave che in esso si registra. Non si può infatti sottacere che è particolarmente elevato il tasso di lavoro illegale e clandestino, circostanza che, come è noto, ha pesanti ripercussioni in termini infortunistici. Il carattere sempre più spesso occasionale delle prestazioni lavorative rese nei settori ricordati fa sì che venga vanificata qualsivoglia pianificazione nella vigilanza e quindi nella repressione delle infrazioni alle prescrizioni di legge.

Ricorda quindi che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 1997, è stato stabilito il reingresso dell'Ispettorato del lavoro nella vigilanza del settore edile in quanto settore particolarmente a rischio, riconoscendosi, in tal modo, la valenza dell'esperienza degli ispettori del lavoro. Proprio in virtù di quanto rammentato si è attivamente operato nel senso di incrementare l'organico degli uffici ispettivi di circa 600 unità. L'iniziativa appare particolarmente significativa anche in vista dell'avvio delle grandi opere pubbliche collegate al Giubileo del 2000.

Per quanto riguarda l'interrogazione 3-01335 presentata dai senatori Curto e Bonatesta, in ordine alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, e segnatamente all'obbligo della redazione del piano di sicurezza e della nomina del relativo responsabile, ritiene necessario formulare delle precisazioni.

Come è noto il decreto legislativo n. 494 del 1996, per il settore innanzi specificato, ha carattere generale e prevede che, in fase di progettazione esecutiva dell'opera, debba essere redatto il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano generale di sicurezza a cura del coordinatore per la progettazione. Tale obbligo individua precisamente la presentazione delle offerte come fase successiva alla redazione dei piani di sicurezza, in quanto tali piani devono essere trasmessi, a cura del committente, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne lo specifico quesito relativo alla data di conferimento dell'incarico, precisa che, per il settore pubblico, esso avviene secondo la procedura prevista dalla citata normativa; il problema potrebbe semmai porsi limitatamente al settore privato, ove le procedure per l'affidamento dei lavori sono rimesse all'accordo delle parti.

In tale ultimo caso, comunque, la data di conferimento dell'incarico può risultare da un atto scritto tra le parti, avente data certa. Nell'ipotesi, invece, in cui tale atto manchi, può sempre utilmente farsi riferimento alla data di richiesta della concessione edilizia ovvero, in tutti quei casi in cui tale autorizzazione non fosse necessaria, alla data di richiesta di eventuali permessi da rilasciarsi a cura dell'autorità pubblica competente.

Con riferimento all'interrogazione 3-01265, del senatore Manzi ed altri, relativa al rischio amianto, ricorda che la legge n. 257 del 1992, come successivamente modificata, prevede testualmente: «Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».

Allo scopo di stabilire linee guida amministrative e tecniche sulla materia, è stato costituito, presso il Ministero del lavoro, un apposito gruppo di lavoro con rappresentanti dell'INPS, INAIL e delle parti sociali. Le risultanze di tale lavoro sono state recepite e diramate attraverso circolari dell'INAIL e dell'INPS, con le quali si è specificata la procedura per l'istruttoria dei casi oggetto di richiesta dei benefici previdenziali, di cui alla stessa legge n. 257 del 1992.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti da aziende che non avevano provveduto a pagare il premio supplementare per la asbestosi all'INAIL, sono stati individuati alcuni criteri tecnici di valutazione per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto.

Sono al riguardo presi in considerazione quei lavoratori che abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto, produzione di manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazione per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione, di coibentazioni nei settori edili ed industriali).

Vengono altresì contemplati quei lavoratori che abbiano svolto attività, diverse da quelle testè riportate, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto, sempre che si possa orientativamente ritenere che tale esposizione sia stata caratterizzata da valori di concentrazione media ponderata significativi, nell'arco dell'anno lavorativo, cioè valori o stime di valori superiori a 0,1 fibre/cc.

Invece, com'è noto, per i lavoratori dipendenti da aziende in regola con il premio in argomento, è lo stesso datore di lavoro che attesta il periodo durante il quale il premio è stato versato per ogni singolo lavoratore, mentre l'INAIL deve effettuare la conferma amministrativa della regolarità della posizione contributiva dell'azienda attraverso il rilascio di un'apposita dichiarazione.

Per quanto riguarda le iniziative adottate per lo smaltimento dell'arretrato, si fa presente che, in considerazione delle particolari dimensioni assunte dal fenomeno nella regione Veneto, specifico campo di interesse dell'interrogazione, si è provveduto a rafforzare l'organico INAIL in quella regione, con interventi straordinari di mobilità temporanea. In tal modo si auspica di provvedere più celermente al recupero dei premi, evitando il rischio prescrizione.

Per quanto riguarda l'interrogazione 3-01256, del senatore Manzi e di altri senatori, relativa all'azienda INNSE di Brescia, precisa che i Carabinieri presso gli uffici ispettivi del lavoro hanno sempre coadiuvato gli ispettori nell'attività di vigilanza. La novità, di cui si fa cenno nell'atto ispettivo, è da riferire alla costituzione del Nucleo dei Carabinieri presso il Ministero del lavoro, con la definizione della relativa dotazione organica.

Invero, secondo le previsioni della legge n. 608 del 1996, il Ministro del lavoro, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici ai Carabinieri in materia di ispezioni, al fine di potenziare i servizi di vigilanza nel lavoro. È stato quindi previsto un aumento del relativo personale presso gli uffici periferici dell'Amministrazione.

Non può infine sottacersi come, per un proficuo impiego dei Carabinieri nella particolare materia della sicurezza del lavoro, sia necessaria l'acquisizione di un bagaglio tecnico di conoscenza che attualmente, data la recente costituzione del Nucleo, non sussiste.

Con riferimento ai quesiti formulati nell'interrogazione 3-00618, del senatore Manzi ed altri, concernente le condizioni di sicurezza nella società Marcegaglia di Mantova, precisa, preliminarmente, che i dati

forniti sono stati inviati dall'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento, competente per la vigilanza in materia antinfortunistica, relativamente al caso segnalato.

Al fine di verificare che presso la ditta Arcese Trasporti S.p.A. di Arco fossero disponibili, per il personale conducente, dispositivi di protezione individuale, è stata effettuata nel gennaio 1996 una visita ispettiva. A seguito dell'accesso, si è rilevata la mancanza dei dispositivi di protezione e in special modo di scarpe antinfortunistiche necessarie nelle operazioni di carico e scarico delle merci, e si è quindi provveduto a prescriverne l'immediata acquisizione. La ditta è stata, quindi, assoggettata a sanzione ai sensi dell'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Analoga ispezione è stata effettuata, nel dicembre 1996, anche presso la ditta Autotrasporti Multipli Arcese S.p.A. di Ravina, risultata in regola con gli obblighi di legge in materia di sicurezza.

Infine, per quanto concerne i quesiti formulati nell'interrogazione 3-00093 del senatore Morando, relativa alla situazione dello stabilimento ILVA di Novi Ligure, fa presente che dei vari profili che vengono in considerazione si limiterà, per congruità con l'odierna sede di discussione, a trattare solo le questioni in materia di sicurezza, e che la risposta sarà piuttosto sintetica in quanto avente ad oggetto episodi risalenti nel tempo, peraltro non trattati direttamente dall'Amministrazione del lavoro.

Ha provveduto, per competenza, ad effettuare i controlli previsti dalla legge in materia il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Novi Ligure, che ha verificato le situazioni di igiene e sicurezza nei vari reparti, adottando i relativi provvedimenti. Le risultanze ispettive sono state trasmesse alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale.

Il senatore MORANDO, nel dichiararsi soddisfatto della risposta alla sua interrogazione 3-00093, ricorda preliminarmente che l'attualità dei fatti richiamati nell'atto ispettivo da lui sottoscritto, risalenti al luglio dello scorso anno, può risultare in parte sbiadita, ma è tuttora necessario che il Governo rivolga una particolare attenzione alla situazione dello stabilimento ILVA di Novi Ligure: infatti, ad oggi risultano ancora collocati in cassa integrazione 130 lavoratori, con modalità che violano la lettera e lo spirito degli accordi sindacali in forza dei quali era stato deciso il ricorso agli ammortizzatori sociali, mentre contestualmente sono aumentati in modo impressionante gli straordinari, con ritmi tali da determinare gravi problemi di sicurezza per i lavoratori, riscontrati nel corso delle ispezioni della ASL competente e oggetto di numerose denunce da parte delle organizzazioni sindacali, in un contesto di crescente deterioramento dei rapporti con i vertici aziendali.

Il senatore MANZI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta alla interrogazione 3-00618, poichè se da un lato prende atto dell'intervento della Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, che ha rilevato la mancanza di protezioni antinfortunistiche per i lavoratori,

dall'altro ritiene del tutto insufficiente l'azione di tutela degli autisti dei TIR dipendenti dalla ditta Marcegaglia spa. Il contratto collettivo di lavoro di questa categoria prevede, all'articolo 32, che gli autisti, per motivi di sicurezza, non debbano essere adibiti al caricamento dei camion, e tuttavia presso la Marcegaglia spa si insiste a richiedere lo svolgimento di tale mansione agli autisti malgrado una recente pronuncia del pretore del lavoro di Trento con la quale sono stati reintegrati due autisti, dipendenti della stessa ditta, illegittimamente licenziati per essersi astenuti dal suddetto tipo di prestazione. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta alle interrrogazioni 3-00791 e 3-00801, aventi ad oggetto la medesima materia, cioè la sicurezza nel settore edile. Dalla risposta del Governo si evince peraltro che nel settore privato si continua a privilegiare la rapidità dell'esecuzione a discapito della sicurezza, come dimostra il caso dell'infortunio mortale di Torino, richiamato nell'interrogazione 3-00801: se qualche miglioramento si registra nel comparto delle opere pubbliche e anche in conseguenza di un significativo incremento degli organici degli ispettori del lavoro, occorre comunque intensificare l'azione di vigilanza e di controllo su un settore produttivo ad elevato rischio, peraltro costantemente denunciato dai sindacati di categoria. Proseguendo nelle repliche, il senatore Manzi si dichiara soddisfatto della risposta all'interrogazione 3-01265: a quanto gli risulta, in Veneto, sono circa 260 i cantieri a rischio di amianto, con 5 mila lavoratori occupati. È confortante quindi apprendere che attualmente l'organico degli ispettori INAIL è significativamente aumentato: quando si elogia l'efficienza del sistema produttivo del Nord-Est, bisognerebbe anche ricordare che in quell'area vi è ancora un'esigenza largamente insoddisfatta di tutela della salute dei lavoratori. L'interrogazione 3-01206 intendeva sollevare, in modo forse un pò provocatorio, la questione del rispetto delle normative di sicurezza presso gli uffici dei soggetti pubblici che sono chiamati ad applicarle. La risposta della Sottosegretaria è soddisfacente, anche se da essa si evince che molti ma non tutti gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono in regola sotto questo profilo. È soddisfatto infine della risposta all'interrogazione 3-01256: tuttavia osserva che, nonostante la visita degli ispettori del reparto «carabinieri del lavoro», la situazione dell'azienda INNSE Cilindri di Brescia è rimasta sostanzialmente invariata, e ciò documenta l'intenzione del gruppo Riva di non rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro nei propri stabilimenti e, conseguentemente, l'esigenza di un continuo controllo sulle aziende del gruppo da parte degli organi pubblici competenti.

Il senatore BONATESTA è insoddisfatto della risposta all'interrogazione 3-01335; in essa era contenuta una precisa domanda sulle modalità per attestare la data di conferimento dell'incarico di responsabile del piano di sicurezza, successivamente alla data a decorrere dalla quale la redazione di tale piano è diventata obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996. La Sottosegretaria si è limitata a indicare alcune possibilità, senza dare una risposta precisa. Egli ritiene pertanto necessaria l'emanazione di una circolare da parte del Governo su tale

materia, in modo da non lasciare alcuno spazio alla discrezionalità dei datori di lavoro su questioni riguardanti la sicurezza.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 17 febbraio 1998.

Intervenendo nella discussione generale, la senatrice PILONI osserva che già il relatore, senatore Michele De Luca, ha correttamente indicato le finalità principali del disegno di legge in titolo nell'esigenza di disciplinare una forma di lavoro innovativa e in espansione, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali – anzi a sostegno della contrattazione collettiva – e di massimizzarne i vantaggi sociali circoscrivendone i rischi per i lavoratori, dall'isolamento alla minor tutela della salute. Tra le questioni meritevoli di approfondimento, già emerse nel corso della discussione, va sottolineato in primo luogo il problema di armonizzare le disposizioni del disegno di legge in titolo con norme su materia analoghe già approvate o in corso di approvazione da parte del Parlamento. In secondo luogo, è necessario riflettere sulla finalità del Fondo per l'incentivazione del telelavoro, di cui all'articolo 3 del disegno di legge n. 2305. Sotto questo profilo, va precisato ulteriormente il criterio, presente nel disegno di legge all'esame, di legare l'impiego di risorse pubbliche non tanto alle occasioni di riorganizzazione aziendale connesse alla utilizzazione del telelavoro quanto alla promozione di interessi sociali rilevanti, quali, ad esempio, quelli riguardanti la creazione di nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i disabili, ovvero la promozione dell'occupazione in aree svantaggiate. Le audizioni proposte dal relatore potranno comunque consentire di approfondire questi temi.

Con riferimento all'ultima osservazione della senatrice Piloni, il PRESIDENTE fa presente che le audizioni sul disegno di legge in titolo avranno inizio quanto prima, compatibilmente con il fitto calendario di impegni già assunti dalla Commissione, tra i quali va ricordato, in particolare, lo svolgimento, in corso, delle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici sui disegni di legge nn. 2389 e 2852, recanti delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 1998 (A007 000, C11ª, 0072°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 26 febbraio 1998 alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3088, di conversione del decreto-legge n. 4, recante interventi urgenti in materia di promozione dell'occupazione, di sostegno al reddito e di previdenza.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

130^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il Ministro per la sanità Rosy Bindi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C12ª, 0004°)

Il presidente CARELLA avverte che da parte del senatore Tomassini è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte inoltre che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (R046 004, C12^a, 0002°)

Riprende il dibattito sulle dichiarazioni rese dal ministro Bindi nella seduta del 17 febbraio.

Il senatore BRUNI esprime in primo luogo il suo apprezzamento per l'opera del ministro Bindi osservando che, primo fra i Ministri della sanità, ella ha cominciato ad affrontare il problema delle incompatibilità dei medici del Servizio sanitario nazionale.

Egli osserva peraltro che dalle dichiarazioni del Ministro emerge un quadro che conforta l'opinione, da lui in passato più volte manifestata, circa la necessità di affrontare questa problematica in maniera più radicale, secondo quel principio dell'incompatibilità totale che informa il disegno di legge in materia da lui stesso presentato.

Il sistema dell'opzione tra attività libero-professionale esterna o intramuraria, infatti, determina, come i dati stessi forniti dal Ministro dimostrano, una maggiore disponibilità a svolgere attività libero-professionale all'interno della struttura pubblica proprio da parte di quei giovani medici e di quelli specialisti di discipline di servizio che meno sono in grado di contribuire ad assicurare introiti all'azienda sanitaria.

Un regime di incompatibilità totale, invece – ove sorretto da regole chiare, che consentissero al medico ospedaliero di svolgere anche un'attività retribuita a prestazione a favore dell'Azienda e di tenere aperto, anche a tutela delle esigenza di riservatezza dei pazienti, un proprio ambulatorio privato – consentirebbe di recuperare risorse a favore delle strutture pubbliche, di introdurre elementi di trasparenza anche dal punto di vista fiscale e di aprire sbocchi occupazionali per i giovani medici.

Il senatore TOMASSINI esprime una valutazione di segno fortemente negativo sul quadro di applicazione della nuova normativa risultante dall'esposizione del ministro Bindi.

Egli osserva che, nel valutare la situazione descritta dal Ministro, non si può passare sotto silenzio, in primo luogo, la mancanza di qualsiasi dato affidabile circa il raggiungimento di quell'obiettivo di risparmio di 500 miliardi annui con il quale si era inteso giustificare l'inserimento della disciplina sull'attività libero-professionale dei medici del Servizio sanitario nazionale all'interno della legge di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1997.

L'opzione a favore dell'attività extramuraria, se interessa solo il 15 per cento dei medici che coltivano discipline di servizio, riguarda il 60 per cento dei chirurghi e, addirittura, l'80 per cento degli apicali mentre, complessivamente, il ricorso all'attività intramuraria è aumentato di non oltre il 10 per cento e gli introiti sono aumentati di non oltre il 20 per cento, a fronte delle ben più rilevanti risorse che sono state impegnate.

Dal quadro delineato dal Ministro risulta un vero e proprio fallimento sotto tutti i profili – dall'incapacità di ottenere i dati dalle regioni e dalle aziende sanitarie, alla mancata attivazione delle degenze, al sostanziale fallimento delle convenzioni – che avrebbe potuto certamente essere contenuto se il Governo si fosse dimostrato disponibile ad approfondire le proposte avanzate senza pregiudizi dall'opposizione, quali la diluizione nel tempo dell'applicazione della nuova normativa, la compartecipazione delle strutture pubbliche in quelle private, il coinvolgimento di medici non dipendenti nell'attività libero-professionale intramuraria.

La senatrice Carla CASTELLANI osserva come le dichiarazioni del Ministro facciano giustizia di quelle valutazioni di chi aveva attribuito ad un'irresponsabile difesa di interessi corporativi il giudizio negativo che, fin dall'inizio, Alleanza nazionale aveva espresso nei confronti della disciplina dell'attività libero-professionale dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale proposta dal Governo.

Ella si associa quindi alle osservazioni formulate dal senatore Tomassini, in particolare per quanto riguarda il fatto che una valutazione ponderata tra le varie discipline e le varie classi di età delle opzioni smentisce ampiamente la pretesa che il 50 per cento di adesioni finora registrate all'attività libero-professionale intramuraria possa essere considerato come un successo della nuova normativa.

Il senatore MIGNONE ribadisce quanto da lui affermato anche in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'attività libero-professionale della dirigenza sanitaria – e prima ancora in sede di discussione del parere parlamentare sullo schema del decreto ministeriale sull'attività libero-professionale intramuraria – circa l'ambiguità di un sistema che consente ai medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, unici fra tutti i dipendenti di pubbliche amministrazioni, il contemporaneo esercizio di un'attività libero-professionale.

In particolare egli osserva che anche il grave problema dell'ipertrofia delle liste d'attesa, oltre che da fattori obiettivi – legati all'insufficienza di spazi, strumentazione e personale – o a fattori organizzativi, è certamente in buona misura anche determinato dalle distorsioni che si verificano nella gestione delle liste d'attesa stessa proprio a causa del contemporaneo esercizio della libera professione da parte di medici del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore RONCONI esprime in primo luogo perplessità sui dati forniti dal Ministro che dovrebbero essere integrati da ulteriori elementi di conoscenza che consentano la valutazione della loro omogeneità sul territorio nazionale.

Nel concordare con le osservazioni dei senatori Tomassini e Carla Castellani circa la necessità di una valutazione critica dei dati del Ministro sull'adesione all'attività libero-professionale intramuraria, che tenga conto della loro diversa incidenza tra le varie specialità e tra le varie categorie di sanitari, osserva come tali dati testimonino il fallimento di un'idea.

Il problema della lunghezza delle liste d'attesa – che, al di là delle presunte differenze fra le diverse regioni italiane, appare della massima gravità su tutto il territorio nazionale – deve essere ricondotto anche a quella fatiscenza e insufficienza delle strutture sanitarie pubbliche che rappresenta il principale ostacolo ad una significativa adesione dei medici più qualificati alla libera professione intramuraria. L'incapacità di comprendere che il vero problema è quello di garantire ai medici del Servizio sanitario nazionale condizioni professionalmente dignitose per esercitare la loro attività, rischia di produrre conseguenze gravissime: la recente decisione dell'assessore alla sanità dell'Umbria di dare avvio ai

contratti di diritto privato per i dirigenti limitandone l'accesso a coloro che scelgono l'attività libero-professionale intramuraria, rischia, in assenza di un reale adeguamento delle strutture, di allontanare i professionisti più qualificati dal servizio pubblico.

Il ministro BINDI, con riferimento agli interventi dei senatori Mignone e Ronconi, fa presente di aver avviato un'indagine sul problema delle liste d'attesa che, accanto a cause di ordine organizzativo e burocratico, sulle quali comunque il Ministero deve intervenire, presenta a suo parere anche profili di dubbia trasparenza che confermano la necessità di avviare un ripensamento complessivo del sistema delle incompatibilità dei sanitari del servizio pubblico.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

160^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Su istanza del sottosegretario BARBERI, si riprende l'esame degli emendamenti accantonati riguardanti il Capo I con riferimento al disegno di legge 3039. In relazione agli emendamenti 2.14 e 14.27, il Sottosegretario presenta rispettivamente l'emendamento 2.37 ed una proposta di riformulazione dell'emendamento 14.27 in un nuovo testo, il quale viene accolto dal proponente, senatore CAPONI.

Il Rappresentante del Governo presenta altresì gli emendamenti 2.36, 13.39, 14.48 e 15.15, volti a soddisfare ulteriori esigenze emerse in sede di esame degli emendamenti al Capo I.

Il senatore ASCIUTTI, soddisfatto dell'emendamento 2.37, ritira l'emendamento 2.14.

Con il parere favorevole del Relatore, la Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.36, 2.37, 13.39, 14.48, 14.27 (nuovo testo) e 15.15.

Si passa agli ordini del giorno riferiti al Capo I, già illustrati e precedentemente accantonati.

Poichè il presidente GIOVANELLI fa presente che lo scopo dell'ordine del giorno n. 2 è stato già soddisfatto da alcuni degli emendamenti approvati al Capo I, il senatore ASCIUTTI aggiunge firma a tale emendamento e lo ritira.

Su invito del relatore GIOVANELLI, il senatore ASCIUTTI, uditi i suggerimenti del sottosegretario BARBERI, riformula l'ordine del giorno n. 1 nel seguente testo:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

premesso che:

la città di Assisi, duramente colpita dal terremoto, è un centro di pellegrinaggio di enorme afflusso turistico;

il ruolo di questa città storica sarà determinante durante il grande Giubileo;

i danni subìti dalla città creano una situazione di grave disagio ai cittadini ed ai turisti;

il provvedimento in questione non garantisce interventi di ricostruzione a tutti gli edifici danneggiati nella città di Assisi;

impegna il Governo

ad intervenire affinchè il relativo dissesto idrogeologico possa essere definitivamente sanato;

ad introdurre la possibilità che gli edifici del comune di Assisi localizzati all'interno dell'area che delimita la zona in frana, che non concorrano ad altro titolo alle provvidenze di cui al disegno di legge in esame, possano usufruire di agevolazioni analoghe a quelle contenute nello stesso disegno di legge».

0/3039/1/13 (Nuovo testo) ASCIUTTI, RIZZI, LASAGNA, SCOPELLITI

Il sottosegretario BARBERI dichiara che, laddove ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno n. 1 incontrerebbe l'accoglimento del Governo.

Dopo che il senatore RONCONI ha aggiunto la propria firma, l'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Il senatore SEMENZATO illustra il seguente ordine del giorno, testo a recepire un suo emendamento precedentemente ritirato:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

impegna il Governo a sollecitare gli organi competenti affinchè, nell'opera di ricostruzione degli edifici nelle aree terremotate di cui al disegno di legge in esame, sia assicurato il rispetto delle tipologie, degli elementi costruttivi e dei materiali originali».

0/3039/3/13 Semenzato

Previo parere favorevole del relatore GIOVANELLI, l'ordine del giorno n. 3 (del quale il Rappresentante del Governo preannuncia l'accoglimento, laddove ripresentato in Assemblea) è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Sull'ordine dei lavori, il presidente GIOVANELLI – che rassicura il senatore CARPINELLI sul proprio intendimento di affrontare in Assemblea le tematiche del demanio, dei militari e delle quote comunali, oltre a riferire di analogo intendimento del Governo circa le aziende alberghiere – propone che gli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 16 siano riferiti al Capo II e posti in votazione dopo l'articolo 23.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17, già illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere favorevole all'emendamento 17.3, mentre sono contrari agli emendamenti 17.1 e 17.2.

Gli emendamenti 17.1 e 17.2, di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti e respinti dalla Commissione, la quale accoglie invece l'emendamento 17.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 18, già illustrati ed accantonati.

Su invito del Relatore e del Rappresentante del Governo, il senatore DE LUCA Michele ritira gli emendamenti 18.3 e 18.4 (giudicato dal Relatore pleonastico in quanto già contenuto nel comma 1), nonchè l'emendamento 18.8 (giudicato dal Sottosegretario come volto a migliorare la prevenzione sismica, ma inaccoglibile in quanto gravante sull'IVA). Riformula poi l'emendamento 18.2 in un nuovo testo, riferito al comma 6, su suggerimento del relatore GIOVANELLI,

il quale si rimette al Governo sull'emendamento 18.6 e ritira l'emendamento 18.7.

Dopo che il sottosegretario BARBERI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 18.1, 18.5 e 18.2 (nuovo testo), questi ultimi sono posti separatamente ai voti ed accolti dalla Commissione, la quale respinge poi l'emendamento 18.6 (al quale il Governo si era dichiarato contrario).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 19, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI propone una riformulazione dell'emendamento 19.1, che viene accettata anche dagli altri proponenti; propone altresì una riformulazione degli emendamenti 19.2 e 19.3 che il senatore IULIANO, dopo aver aggiunto firma ad entrambi gli emendamenti, dichiara di accettare. Dopo aver invitato i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 19.4 e 19.5, ritira l'emendamento 19.6 sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3039,

impegna il Governo

in sede di ripartizione dei fondi dei cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998, a prevedere una quota specifica per le zone colpite da calamità sismiche nelle quali vi sia un consistente numero di nuclei familiari oggetto di ordinanze di sgombero dalle proprie abitazioni».

0/3039/4/13 IL RELATORE

Il sottosegretario BARBERI si associa ai pareri espressi dal relatore e dichiara che accoglierà l'ordine del giorno n. 4, qualora ripresentato in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3 nei testi riformulati.

Il relatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 19.4 ed il senatore IULIANO, dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 19.5.

L'ordine del giorno n. 4 è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'unico emendamento riferito all'articolo 20, già illustrato e precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario BARBERI hanno espresso parere contrario, anche in virtù del fatto che in base ad un criterio generale del decreto-legge le procedure sono stabilite dalle regioni, l'emendamento 20.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 21, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1, 21.4 e 21.3.

Il sottosegretario BARBERI si associa a detti pareri ed esprime parere favorevole sull'emendamento 21.2 del relatore.

Gli emendamenti 21.1, 21.4 e 21.3 sono posti separatamente ai voti e respinti, mentre l'emendamento 21.2 è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 22, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 22, che sono di identico tenore.

Si associa il sottosegretario BARBERI.

Gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 e 22.5 sono posti congiuntamente ai voti ed accolti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 23, già illustrati e precedentemente accantonati.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 23.3 e sugli emendamenti 23.5, 23.6, 23.7, 23.8 e 23.9, di identico tenore, a condizione che venga soppresso il comma 6-nonies; espresso parere contrario sugli emendamenti 23.2 e 23.4, ritira l'emendamento 23.10.

Il sottosegretario BARBERI si associa al relatore Giovanelli, precisando quanto all'emendamento 23.4, che esso risulta superfluo rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 23.1 del relatore.

Gli emendamenti 23.1 e 23.3 sono posti ai voti ed accolti, mentre gli emendamenti 23.2 e 23.4, posti ai voti, risultano respinti.

Il senatore BRIGNONE dichiara di voler mantenere il proprio emendamento 23.9 nel testo originario, in considerazione delle esigenze di molti comuni del Piemonte che, avendo un esiguo numero di personale dipendente, utilizzano molto proficuamente i militari. Con il parere contrario del relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 23.9 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che i rispettivi proponenti hanno accolto la riformulazione suggerita dal relatore, gli emendamenti 23.5, 23.6, 23.7 e 23.8 sono posti congiuntamente ai voti ed accolti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

161^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIOVANELLI interviene sull'ordine dei lavori, annunciando che i disegni di legge in titolo potrebbero non esaurire il loro esame in Assemblea questa settimana e che, pertanto, la Conferenza dei Capigruppo ha valutato la possibilità di una loro prosecuzione dopo la settimana di sospensione dei lavori del Senato.

Protesta il sottosegretario BARBERI, secondo cui il protrarsi dei lavori d'Assemblea al di là della settimana odierna – oltre a protrarre

l'iter del decreto-legge, superando il termine regolamentare dei trenta giorni – rappresenta un mancato riconoscimento del lavoro svolto dalla Commissione, anche con tre sedute al giorno, nell'ultima settimana: essendovi oramai pochi emendamenti ancora da esaminare in Commissione, non si vede perchè non debba concludersi l'iter complessivo in Senato nella settimana in corso.

Si apre un breve dibattito, in cui intervengono i senatori LO CUR-ZIO, SPECCHIA, VELTRI ed ASCIUTTI.

Il presidente GIOVANELLI replica agli intervenuti impegnandosi a richiedere alla Presidenza del Senato ed ai Capigruppo di rivedere l'ipotesi di una mancata chiusura dell'*iter* in Senato nella settimana in corso; in ogni caso, si impegna a presentare in Commissione gli emendamenti che il relatore avrebbe dovuto presentare in Assemblea, con l'intento di recarsi in 5^a Commissione permanente all'inizio dei lavori della Sottocommissione per i pareri per sollecitarne l'espletamento della funzione consultiva.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi, precedentemente accantonati; non facendosi osservazioni, si conviene che tutti tali emendamenti saranno collocati dopo l'articolo 23.

L'emendamento 23.0.12 (ex 16.0.1) è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore GIOVANELLI.

Accantonato l'emendamento 23.0.13 (ex 16.0.2) sul completamento della ricostruzione delle regioni Basilicata e Calabria, sono posti separatamente ai voti ed accolti il subemendamento 23.0.14/1 (ex 16.0.3/1), nonchè l'emendamento 23.0.14 (ex 16.0.3) nel testo così emendato.

La Commissione conviene quindi sull'accantonamento dell'emendamento 23.0.15 (ex 16.0.4).

Il relatore GIOVANELLI invita i presentatori a riformulare l'emendamento 23.0.5 (nuovo testo) in un secondo nuovo testo.

Il senatore LO CURZIO accetta la proposta del relatore e presenta un nuovo testo dell'emendamento 23.0.5 (nuovo testo).

La Commissione conviene sull'accantonamento degli altri emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23.

In attesa del parere della 5^a Commissione permanente sugli emendamenti trasmessi nella giornata di ieri, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE ED ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta notturna non avrà più luogo. La Commissione è riconvocata domani alle ore 8.30, con il medesimo ordine del giorno, anzichè alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039

al testo del decreto-legge

Art. 2.

Al comma 2, dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «, su proposta dei rispettivi consigli,».

2.36 IL GOVERNO

Al comma 4, premettere i seguenti periodi: «Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonchè la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente».

2.37 IL GOVERNO

Art. 13.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 danneggiati dal sisma».

13.39 IL GOVERNO

Art. 14.

Al comma 5, dopo la parola: «lavori» inserire le seguenti: «previsti dal presente decreto».

14.48 IL GOVERNO

Al comma 12, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono ed applicano una ritenuta di garanzia che sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione dei certificati liberatori inerenti la regolarità delle contribuzioni e dei versamenti sopra indicati».

14.27 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 15.

Al comma 4, in fine, inserire le seguenti parole: «e dopo la parola: "trascorso" è aggiunta la seguente: "almeno".».

15.15 IL GOVERNO

Art. 17.

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

«Art. 17. - (Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotone e nella regione Sicilia). – I. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotone e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato con-

corre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, con le disponibilità di cui all'articolo 21.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».

17.1

Monteleone, Centaro

Sostituire l'articolo 17, con il seguente:

- «Art. 17. (Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna, nella provincia di Crotone e nella regione Sicilia). 1. Le regioni Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia, provvedono alla realizzazione ed al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Ravenna, Rimini, Crotone e Messina, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologoci nei mesi di gennaio, febbraio e ottobre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonchè al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, stimato complessivamente in lire 376,5 miliardi lo Stato concorre, quanto a lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna, a lire 80 miliardi per la regione Calabria ed a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, con le disponibilità di cui all'articolo 21.
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996, n. 2476 del 19 novembre 1996 e n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rispettivamente n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996».

17.2 Cirami, Minardo, Tarolli, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «Forlì-Cesena, Parma», aggiungere le seguenti: «Reggio Emilia, Modena» e sostituire le parole: «gennaio, febbraio e ottobre 1996» con le parole: «gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996».

17.3 Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Cò, Albertini, Giovanelli, Capaldi

Art. 18.

Al comma 1, dopo le parole: «alla spesa» inserire le seguenti: «per la demolizione,».

18.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, al fine di recupero dell'immobile stesso, con priorità per le abitazioni principali».

18.3 DE LUCA Michele, VELTRI, CAPALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «al fine del recupero dell'immobile stesso».

18.5 IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel comune di Corniglio, le provvidenze, di cui al comma 2, possono essere assegnate anche al fine della riedificazione nel territorio dello stesso comune, in aree non soggette a rischio idrogeologico, di fabbricati demoliti e non riedificabili perchè inclusi nella perimetrazione di cui all'articolo 20, comma 4».

18.4 DE LUCA Michele, VELTRI, CAPALDI, COLLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato fino al 31 dicembre 2000».

18.6 DE LUCA Michele, VELTRI, CAPALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il termine, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato fino al 31 dicembre 2000».

18.7 IL RELATORE

Al comma 6, dopo la parola: «immobili» inserire le seguenti: «di cui ai commi 1 e 5».

18.2 (Nuovo testo)

DE LUCA Michele, VELTRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle ricostruzioni, di cui ai commi precedenti, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.8

DE LUCA Michele, VELTRI, CAPALDI

Art. 19.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «immobili privati» inserire le seguenti: «anche destinati ad attività produttive».

19.1 (nuovo testo) Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Albertini, Giovanelli

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)».

19.2 (Nuovo testo)

SEMENZATO, CAPALDI, CARCARINO, IULIANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 5 dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre del 1996».

19.3 (Nuovo testo)

SEMENZATO, CAPALDI, CARCARINO, IULIANO

Al comma 3, sostituire le parole: «40 miliardi» con le parole: «50 miliardi».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «331 miliardi» e «28 miliardi», rispettivamente con le parole: «341 miliardi» e «28,85 miliardi».

19.4 Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Albertini, Giovanelli

Alla fine del comma 3 aggiungere la seguente frase: «Eventuali risorse disponibili, conseguenti ad economie di programmazione e/o di esecuzione degli interveti di cui al comma 1, possono essere utilizzate nelle zone classificate sismiche dell'Emilia Romagna per le finalità di cui all'articolo 2 lettera e)».

19.5 Semenzato, Capaldi

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. La regione Emilia Romagna predispone, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal terremoto del 15 ottobre 1996.

3-ter. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60, relativi agli anni 1996, 19971998 non ancora ripartiti dal Cipe, riservando alla regione Emilia Romagna una somma aggiuntiva di lire 10 miliardi rispetto alla quota spettante in via ordinaria.

3-quater. La regione Emilia Romagna è altresì autorizzata a utilizzare, in deroga alle norme vigenti, fondi già attribuiti ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n.60 relativi agli anni 1996, 1997, 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, per interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma».

19.6 Guerzoni, Folloni, Cortelloni, Albertini, Giovanelli

Art. 20.

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il comune di Corniglio è autorizzato ad acquisire le aree necessarie alla ricostruzione, alla stesura dei piani particolareggiati di intervento pubblico, all' urbanizzazione, all'assegnazione dei lotti ai soggetti di cui all'articolo 18, entro i limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 17».

Art. 21.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna, pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria e pari a lire 116 miliardi per la regione Sicilia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a lire 28 miliardi, lire 7 miliardi e lire 10 miliardi annue, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli, al relativo onere, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n 195, così come determinato dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450».

21.1 Centaro

Al comma 1, dopo le parole: «regione Calabria» inserire le seguenti: «pari a lire 116 miliardi per la regione Sicilia».

21.4 Cirami, Minardo, Tarolli, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «7 miliardi» inserire le seguenti: «e fino a lire 10 miliardi annue».

21.3 Cirami, Minardo, Tarolli, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «Al relativo onere a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2017, si provvede» inserire le seguenti: «per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1995, n. 22, e per gli anni dal 1999 al 2017».

21.2 IL RELATORE

Art. 22.

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.1 Manfredi, Asciutti

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.2 CAPONI, CARCARINO, CAPALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.3 RESCAGLIO

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.4 Sella, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «Gli enti locali», con le seguenti: «I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le Province».

22.5 Colla, Avogadro, Brignone

Art. 23.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «base» sostituire: «4.2.1.3» con: «6.2.1.9».

23.1 IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le imprese non costituite in forma di società di capitale dichiarate danneggiate dall'alluvione che hanno stipulato contratti di mutuo con la Gepi conteggiano il biennio di preammortamento di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'industria 17 gennaio 1995 a decorrere dalla data effettiva dell'erogazione delle somme mutuate. Tali imprese mutuatarie hanno diritto di ottenere dalla Gepi la rinegoziazione dei mutui contratti al fine di consentire il rimborso degli stessi entro un termine di dieci anni».

23.2 Zanoletti, Ronconi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'Amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1998 all'uopo utilizzando il relativo accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali ed ambientali».

23.3 Brignone, Colla, Avogadro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 691 del 19 dicembre 1994, convertito nella legge 35 del 16 febbraio 1995 è sostituito dal seguente:

"3. Ai soggetti residenti nelle regioni, di cui al comma 1, che in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita dei beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato anche per i beni mobili allocati in immobili adibiti a residenza principale un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50.000.000 per ciascun nucleo familiare"».

23.4 Petrucci, Capaldi

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo».

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico, con particolare riguardo a qualli per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona.

6-nonies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1996 e 1997", sono sostituite dalla seguenti: "1996, 1997 e 1998"».

23.9

COLLA, AVOGADRO, BRIGNONE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo».

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.».

23.5 (Nuovo testo)

Manfredi, Asciutti

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

luglio 1997, n. 228, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo».

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.».

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo».

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per

cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.».

23.7 (Nuovo testo)

RESCAGLIO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 12996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999.

6-ter. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al proprio decreto del 26 giugno 1997.

6-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6-quinquies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, provvede al conferimento della delega per ogni singolo intervento fissandone le modalità per la gestione.

6-sexies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo».

6-septies. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale spa, ai sensi dell'articolo 3 della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome del 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale spa è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

6-octies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.».

23.8 (Nuovo testo)

SELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè quelli di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento del relativi fondi».

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

- 1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incentivi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.
- 2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto, di cui al comma 1.
- 3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.
- 4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi *Canadair* CL 215 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.
- 5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998 e successive proiezioni, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

23.0.12 (*ex* 16.0.1) (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Interventi per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate al sisma del 23 novembre 1980)

1. Per consentire il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo e le regioni utilizzano, anche ai fini degli adempimenti di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

- 2. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nei territori della Campania e Basilicata, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32.
- 3. Le regioni eserciteranno le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:
- a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;
- b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni;
- c) snellire le procedure per favorire l'apertura dei cantieri e la rapida esecuzione dei lavori;
- d) dirimere i dubbi interpretativi che frenano l'azione della pubblica amministrazione.
- 4. Per esercitare l'alta vigilanza sull'attuazione degli interventi di completamento di cui ai commi precedenti sono istituiti i Comitati dell'intesa istituzionale di programma della Basilicata e della Campania. I Comitati trasmettono ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione per il completamento della ricostruzione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle regioni per le successive trasmissioni rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali».

23.0.13 (*ex* 16.0.2) (Nuovo testo) COVIELLO, ZECCHINO, MICELE, IULIANO, POLIDORO, RESCAGLIO

All'emendamento 23.0.14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento».

23.0.14/1 (ex 16.0.3/1) (Nuovo testo) LASAGNA, VEGAS, RIZZI, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Altre misure di protezione civile)

- 1. Le economie realizzate dalle Regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzati dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile conseguenti allo stesso o ad altri eventi calamitosi.
- 2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono, entro 60 giorni a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti.
- 3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 «Dipartimento protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sui capitoli di cui al centro della responsabilità 4 «Difesa del suolo» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi».

23.0.14 (*ex* 16.0.3) (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale ed alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi annui per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro denominata «fondo speciale» per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

23.0.15 (*ex* 16.0.4)

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

- 1. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:
- «11. Alle funzioni statali attinenti l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, possono provvedere i comuni interessati, che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge.
- 11-bis. Possono essere altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice».
- 2. I comuni possono utilizzare le risorse già autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinate in sede di ripartizione dal CIPE in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135 e dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- 23.0.1 (Nuovo testo)

 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI,
 CORRAO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

- 1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento, e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La predetta disposizione è applicata sull'intero ammontare anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice.
- 2. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

"I collaudatori delle opere di cui al comma 1, del numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia".

- 3. Entro il 31 dicembre 1998 possono comunque essere utilizzate le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».
- 23.0.2 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

- 1. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231».
- 23.0.3 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quiquies.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto il seguente periodo:

"Per gli interventi di riparazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12".

- 2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice».
- 23.0.4 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990)

- 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificate dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- a) all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono aggiunte le parole: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del finanziamento assentito e/o del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. L'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale":
- *b*) all'articolo l, comma 2, lettera *i*)-*ter*, dopo la parola "immobili" sono aggiunte le parole: ", da parte dei comuni";
- c) all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale comitato, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore".
- 2. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le ammininistrazioni pubbliche interessate si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, 12 e 14 del presente decreto. All'onere relativo all'applicazione del comma 14 dell'articolo 14 agli interventi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, possono far fronte nel limite del 2 per cento i fondi già assegnati alla regione siciliana ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, senza alcun onere per lo Stato.».
- 23.0.5 (Secondo nuovo testo) Lo Curzio, Barrile, Occhipinti, Scivoletto

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433: "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e successive modificazioni e integrazioni". Norme di accelerazione e controllo degli interventi)

- 1. Al fine di accelerare, nelle province della Sicilia orientale, tutte le attività volte alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto.
- 2. Alla copertura finanziaria degli oneri nascenti dall'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 del presente decreto, ivi compresi gli oneri necessari per il funzionamento degli uffici regionali in relazione allo straordinario e/o alle missioni per il personale regionale e per quello assunto a contratto, per i costi di redazione dei programmi, ivi comprese le attrezzature fisse, valutati in lire 5.000 milioni annue, a decorrere dall'anno 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n, 433, e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni il Dipartimento nazionale della protezione civile e la Presidenza della Regione siciliana stipuleranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 4. Sono, pertanto, abrogati: l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e il comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 228. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: "assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "assessore regionale alla Presidenza". Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge n. 433 del 1991 sono abrogate le parole: "redatti dagli ufficiali del Genio civile e dagli uffici tecnici degli enti locali"».

23.0.6 Centaro

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991 n. 433 riguardante gli eventi sismici verificatisi in Sicilia orientale il 31 dicembre 1990)

a) Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 della Legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni e per l'attuazione de-

gli interventi di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonchè per integrare le strutture regionali di protezione civile, la Regione Siciliana è autorizzata ad avvalersi del personale *ex* ITALTER mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili, e comunque fino al completamento delle procedure tecnico-amministrative ivi previste dalla legge n. 433 del 1991;

- b) è abolito l'articolo 4 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1991, il Governo e la Regione Siciliana utilizzeranno l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- c) alla copertura finanziaria degli organi nascenti dal comma a) del presente articolo, ivi compresi gli oneri previsti per il funzionamento degli uffici, di straordinario e di missione per il personale regionale nonchè per quelli impegnati nelle attività di cui al comma a), per i costi di redazione dei programmi ivi comprese le attrezzature fisse, valutata in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni».

23.0.7

Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5-*ter* della legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
- 2. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 26 giugno 1997 le parole: "entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999".
- 3. L'estensione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'ambito delle risorse esistenti».

23.0.8 (Nuovo testo)

SARACCO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

gennaio 1995, n. 22, le parole: "1994, 1995, 1996 e 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1994, 1995, 1996, 1997 e 1998".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono aggregati al distretto militare di appartenenza e dietro richiesta dell'ente utilizzatore sono autorizzati a pernottare presso la famiglia. Il controllo formale e le relative incombenze di verifica sono a cura del reparto militare territoriale più vicino all'Ente utilizzatore"».

23.0.9 Saracco, Veltri

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-quater.

- 1. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", e dopo le parole: "legge 4 dicembre 1993, n. 493", sono inserite le seguenti: "o a vincolo derivante da varianti di P.R.G.C. adottate per adeguamento a seguito di vincolo idrogeologico previo parere di assenso obbligatorio espresso dall'Autorità di bacino".
- 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Ai titolari di aziende agricole, singole e associate, cimprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo.

6-ter. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai titolari di imprese industriali, artigianatli, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali a vincolo indicate al comma 1 che hanno già rilocalizzato in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali nel rispetto dei vincoli territoriali fissati"».

SARACCO, VELTRI

23.0.10

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quinques.

- 1. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sopprimere le parole: "residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1", e dopo le parole: "è assegnato", sono aggiunte le seguenti: ", anche per i beni mobili allogati in immobili ad uso abitativo diversi da quelli destinati ad uso di residenza principale".
- 2. All'articolo 1, comma 14, e all'articolo 2, comma 8, prima riga del capoverso, del decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1995, le parole: "Entro il termine", sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno dal termine"».

23.0.11 Saracco, Veltri

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

6ª Seduta

Presidenza del Presidente MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C35^a, 0004°)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorda la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

- (2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicus; Signorini ed altri; Storace
- (113) MANIERI ed altri. Modifica alle norme penali per la tutela dei minori
- (1820) MANCONI ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori
- (1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori
- (2018) GRECO ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori
- (2098) GASPERINI ed altri. Norme penali sull'abuso dei minori (Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che la senatrice Bonfietti, relatrice sui provvedimenti all'esame, sostituirà per tutta la durata del relativo *iter* parlamentare il senatore Valletta, componente la Commissione. Giudica del tutto pretestuose le critiche pervenute da parte di alcuni esponenti parlamentari relative all'assegnazione del provvedimento alla Commissione speciale in materia d'infanzia, che deve, al contrario, essere interpretata quale sicuro segnale della volontà di procedere con speditezza.

Riferisce la senatrice BONFIETTI, la quale rileva come il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti una sintesi legislativa importante che recepisce sia l'allarme sociale, che i sempre più numerosi e gravi reati di sfruttamento della prostituzione minorile hanno creato, sia le sollecitazioni che pervengono da diversi organismi nazionali e da varie associazioni di volontariato, nonchè le indicazioni della Commissione dell'Unione europea del 16 ottobre e del 27 dicembre 1996, e la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997. Ricorda quindi lo scrupoloso lavoro compiuto per ben sei mesi, anche in sede ristretta, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati che ha infatti ritenuto insufficiente l'attuale legislazione in materia, considerando essenziale chiarire più opportunamente il concetto di sfruttamento sessuale di minore, distinguendolo da quello di abuso sessuale. Ritiene pertanto del tutto pretestuose e infondate le accuse di eccessivo protrarsi dei tempi, se si vuole pervenire, come appare doveroso, a una legge sufficientemente approfondita.

Lo sfruttamento dei minori appare purtroppo un fenomeno in progressivo aumento e grave e significativo deve essere giudicato il fatto che l'offerta di prostituzione minorile proviene soprattutto dai paesi più poveri del mondo, nei quali i minori indotti alla prostituzione appartengono generalmente alle fasce più fortemente emarginate. Inquietante è soprattutto il senso di «normalità» che va sviluppandosi in proposito. Si tratta di un gravissimo problema culturale, la cui soluzione non può considerarsi avulsa dal complessivo contesto sociale. Il disegno di legge ha inteso in primo luogo rivolgere l'attenzione a tre diversi problemi che caratterizzano lo sfruttamento dei minori: l'induzione alla prostituzione, la produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale all'estero a danno dei minori. Obiettivo del disegno di legge è individuare nuove fattispecie criminose volte a punire l'attività di organizzazione dello sfruttamento sessuale dei minori, l'azione cioè di chi singolarmente o associandosi, si serve di minori al fine di trarne vantaggi economici.

Per quanto concerne più specificatamente il merito del provvedimento, l'articolo 2 introduce nel codice penale l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione minorile nei confronti dei minori di anni 18, quale fattispecie autonoma di reato. Sottolinea in particolare che l'impostazione ispiratrice dell'articolo considera vittime i minori indotti alla prostituzione, mentre i «clienti» entrano a pieno titolo a generare l'offesa all'integrità del minore, se pure con un ruolo diverso da chi sfrutta la prostituzione.

L'articolo 3 introduce nel codice penale l'articolo 600-ter in tema di pornografia minorile, prevedendo in particolare la punibilità di chi distribuisce o divulga materiale pornografico per via telematica, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da cinque a cento milioni. Su tale problematica ritiene necessario operare approfondimenti, in sede di presentazione di emendamenti. L'articolo 5 del disegno di legge disciplina i casi di turismo sessuale, l'articolo 6 prevede aumenti di pena per i reati già previsti dagli articoli 600-bis, ter e quinquies del codice penale, se il fatto è commesso in danno di minore di anni 14, prevedendo alcune aggravanti. L'articolo 8 estende la pena, già prevista dall'articolo 601 del codice penale, comminabile a chiunque commetta tratta o faccia commercio di schiavi o di persone ridotte in schiavitù, anche a coloro che commettano tali reati nei confronti di minori di anni 18, al fine di ridurli in schiavitù. L'articolo 10 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, aggiungendo ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche quelli di prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale.

Gli articoli 12 13 e 14 del disegno di legge contengono infine disposizioni varie a tutela dei minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale. Tra queste particolarmente interessante è l'articolo 13, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di coordinamento di attività che le pubbliche amministrazioni svolgono a fine di prevenzione, assistenza e tutela dei minori.

Conclude rilevando che la relazione svolta su disegno di legge n. 2625 deve intendersi comprensiva anche dei disegni di legge nn. 113, 1820, 1827, 2018 e 2098, la cui discussione si svolge congiuntamente. Ritiene infatti che il disegno di legge n. 2625 possa costituire il testo-base per la discussione. Conviene la Commissione.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver ringraziato la senatrice Bonfietti per l'approfondita relazione svolta, propone di considerare acquisiti i pareri della 1^a, della 5^a della 3^a e della 7^a Commissione permanente, già pervenuti alla Commissione giustizia, sul provvedimento in esame. Conviene la Commissione.

Interviene, in sede di discussione generale, la senatrice SCOPELLI-TI la quale paventa in primo luogo il rischio che l'eccessiva emotività che accompagna il provvedimento si traduca in scelte legislative non corrette. In questo senso possono essere considerate le prese di posizione di alcuni esponenti parlamentari e le repliche eccessivamente enfatiche che ne sono seguite. Lo sfruttamento sessuale dei minori rappresenta una piaga sociale di enorme drammaticità che non può, a suo avviso, risolversi solo con l'introduzione di nuove sanzioni penali, occorrendo piuttosto un intervento approfondito in ambito sociale, volto a prevenire il malessere, non tanto a reprimerlo. Sottolineata l'importanza del fattore sociale nelle sue componenti familiare e scolastica, ritiene da questo punto di vista carente il provvedimento all'esame che sembra voler pervenire ad una sorta di «moralizzazione», soprattutto laddove, all'articolo 2, interviene nell'ambito dei rapporti sessuali giovanili, ritenendo il minore di diciotto anni sostanzialmente incapace di intendere e di volere. Altro motivo di preoccupazione le deriva dalla previsione di cui all'articolo 6 del provvedimento che di fatto istituisce una forma di pentitismo, con correlativa riduzione di pena, nonchè dalla previsione, di cui all'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, che sembra autorizzare la delazione, in un settore di tale delicatezza da consigliare piuttosto le più ampie garanzie a tutela dei soggetti. Conclude infine ribadendo che occorre la più ampia attenzione sugli aspetti della prevenzione, nonchè su quelli di una rieducazione dei soggetti affetti da pedofilia.

Il Presidente MAZZUCA POGGIOLINI rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 12,45.

Comunicazioni del Presidente sugli effetti in ambito regionale delle nuove politiche strutturali comunitarie

(Esame e approvazione di un documento di conclusioni) (A008 000, B40ª, 0005°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, sulla base degli elementi emersi nel dibattito svoltosi nel corso dell'audizione del Sottosegretario Isaia Sales, tenutasi il 18 febbraio scorso, ha provveduto a redigere la seguente proposta di conclusioni, che intende sottoporre alla discussione e alla votazione della Commissione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premesso che con il documento della Commissione europea «Agenda 2000» si prospetta una ristrutturazione dei fondi comunitari, riducendone il numero degli obiettivi da sette a tre. In particolare, si prevede il mantenimento dell'obiettivo n. 1 come prioritario per facilitare lo sviluppo delle regioni in ritardo di crescita, la ridefinizione dell'obiettivo n. 2, destinandolo alla riconversione economica e sociale, e, infine, la creazione di nuovo obiettivo n. 3, del quale faranno parte le regioni non rientranti negli obiettivi n.1 e n. 2, con il proposito di sviluppare una strategia delle risorse umane (formazione, politiche attive contro la disoccupazione etc.);

considerato che ciò comporterà un cospicuo abbattimento di risorse nel programma di interventi per l'Italia tra il 2000 e il 2006, in quanto all'uscita delle regioni Sardegna e Molise dall'obiettivo 1 si accompagnerà quella di rilevanti zone del centro-nord dagli obiettivi 2 e 5b. Si prevede che una popolazione di circa 6,5 ! 7,5 milioni di italiani non potrà più fruire degli aiuti comunitari, nè ! di conseguenza ! di finanziamenti nazionali (vd. Legge n. 488 del 1992);

invita il Governo

- a adoperarsi, con sinergia anche rispetto alle Regioni, affinchè a livello comunitario vengano riviste le politiche strutturali di cui al documento «Agenda 2000» ed in particolare:
- a realizzare un'azione fattiva che assicuri che le politiche di allargamento dell'Unione europea verso l'Europa orientale siano controbilanciate da efficaci politiche compensative a favore dell'Europa mediterranea, che in una prospettiva strategica di lungo periodo portino al rafforzamento dell'azione verso i paesi non appartenenti all'Unione europea che si affacciano sul Mediterraneo;
- a espungere dall'obiettivo 2 la fase transitoria conseguente all'uscita dall'obiettivo 1 (*«phasing out»*);
- a prevedere tra i parametri per la determinazione dei tetti nazionali per l'obiettivo 2, nonchè per la ripartizione dei fondi strutturali tra i diversi paesi, il tasso di attività della popolazione;
- a valorizzare adeguatamente il tema dell'insularità, ribadendo così anche la centralità culturale e il primario rilievo geopolitico del bacino del Mediterraneo;
- a sollecitare una maggiore attenzione per le politiche dell'economia delle aree montane, che rischiano di essere marginalizzate anche a causa della scarsa densità di popolazione che le caratterizza;
- a prevedere per il nuovo obiettivo 3 una programmazione più articolata di livello regionale;
- a prevedere l'accesso all'obiettivo 2 di aree interprovinciali appartenenti alla stessa regione;
- a rivedere i criteri di accesso al fondo di finanziamento per le aree di riconversione economica in quanto il criterio che si è voluto prevedere comporterà l'esclusione di alcune zone caratterizzate da gravi situazioni di declino industriale».

Il deputato Riccardo MIGLIORI ritiene che il documento sottoposto sia largamente condivisibile, particolarmente con riferimento al punto che evidenzia l'esigenza di individuare più adeguati parametri per la determinazione degli interventi di sostegno comunitario, nonchè laddove si sottolinea la necessità di una prospettiva politica che riaffermi la centralità nel contesto europeo del bacino mediterraneo. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale, chiede che il documento sia trasmesso ai Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali, nonchè agli organismi associativi delle autonomie locali e a tutti i referenti istituzionali presso l'Unione europea a comprovare l'impegno della Commissione su questa importante tematica.

Il deputato Umberto GIOVINE, nel ricordare la vicenda, cui ha fatto cenno nel corso dell'audizione il Sottosegretario Isaia Sales, delle critiche mosse all'Italia da parte di taluni funzionari italiani presso le istituzioni comunitarie, rileva che essa è imputabile essenzialmente a un difetto di informazione e alla frammentarietà della presenza italiana presso le istituzioni comunitarie medesime; conseguentemente, ritiene necessario che si raccomandi al Governo un'azione continua e puntuale, attraverso riunioni e una costante informazione, nei confronti della burocrazia comunitaria, italiana e non. Ritiene inoltre che nel documento, più che sollecitare un'azione sinergica tra Governo e regioni, si debba fare riferimento a un meccanismo di vera e propria concertazione.

Il deputato Eugenio DUCA, nell'esprimere il voto favorevole del gruppo della sinistra democratica, intende rimarcare l'importanza del riferimento, contenuto nella proposta di documento, alla necessità di una strategia di lungo periodo che rafforzi l'azione dell'Unione europea nei confronti dei paesi ad essa non appartenenti che si affacciano sul Mediterraneo. In relazione all'osservazione finale del deputato Giovine, suggerisce l'utilizzo del concetto di intesa tra Governo e regioni.

Dopo che il senatore Renato ALBERTINI ha espresso una valutazione favorevole sulla proposta di conclusioni, il Presidente Mario PEPE pone in votazione il documento, che la Commissione approva. (vedi allegato)

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio) (R139 B00, B31^a, 0009^a)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 19 febbraio scorso.

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nella seduta del 19 febbraio è iniziata la discussione generale sullo schema di decreto.

Il deputato Mario VALDUCCI, nel sottolineare il vizio d'origine della legge-delega consistente in una sua eccessiva genericità, preannuncia la presentazione da parte della sua forza politica di una proposta di parere alternativo, in quanto con lo schema di decreto in esame si va molto al di là delle finalità di decentramento, venendosi a realizzare una profonda riforma del settore del commercio. Dopo aver sottolineato che il tessuto del sistema commerciale italiano è caratterizzato da aziende che presentano mediamente una superficie di vendita di 90-100 metri quadrati, rileva che il processo di liberalizzazione e di privatizzazione del settore del commercio deve tener conto delle specificità regionali e locali. Prevedere per i cosiddetti esercizi di vicinato una superficie fino a 300 metri quadrati costituisce uno sconvolgimento totale del mercato,

che calpesta anche i diritti acquisiti dagli operatori del settore. È quindi necessario ridurre i limiti di superficie, nonchè prevedere tempi più lunghi per l'entrata a regime della riforma e indennizzi adeguati, essendo del tutto insufficienti quelli contemplati nello schema di decreto. Per l'individuazione delle categorie di strutture di vendita sarebbe opportuno utilizzare parametri qualitativi e tecnici, da calare nelle realtà locali, sulla base dell'esperienza europea. Non si può infatti trascurare, ad esempio, che la presenza della grande distribuzione nell'Italia settentrionale è molto più significativa rispetto alle altre regioni d'Italia e che, se in una zona montana con difficoltà di comunicazione una superficie di 1500 metri quadrati rappresenta una struttura di grande distribuzione, in una zona di pianura la stessa superficie sarà valutata in termini assai diversi. Bisogna inoltre considerare attentamente ulteriori aspetti derivanti da un processo di liberalizzazione che interesserà 1'80 per cento del mercato, come il rischio di un accesso della criminalità organizzata e il pericolo che nelle zone di periferia si assista ad una vera e propria desertificazione. Per quanto riguarda le tabelle merceologiche, appare eccessiva la riduzione a due sole tabelle, risultando essa in controtendenza rispetto alla logica della specializzazione che attualmente caratterizza tutte le attività professionali e d'impresa. Appare inoltre indispensabile assicurare chiarezza, trasparenza e soprattutto flessibilità agli operatori commerciali, ad esempio nel caso di trasferimento di un'attività da un comune ad un altro. Quanto all'orario di apertura, ritiene opportuno che si coniughi una maggiore libertà, portando eventualmente anche a quattordici ore il limite massimo giornaliero, con una maggiore autonomia degli enti locali, senza in ogni caso creare ingiustificate disparità tra gli operatori; cita al riguardo il contrasto esistente tra l'articolo 11 e l'articolo 13 dello schema di decreto. Ugualmente è importante garantire parità di condizioni tra il sistema cooperativistico e gli altri operatori commerciali. Quanto al tema delle vendite straordinarie, è necessario mantenere le formule promozionali in un sistema equilibrato e senza eccessivi appesantimenti. Infine, esprime apprezzamento per la disciplina del commercio ambulante, che realizza una vera delega alle regioni sulla base di parametri qualitativi, secondo un modello che sarebbe stato opportuno seguire in via generale.

Il deputato Riccardo MIGLIORI suggerisce che il parere della Commissione ne valorizzi la funzione specifica, orientata sul profilo delle competenze delle regioni. Tenuto conto del fatto che molte regioni hanno legiferato in materia anche con vere e proprie leggi-quadro, sarà importante sottolineare l'esigenza di ricondurre alla competenza delle regioni soprattutto il momento normativo.

Il senatore Giulio CAMBER teme che il dibattito in corso sia destinato a rimanere inconcludente in quanto le commissioni parlamentari non dispongono di poteri cogenti nei confronti del Governo, la cui azione normativa, nel caso specifico, appare velleitaria e negativa, in quanto vi è un'assoluta mancanza di conoscenza delle realtà locali e la disciplina degli indennizzi è priva di qualsiasi serietà.

Il deputato Eugenio DUCA interviene per sottolineare che il Governo ha invece dimostrato di tenere nel giusto conto i pareri espressi da questa Commissione sugli schemi di decreti precedentemente esaminati.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, dopo aver richiamato le riserve già formulate da altri colleghi in ordine all'articolo 1, secondo comma, dello schema di decreto, in merito ai poteri delle regioni e delle province autonome, ritiene che la filosofia che ispira il provvedimento dovrebbe lasciare allo Stato essenzialmente gli aspetti di indirizzo della disciplina del settore.

Il deputato Luisa DEBIASIO CALIMANI sottolinea la necessità di una più ampia semplificazione in materia urbanistica e ritiene che per le superfici di vendita di certe dimensioni sia opportuno prendere in considerazione la competenza delle province, che possono meglio valutare soprattutto i profili di accessibilità.

Il deputato Vassili CAMPATELLI, *relatore*, dichiara la sua disponibilità, ove i colleghi concordino, ad accogliere il suggerimento del deputato Migliori per dare alla proposta di parere unimpostazione orientata alla materia propria della Commissione, senza peraltro che ciò debba intendersi come una sottovalutazione degli elementi di interesse che sono emersi dal dibattito.

Il Presidente Mario PEPE ritiene opportuno che il parere della Commissione sia incentrato sui profili di competenza della Commissione medesima, così che esso si connetta coerentemente con il parere che sarà espresso dalla Commissione per la riforma amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato Umberto CARPI intende anzitutto precisare che il Governo prende in seria considerazione i pareri parlamentari, come è avvenuto nel caso del decreto legislativo sulla rete di distribuzione dei carburanti. Venendo al merito del provvedimento, osserva che quella parte dell'opposizione che si ispira a una concezione di tipo liberistico non può restare indifferente rispetto alle perplessità con cui l'intera Europa guarda ai lacci e lacciuoli che attualmente vincolano il settore del commercio in Italia, settore che appare già gravemente in crisi in quanto esistono migliaia di licenze restituite prive di qualsiasi valore. Non è quindi consentito imputare effetti disastrosi al decreto; se di disastro si può parlare, questo riguarderà soltanto una certa burocrazia associativa. È invece necessaria una vera professionalizzazione della categoria. Quanto alla specializzazione degli operatori, essa può tranquillamente aver luogo nell'ambito del mercato senza che la si burocraticizzi; infatti, il compito dell'apparato amministrativo è essenzialmente quello di svolgere un controllo ex post sul rispetto della normativa da parte degli esercenti. Per quanto riguarda il ruolo delle autonomie, non condivide l'accusa di una loro scarsa valorizzazione; infatti, il parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto appare largamente positivo. Potranno essere recepite le indicazioni della Commissione su tale versante, con l'auspicio peraltro che esse risultino coerenti con quelle espresse dalla suddetta Conferenza unificata. Per quanto riguarda il giudizio positivo espresso sulla disciplina del commercio ambulante, osserva che ciò è il frutto di un atteggiamento collaborativo da parte della categoria. Nel sottolineare inoltre le grandi opportunità offerte agli operatori di riposizionarsi sul mercato nel corso del periodo di transizione, evidenzia la gradualità del processo di liberalizzazione. Infine dichiara la disponibilità del Governo per migliorare il testo dello schema di decreto, rilevando la necessità che il decreto medesimo realizzi una situazione di equilibrio ben articolato sul territorio tra piccola, media e grande distribuzione.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di giovedì 26 febbraio alle 13, nella quale avrà luogo la votazione del parere.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO

DOCUMENTO DI CONCLUSIONI SUGLI EFFETTI IN AMBITO REGIONALE DELLE NUOVE POLITICHE STRUTTURALI COMUNITARIE

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

premesso che con il documento della Commissione europea «Agenda 2000» si prospetta una ristrutturazione dei fondi comunitari, riducendone il numero degli obiettivi da sette a tre. In particolare, si prevede il mantenimento dell'obiettivo n. 1 come prioritario per facilitare lo sviluppo delle regioni in ritardo di crescita, la ridefinizione dell'obiettivo n. 2, destinandolo alla riconversione economica e sociale, e, infine, la creazione di nuovo obiettivo n. 3, del quale faranno parte le regioni non rientranti negli obiettivi n.1 e n. 2, con il proposito di sviluppare una strategia delle risorse umane (formazione, politiche attive contro la disoccupazione etc.);

considerato che ciò comporterà un cospicuo abbattimento di risorse nel programma di interventi per l'Italia tra il 2000 e il 2006, in quanto all'uscita delle regioni Sardegna e Molise dall'obiettivo 1 si accompagnerà quella di rilevanti zone del centro-nord dagli obiettivi 2 e 5b. Si prevede che una popolazione di circa 6,5-7,5 milioni di italiani non potrà più fruire degli aiuti comunitari, nè – di conseguenza – di finanziamenti nazionali (vd. Legge n. 488 del 1992);

invita il Governo

- a adoperarsi, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinchè a livello comunitario vengano riviste le politiche strutturali di cui al documento «Agenda 2000» ed in particolare:
- a realizzare un'azione fattiva che assicuri che le politiche di allargamento dell'Unione europea verso l'Europa orientale siano controbilanciate da efficaci politiche compensative a favore dell'Europa mediterranea, che in una prospettiva strategica di lungo periodo portino al rafforzamento dell'azione verso i paesi non appartenenti all'Unione europea che si affacciano sul Mediterraneo;
- a espungere dall'obiettivo 2 la fase transitoria conseguente all'uscita dall'obiettivo 1 (*«phasing out»*);
- a prevedere tra i parametri per la determinazione dei tetti nazionali per l'obiettivo 2, nonchè per la ripartizione dei fondi strutturali tra i diversi paesi, il tasso di attività della popolazione;
- a valorizzare adeguatamente il tema dell'insularità, ribadendo così anche la centralità culturale e il primario rilievo geopolitico del bacino del Mediterraneo;
- a sollecitare una maggiore attenzione per le politiche dell'economia delle aree montane, che rischiano di essere marginalizzate anche a causa della scarsa densità di popolazione che le caratterizza;

- a prevedere per il nuovo obiettivo 3 una programmazione più articolata di livello regionale;
- a prevedere l'accesso all'obiettivo 2 di aree interprovinciali appartenenti alla stessa regione;
- a rivedere i criteri di accesso al fondo di finanziamento per le aree di riconversione economica in quanto il criterio che si è voluto prevedere comporterà l'esclusione di alcune zone caratterizzate da gravi situazioni di declino industriale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della Rai, professor Roberto Zaccaria; il Direttore Generale, dottor Pierluigi Celli; i componenti del Consiglio di Amministrazione dottor Stefano Balassone, dottor Alberto Contri, dottor Vittorio Emiliani e professor Giampiero Gamaleri.

La seduta inizia alle ore 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R133 004, B60^a, 0058^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B60^a, 0034^o)

Il presidente Francesco STORACE informa che il senatore Antonio Falomi, relatore per la discussione sulla presenza della «Lista Pannella» nelle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica, ha predisposto una bozza di risoluzione su tale tema. Dispone che il testo sia trasmesso a tutti i componenti la Commissione, ed informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine dell'odierna seduta plenaria, delibererà circa l'esame del testo ed il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica.

Informa inoltre di alcune segnalazioni pervenute: dal Gruppo consiliare di Forza Italia alla regione Piemonte, circa la parità di trattamento delle forze politiche nella programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale; del senatore Pontone, circa gli inviati della Rai in Iraq per seguire lo sviluppo della recente crisi; del senatore Passigli, relativa ai contenuti di una trasmissione della serie «Telecamere»; dei senatori Passigli e De Carolis, circa l'informazione data dal TG1 alla crisi irachena; del senatore Semenzato, circa un'intervista che la Rai avrebbe ottenuto da una persona sieropositiva accusata di aver diffuso massicciamente il contagio. Fa presente che rimetterà tali questioni all'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,15).

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI (R047 000, B60ª, 0015°)

Il Presidente Francesco STORACE rivolge un saluto al Presidente, al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione della Rai.

Il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA, svolge una relazione introduttiva, soffermandosi anche sul tema dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e la Commissione parlamentare.

Intervengono quindi, ponendo e svolgendo considerazioni, il deputato Mauro PAISSAN, il senatore Antonio FALOMI, i deputati Marco TARADASH, Giancarlo LOMBARDI, il senatore Stefano SEMENZATO, i deputati Paolo ROMANI, Giuseppe GIULIETTI, Gianfranco NAPPI, i senatori Enrico JACCHIA, Stefano PASSIGLI, il deputato Mario LANDOLFI ed il senatore Giorgio COSTA. Interviene altresì il Presidente Francesco STORACE.

Replicano, con ripetuti interventi, il Presidente della Rai, Roberto ZACCARIA, ed il Direttore Generale Pierluigi CELLI.

Il Presidente Francesco STORACE fa quindi presente che il seguito dell'audizione in titolo avrà luogo, presumibilmente nella giornata di giovedì 26 febbraio, secondo il calendario che sarà stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sta per avere inizio.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente CERULLI IRELLI Vincenzo

Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini.

La seduta inizia alle ore 13,50.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio) (R139 B00, B31^a, 0011^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Franco FRATTINI, relatore per gli articoli da 22 a 43, sottolinea innanzitutto la rilevante novità prevista dall'articolo 22 ai sensi del quale tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice ordinario, il quale subentra quindi alla competenza del giudice amministrativo. Ritiene questa una soluzione coerente con un orientamento non solo politico, ma anche dottrinario e scientifico che si è andato affermando in relazione alla privatizzazione del rapporto di impiego della pubblica amministrazione. Desidera però sottolineare alcune implicazioni ordinamentali sull'organizzazione giudiziaria. Innanzitutto la riforma comporterà un necessario adeguamento dei ruoli giurisdizionali delle sezioni del lavoro della magistratura ordinaria. È ben cosciente del fatto che non sia possibile condizionare l'effettività di una riforma così rilevante alla capacità degli uffici di assorbire il nuovo carico di lavoro, ma ritiene comunque che il problema vada posto ed affrontato in questa sede anche

tenendo conto del fatto che attualmente i tempi delle cause pendenti presso le preture del lavoro sono molto lunghi.

Un'altra questione rilevante è quella relativa alle disposizioni con le quali si apportano modificazioni all'articolo 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Insieme al *petitum* sostanziale viene portato alla competenza del giudice ordinario anche il presupposto di legittimità dell'atto amministrativo. Il giudice ordinario infatti lo può disapplicare in via incidentale, ma non lo può annullare anche se ne prescinde al fine di giungere ad una prima valutazione. A suo avviso è importante che sia garantita comunque la sindacabilità degli atti amministrativi evitando che il sindacato incidentale del giudice diverga dal sindacato dell'altro giudice.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24, non ritiene vi siano problemi sostanziali anche se desidera sottolineare la necessità di omogeneizzare un termine previsto sia nell'articolo 24 sia nell'articolo 34. Si riferisce in particolare alla norma che prevede che il giudice che rileva l'improcedibilità della domanda sospenda il giudizio fissando alle parti il termine perentorio di trenta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. All'articolo 34 si prevede invece che il giudice, qualora rilevi l'improcedibilità della domanda di conciliazione, sospenda il giudizio fissando alle parti il termine perentorio di trenta giorni di promuovere il tentativo di conciliazione. All'articolo 34 si prevede invece che il giudice, qualora rilevi l'improcedibilità della domanda di conciliazione, sospenda il giudizio fissando alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si tratta quindi di rendere compatibili questi due termini eventualmente prevedendo la norma di rito processuale nell'ambito di un solo articolo cui eventualmente rinviare da altre parti del provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 25, osserva come in esso si faccia riferimento all'ufficio provinciale del lavoro presso il quale sarebbe istituito il collegio di conciliazione. Al riguardo ricorda che tale ufficio in prospettiva sarà soppresso; pertanto sarebbe opportuno prevedere una norma transitoria. Per quanto riguarda invece il comma 9, rileva come l'inciso «in quanto compatibili», riferito alle disposizioni di cui all'articolo 26 che si applicano alle controversie che le pubbliche amministrazioni intendono promuovere nei confronti dei dipendenti, ponga un elemento di incertezza relativo al soggetto che ne deve verificare la compatibilità.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 27, con il quale si esclude l'applicabilità dell'articolo 6 del regio decreto n. 1611 del 1933, in materia di testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, alle controversie nelle quali è parte un'amministrazione statale. Per effetto di tale disposizione la competenza di tali cause è del tribunale o della corte d'appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. In proposito osserva che sarebbe opportuno che tale disciplina fosse compresa in un unico articolo al quale fare riferimento anche per eventuali deroghe. Comunque vi è la necessità di disciplinare in modo organico la

competenza del giudice nelle controversie nelle quali lo Stato è rappresentato dall'avvocatura.

Per quanto riguarda l'articolo 29, recante norme in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni, sottolinea come il ricorso introduttivo alla lite sia notificato non all'Avvocatura dello Stato, ma presso il domicilio dell'amministrazione resistente. La disposizione in esame prevede infatti che le amministrazioni statali e gli enti pubblici che si avvalgono del patrocinio dell'avvocatura siano tenuti a trasmettere copia degli atti agli uffici della medesima avvocatura: ritiene però che il termine «immediatamente» possa ingenerare equivoci e debba essere sostituito con un termine perentorio - ad esempio cinque giorni - entro il quale l'amministrazione ricevente è tenuta a trasmettere gli atti all'avvocatura, la quale ultima a sua volta può assumere direttamente la trattazione della causa ovvero lasciarla all'amministrazione competente. Anche per la comunicazione di tale scelta però non è previsto un termine perentorio che, invece, a suo avviso sarebbe opportuno prevedere. In conclusione, auspica il doppio termine che introdurrebbe elementi di garanzia sia per l'amministrazione resistente sia per l'avvocatura.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 38 e seguenti, relative alla determinazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritiene opportuno rilevare la necessità che si preveda un progressivo trasferimento di competenza che superi definitivamente la tradizionale dicotomia oggettiva tra interesse legittimo e diritto soggettivo. A tal fine propone, ad esempio, una distinzione di competenza giurisdizionale in base a complessi omogenei di materia e con ambiti non limitati. Tale soluzione però deve necessariamente tenere conto del fatto che la vigente Costituzione non prevede per il giudice ordinario nè una giurisdizione sugli interessi legittimi, nè una riserva di competenza per materia. Cumunque la ripartizione delle competenze devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo – di cui all'articolo 38 – è a suo avviso condivisibile.

Si sofferma quindi sulla disciplina della determinazione della giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica e di edilizia di cui all'articolo 39, sottolineando come verrebbe confermata l'impostazione vigente in
base alla quale la competenza del giudice ordinario sarebbe limitata alla
determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio, mentre
quella del giudice amministrativo atterrebbe agli atti ablatori. In questo
modo, però, il proprietario espropriando verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di disagio. Per far valere le proprie ragioni, egli infatti
analogamente a quanto avviene già oggi – dovrebbe continuare ad intentare due distinti e talvolta contemporanei procedimenti. Pertanto ritiene
auspicabile un ambito esclusivo in materia di competenza di espropri,
senza distinzione tra i due profili oggettivi.

Vi è inoltre il problema del risarcimento del danno proveniente da lesione di un interesse legittimo, per il quale sarebbe necessaria una norma chiara che stabilisca il risarcimento in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione indebitamente incida la posizione del cittadino eliminando la possibilità a risarcimento soltanto a favore di colui che vede leso il proprio diritto soggettivo. In tal senso porta l'esempio degli effet-

ti delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge comunitaria del 1992, che, in materia di gare d'appalto in ambito europeo, prevede espressamente un risarcimento del danno del concorrente laddove per casi analoghi previsti dall'ordinamento nazionale tale risarcimento non è possibile.

Infine, per quanto riguarda l'ambito istruttorio del procedimento amministrativo, accoglie con favore le disposizioni che prevedono un ampliamento delle tipologie di prova, ma non comprende per quale motivo non sia prevista la possibilità di ricorrere anche alla consulenza tecnica d'ufficio.

In conclusione, esprime il proprio avviso favorevole al complesso delle disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti dello schema di decreto in esame.

Il deputato Giacomo GARRA chiede chiarimenti in ordine al comma 1 dell'articolo 43 del provvedimento. Relativamente al criterio della perpetuatio iuridictionis, fa presente che risulta inopportuna la scelta del Governo di attribuire al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mantenendo, invece, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative a questioni sorte durante il periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data.

Il deputato Franco FRATTINI, relatore per gli articoli da 22 a 43, in riferimento alla richiesta di chiarimento del deputato Garra, fa presente che il Governo avrebbe potuto decidere di mantenere ferma la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Considerando che la data del decreto legislativo è incerta, la scelta di collegare ad essa il criterio della perpetuatio iurisdictionis avrebbe potuto creare inconvenienti. Ricordando che il termine per la ricorribilità in tema di controversie relative a diritti soggettivi è il termine ordinario di prescrizione (5 anni), osserva che l'eventuale cambiamento del regime di perentorietà delle impugnazioni potrebbe avere l'effetto indesiderato di rendere i tribunali amministrativi regionali eredi di una giurisdizione a stralcio per i prossimi cinque anni.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

69ª seduta

Presidenza del Presidente Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(3066) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Parere alla 12^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, che regola la sperimentazione della cosiddetta Multiterapia Di Bella, disciplinando altresì le modalità di prescrizione della cura da parte dei medici, anche al di fuori della sperimentazione: si tratta a suo avviso di misure necessarie e conseguenti alla opportuna decisione di avviare l'esperimento. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Il senatore MAGNALBÒ condivide la proposta di parere, limitata ai profili di competenza della Commissione, confermando tuttavia l'opposizione del suo Gruppo al merito del provvedimento.

In senso analogo si pronuncia il senatore MAGGIORE.

La Sottocommissione conviene nel formulare un parere di nulla osta.

(2982-B) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI riferisce sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che riguardano la decorrenza della sperimentazione, i requisiti per l'ammissione all'esercizio delle attività e altri aspetti e che rendono più ampie – a suo avviso – le garanzie per una effettiva concorrenza nel settore. Osserva tuttavia che la definizione delle condizioni per la commercializzazione contestualmente al bando di gara suscita riserve quanto all'estensione di tali condizioni agli attuali concessionari, poichè la gara si riferisce al gestore ulteriore. Si dichiara inoltre perplesso sulla fissazione di un termine per la conclusione delle procedure di gara, trattandosi a suo avviso di una disposizione meramente esortativa.

Con i rilievi formulati dal relatore, si conviene di esprimere un parere favorevole.

(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza del relatore designato PINGGERA, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(2899) Concessione di un contributo straordinario alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI ricorda che la SIOI, organismo attivo da tempo nel settore internazionale, svolge compiti di interesse pubblico: propone di esprimere un parere positivo sulla proposta di conferire a tale ente un contributo straordinario.

La Sottocommissione consente.

(2858) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGGIORE, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2903) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2946) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997 (Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2947) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997 (Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente Lino DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2994) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente Lino DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(3001) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente Lino DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(3003) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2605) DE LUCA Athos ed altri. – Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche

(Parere alla 7^a Commissione su testo del relatore: favorevole con osservazione)

Il relatore MAGGIORE illustra il testo elaborato dal relatore in Commissione di merito, proponendo un parere favorevole, ma rilevando la singolare e impropria individuazione del direttore del Museo esclusivamente tra i professori ordinari all'Università La Sapienza di Roma.

Con tale rilievo, la Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

(3075) CASTELLI. – Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari

(Parere alla 8^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

In assenza della relatrice designata DENTAMARO, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

(2992) TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il presidente Lino DIANA propone un parere favorevole, in conformità all'opinione rappresentatagli per le vie brevi dal relatore designato Lubrano Di Ricco.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

103^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Barberi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE (A007 000, C28^a, 0002°)

Il senatore AZZOLLINI sottolinea l'esigenza di disporre delle richieste di parere e della relativa documentazione in tempo utile per poter valutare adeguatamente le implicazioni di carattere finanziario. Per poter effettuare un approfondimento in merito alla richiesta di parere sui disegni di legge n. 3053 e n. 932, chiede che la Sottocommissione rinvii l'esame di detti provvedimenti ad altra seduta.

Il PRESIDENTE, precisato che la documentazione relativa ai disegni di legge all'ordine del giorno è normalmente disponibile alcuni giorni prima della seduta e che in particolare quella concernente i disegni di legge n. 3053 e n. 932 è stata messa a disposizione con largo anticipo, accoglie comunque la richiesta del senatore Azzollini e dispone il rinvio dei pareri citati.

(3039) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore RIPAMONTI osserva che sono pervenuti dalla Commissione tre ulteriori emendamenti al testo riguardante interventi a favore delle zone terremotate. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 18.2 (nuova formulazione) che prevede, nel caso di demolizione di immobili gravemente lesionati, l'acquisizione dell'area di risulta al patrimonio del comune: da ciò potrebbero derivare oneri finanziari a carico dei comuni per la eventuale corresponsione di indennizzi ai proprietari. Fa presente inoltre che la riformulazione dell'emendamento 23.0.5 presenta alla lettera a) del comma 1 un problema analogo a quello descritto per l'emendamento precedente e che, in ogni caso, occorrerebbe modificare il comma 2 per stabilire che gli enti interessati abbiano la facoltà e non l'obbligo di avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14 della legge n. 496 del 1996 e per sopprimere l'ultimo periodo, nel quale viene prevista una copertura finanziaria impropria, chiarendo comunque che dalla disposizione non derivino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO rileva che i rilievi di ordine finanziario esposti dal relatore in merito all'emendamento 23.0.5 (nuova riformulazione) sembrano dipendere dall'ultimo periodo della lettera a), che impone oneri a carico dei comuni; propone quindi di esprimere un parere di nulla osta a condizione che esso sia soppresso.

Il senatore GIOVANELLI, dopo aver precisato che l'emendamento 18.2 (nuova formulazione) è stato ritirato, assicura che, per quanto riguarda l'emendamento 23.0.5 (nuova riformulazione), l'acquisizione dell'area di risulta deve avvenire in titolo gratuito, quale contropartita dell'autorizzazione ad acquistare o ricostruire in altro luogo. Rileva peraltro che potrebbe essere soppresso il riferimento alla demolizione a cura del Comune.

Il sottosegretario BARBERI propone di mantenere la previsione dell'ultimo periodo della lettera *a*) e di precisare che tale acquisizione avvenga a titolo gratuito; propone, inoltre, di modificare il testo, specificando che l'acquisto di immobili può essere autorizzato nei limiti dei contributi spettanti. Esprime, infine, la propria contrarietà ad eliminare le parole «previa demolizione a cura del comune».

Il senatore MORO rileva che esistono problemi finanziari anche in merito alle spese di trasferimento delle aree interessate.

Il senatore MARINO concorda con il rappresentante del Governo e ritiene che l'acquisizione dell'area di risulta debba configurarsi come contropartita del contributo; sottolinea, peraltro, che non sembra possibile sottovalutare l'aspetto finanziario legato alla demolizione a carico dei comuni.

Il presidente COVIELLO esprime l'opinione che occorrerebbe evidenziare esplicitamente la correlazione tra l'erogazione del contributo e l'acquisizione dell'area di risulta.

Il relatore RIPAMONTI propone quindi di esprimere sull'emendamento 23.0.5 (nuova formulazione) parere di nulla osta a condizione che nella lettera a) del comma 1, le parole da «rispettivamente» fino a «contributo spettante» siano sostituite dalle parole «nei limiti del contributo spettante»; che all'inizio dell'ultimo periodo, sia inserita la parola «Conseguentemente» e dopo le parole «è acquisita» siano inserite le seguenti: «a titolo gratuito»; che al comma 2, le parole «si avvalgono» siano sostituite dalle seguenti: «possono avvalersi» e siano inserite alla fine del periodo le parole «senza ulteriori oneri a carico dello Stato» sopprimendo l'ultimo periodo del comma 2. Segnala, inoltre, che è pervenuta una nuova formulazione dell'emendamento 23.0.1 che consente di superare il parere contrario già espresso dalla Sottocommissione: propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 23.0.1 (nuova formulazione). Prende atto infine che l'emendamento 18.2 (nuova formulazione) è stato ritirato e che quindi non è necessario esprimere il relativo parere.

Il senatore FERRANTE propone che la Sottocommissione riesamini il parere già espresso su alcuni emendamenti che prevedono il trasferimento di beni demaniali a titolo gratuito. Nel ricordare che il testo del decreto-legge utilizza ripetutamente la locuzione *interessate* o colpite con riferimento alle zone del sisma, chiede inoltre che il Governo fornisca una definizione dell'ambito di applicazione del termine e in particolare se con esso si intende tutto il territorio delle regioni Umbria e Marche.

Il senatore GIOVANELLI esprime l'esigenza, dati i ristretti tempi concessi per l'approvazione presso la Commissione da lui presieduta, di acquisire il parere della Sottocommissione su alcune riformulazioni e nuovi testi di emendamenti

Il sottosegretario BARBERI, nel rispondere alle richieste del senatore Ferrante, precisa che l'uso dei termini *interessate* o *colpite*, senza ulteriori specificazioni comporta il riferimento a tutti i comuni dell'Umbria e delle Marche.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, in merito alla richiesta del senatore Giovannelli, sottolinea la necessità di valutare in modo appropriato i nuovi testi e le riformulazioni e, comunque, di acquisire l'avviso degli altri Ministeri interessati.

Il presidente COVIELLO, prendendo atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta l'espressione del parere sulle riformulazioni segnalate dal senatore Giovannelli.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

55^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla Commissione speciale in materia di infanzia:

(2539) ZILIO ed altri: Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 1998

24^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla Commissione speciale in materia d'infanzia:

(2539) ZILIO ed altri. – Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche: parere favorevole;

(2546) PERUZZOTTI ed altri. – Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali) (4^a - Difesa)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 20,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- BERTONI e DE LUCA Michele. Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).
- CUSIMANO ed altri. Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- LORETO. Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).
- FIRRARELLO e RONCONI. Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).
- PALOMBO. Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).
- BERTONI. Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).
- II. Esame del disegno di legge:
- PALOMBO e PELLICINI. Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).
- e della petizione n. 242 ad esso attinente.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (3088) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. Disciplina del diritto di asilo (554).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione. (3015) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956,
 n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

 DE LUCA Athos ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputato CONTENTO. – Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (n. 217).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- FUSILLO ed altri. Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine e extravergine di oliva italiano (2938).
- GRECO ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
- MURINEDDU ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).

 SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (Approvato dalla Camera dei deputati)
- SPERONI ed altri. Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SALVATO. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B)
 (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 14,30

- I. Esame dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994 (2858) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997 (2946).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997 (2947).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997 (2994) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996 (3001) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996 (2488) (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 24 febbraio 1998).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996 (3003) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Ministro della difesa.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. Norme per l'attività e il riordino degli enti di promozione imprenditoriale, per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture nelle aree depresse e per l'istituzione del fondo per il loro finanziamento (2886).
- VEGAS ed altri. Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale (2975).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

– Convergenza italiana in vista dell'Unione monetaria europea.

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

 Comunicazione della Commissione dell'Unione europea su «AGEN-DA 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia» (COM/97/2000).

	Procedure	informative
Interrogazione.		

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite).
- CUSIMANO ed altri. Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale della Guardia di Finanza sulle prospettive di riforma dell'ordinamento del Corpo.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15,30

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome».

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 207).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- DE LUCA Athos ed altri. Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli).
- MANIERI ed altri. Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SPECCHIA ed altri. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

IV. Esame del disegno di legge:

COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- FOLLONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. Istituzione e disciplina del bonus per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

- VI. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209).
- Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (n. 61).
- Proposta di nomina del Presidente del Consorzio del Ticino (n. 62).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto (3010).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
- CASTELLI. Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni:

- Discussione della bozza di documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- FUSILLO ed altri. Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).
- GRECO ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).
- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
- MURINEDDU ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).
- SPECCHIA ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998 (n. 221).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 17 febbraio, dal Ministro del commercio con l'estero sullo stato di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997 per le materie di sua competenza.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PAPPALARDO ed altri. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).

- GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- LAURO ed altri. Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici (2143).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).
- TURINI ed altri. Legge quadro sul turismo (2198).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bettinelli sugli indirizzi e sulle iniziative del Dipartimento per la funzione pubblica riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, anche in relazione alle conclusioni approvate dalla Commissione lavoro e previdenza sociale al termine dell'indagine conoscitiva svolta su tale materia.

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DE CAROLIS e DUVA. Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamen-

- to della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- CORTIANA ed altri. Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 15

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (3066).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MARTELLI. Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).
- MONTELEONE. Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario (2405).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi (3039).

RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche (2839).

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 20,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace).
- MANIERI ed altri. Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI ed altri. Norme penali sull'abuso dei minori (2098).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (3066).
- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto (3010).
- ZILIO ed altri. Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- DIANA Lino ed altri. Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983,
 n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).

- DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. Legge-quadro sul turismo (2198).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi (n. 209).

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disegno di legge n. 2439.
- II. Indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione del Direttore generale dell'Ufficio orientamento e formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- III. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: comunicazioni del Presidente

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 14

Audizione dell'avvocato Fabio Fabbri, in qualità di ex Ministro della difesa.

Audizione del generale Cesare Pucci, in qualità di ex direttore del SISMI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 20

Procedura informativa

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi.

Audizione del prof. Gianni Billia, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Audizione dell'on. Mauro Seppia, presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 13

Relazione annuale del Governo sull'applicazione della Convenzione di Schengen per l'anno 1997, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 13

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *f*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 13,30 e 20

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Mercoledì 25 febbraio 1998, ore 9

Schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30